STATUTI GENERALI DELLE RIFORME DE MINORI OSSERUANTI CISMONTANI...

Francescani

Di S. fran. ...

STATVTI GENERALI DELLE RIFORME

De Minori Osseruanti Cismontani

Accettati da tutti li RR. PP. Custodi delle sudette Riforme nel Capitolo generale celebrato l'Anno 1625.

Et nouamente corretti, approuati, & accettati da tutti li PP. Vocali Riformati nella Congregatione Generale celebrata in Roma il presente anno 1628.

Raccolti dalli Statuti generali tanto de tutto l'Ordine, quanto delle Custodie d'essi Padri Riformati.

IN ROMA,
Nella Stamparia della Reu. Camera Apostolica,
M. DC XXVIII.

Con licenza de' Superiori.

Imprimatur. Si videbitur Reuerendissimo P. Mag. Sac. Palatij Apost.

A Episc. Bellicastr. Vicesg.

Imprimatur,

Fr. Hyacinthus Lupus Soc. Reuerendiss. P. Fr. Nicolai Rodulfij Sac. Pal. Apost. Mag. Ord. Prædic.

REGVLA BEATISSIMI PATRIS FRANCISCI A SANCTA SEDE APOSTOLICA APPROBATA, ET CONFIRMATA.

Cum Teſtamento eiuſdem.

APPROBATIONIS
Regulæ, Teſtimonium, &
Confirmationis initium.

HONORIVS Episcopus, ſeruus ſeruorũ Dei, dilectis filijs fratri Frãcisco, et alijs fratribus de Ordine Fratrũ Minorum ſalutem, et Apoſtolicã benedictionem. Solet annuere Sedes Apoſtolica pijs votis, & honeſtis petentium deſiderijs fauorẽ beneuolum impertiri. Ea propter, dilecti in Domino filij, veſtris pijs precibus inclinati Ordinis veſtri Regulam, à bonæ memoriæ Innocentio Papa prædeceſſore noſtro approbatam, annotatã præsentibus, auctoritate vobis Apoſtolica confirmamus, & præſentis ſcripti patrocinio communimus. Quæ talis eſt.

IN NOMINE DOMINI,

Incipit Regula, & Vita Fratrum Minorum. Cap. I.

EGVLA, & Vita Fratrum Minorum hæc est, scilicet Domini nostri Iesu Christi sanctum Euangelium obseruare, viuendo in obedientia, sine proprio, & in castitate. Frater Franciscus promittit obedientiam, & Reuerentiam Domino Papæ Honorio, ac successoribus eius canonicè intrantibus, & Ecclesiæ Romanæ. Et alij Fratres teneantur Fratri Francisco, & eius Successoribus obedire.

Vniuersale præceptum eminens.

Generalia præcepta eminentia num. 3.

Habet vim præcepti.

De his, qui volunt vitam istam accipere, et qualiter recipi debeant. Cap. II.

SI qui voluerint hanc vitam accipere, & venerint ad fratres nostros, mittãt eos ad suos Ministros Prouinciales, quibus solũmodo, & nõ alijs recipiendi fratres licentia concedatur. Ministri verò diligenter examinent eos de fide catholica, & de Ecclesiasticis Sacramentis. Et si hæc omnia

Recipient. conditio j.

Æquipollet præcepto.

Recipient. conditio ij.

Recipiend. conditio j.

Æquipollet præcepto.

nia

nia credant, & velint ea fideliter confiteri, & vsque in finem firmiter obseruare; & vxores non habent, vel si habent, & iam Monasterium intrauerint vxores, vel licentiam eis dederint, auctoritate Diœcesani Episcopi, voto continentiæ iam emisso, & illius sint ætatis vxores, quod non possit de eis oriri suspicio; dicant illis verbum sancti Euangelij, quòd vadant, & vendant omnia sua, & ea studeant pauperibus erogare; Quod si facere non potuerint, sufficit eis bona voluntas. Et caueant fratres, & eorum Ministri nè solliciti sint de rebus suis tēporalibus, vt liberè faciāt de rebus suis quicquid Dominus inspirauerit eis. Si tamen consilium requiratur, licentiam habeant Ministri mittendi eos ad aliquos Deum timentes, quorum consilio bona sua pauperibus erogentur. Postea concedant eis pannos probationis, videlicet duas tunicas sine coputio, & cingulum, & brachas, & capparonem vsque ad cingulum, nisi eisdem Ministris aliud secundùm Deum aliquando videatur. Finito vero anno probationis, recipiantur ad obedientiam, promittentes vitam istam semper, & Regulam obseruare. Et nullo modo licebit eis de

Recipiend. conditio ij.
Recipiend. conditio iij.
Recipiend. conditio iv.
Æquipollet præcepto.
Recipient. conditio iij.
Recipiend. conditio v.
Æquipollet præcepto.
Monitio ad malum vitandum j.
Recipiend. conditio vj.
Recipient. conditio iv.
Æquipollet præcepto.
Recipient. conditio v.
Æquipollet præcepto.
Recipient. conditio vj.
Præceptum eminens.

de ista religione exire, iuxta mandatum Domini Papæ; quia secundùm sanctum Euangelium, nemo mittens manum ad aratrum, & aspiciens retro, aptus est regno Dei. Et illi, qui iam promiserunt obedientiam, habeant vnam tunicam cum caputio, & aliam sine caputio, qui voluerint habere. Et qui necessitate coguntur, possint portare calceamenta. Et fratres omnes vestimentis vilibus induantur; & possint ea repetiare de saccis, & alijs petijs, cum benedictione Dei. Quos moneo, & exhortor nè despiciant, neque iudicent homines, quos viderint mollibus vestimentis, & coloratis indutos, vti cibis, & potibus delicatis; sed magis vnusquisque iudicet, & despiciat semetipsum.

Aequipollet præcepto.

Aequipollet præcepto.

Aequipollet præcepto.

Regulę libertas j.

Monitio ad malum vitandum ij.

De diuino officio, & ieiunio, et quomodo fratres debeant ire per mundum. Cap. III.

Clerici faciant diuinũ officium secundũ ordinem sanctæ Romanæ Ecclesiæ, excepto Psalterio, ex quo habere poterunt Breuiaria. Laici verò dicant viginti quatuor Pater noster pro matutino; pro laudibus quinque pro Prima, Tertia, Sexta

Aequipollet præcepto.

&

& Nona; pro qualibet istarum septem; pro Vesperis autem duodecim; pro Completorio septem; & orent pro defunctis. Et ieiunent a festo omnium Sanctorum vsque ad Natiuitatem Domini. Sanctam verò Quadragesimam, quæ incipit ab Epiphania, vsque ad continuos quadraginta dies quam Dominus suo sancto ieiunio consecrauit, qui voluntariè eam ieiunant, benedicti sint à Domino; & qui nolunt, non sint astricti; sed aliam vsque ad Resurrectionem Domini ieiunent. Alijs autem temporibus non teneantur nisi sexta feria ieiunare. Tempore verò manifestæ necessitatis non teneantur fratres ieiunio corporali. Consulo verò, moneo, & exhortor fratres meos in Domino Iesu Christo, vt quando vadunt per mundum, non litigent, neque contendant verbis, nec alios iudicent; sed sint mites, pacifici, & modesti, mansueti, & humiles, honestè loquentes omnibus, sicut decet. Et non debeant equitare, nisi manifesta necessitate, vel infirmitate cogantur. In quacumque domum intrauerint, primùm dicant; Pax huic domui. Et secundùm sanctum Euangelium, de omnibus cibis, qui apponuntur eis, liceat manducare.

Aequipollet præcepto.

Habet vim præcepti.

Æquipollet præcepto.

Regulæ libertas ij.

Regulæ libertas iij.

Monitio ad malum vitandum iij.

Monitio ad bonum agendum j.

Monitio ad bonum agendum ij.

Regulæ libertas iiij.

Quòd

Quod fratres non recipiant pecuniam. Cap. IIII.

PRæcipio firmiter fratribus vniuersis vt nullo modo denarios, vel pecuniā recipiant, per se, vel per interpositam personam. Tamen pro necessitatibus infirmorum, & alijs fratribus induendis, per amicos spirituales, Ministri tantum, & Custodes sollicitam curam gerant, secundum loca, & tempora, & frigidas regiones, sicut necessitati viderint expedire. Eo semper saluo, vt (sicut dictum est) denarios, vel pecuniam non recipiant.

Præceptum eminens.

Aequipollet præcepto.

De modo laborandi. Cap. V.

FRatres illi, quibus gratiam dedit Dominus laborandi, laborent fideliter, & deuotè, ita quod, excluso otio animæ inimico, sanctæ orationis, & deuotionis Spiritum non extinguant, cui debent cætera temporalia deseruire. De mercede verò laboris pro se, & suis fratribus corporis necessaria recipiant, præter denarios, vel pecuniam. Et hoc humiliter, sicut decet seruos Dei, & paupertatis sanctissimæ sectatores.

Monitio ad bonum agendum iij.

Quòd fratres nihil sibi approprient, et de eleemosyna petenda, et de fratribus infirmis. Cap. VI.

Præceptum eminens.

FRatres nihil sibi approprient, nec domũ, nec locum, nec aliquam rẽ; sed tãquã peregrini, & aduenæ in hoc sæculo, in paupertate, & humilitate Dño famulantes, vadant pro eleemosynã confidenter. Nec oportet eos verecundari, quia Dñs pro nobis se fecit pauperem in hoc mũdo. Hæc est illa celsitudo altissimæ paupertatis, quæ vos carissimos fratres meos hæredes, & Reges Regni cælorũ instituit, pauperes rebus fecit, virtutibus sublimauit. Hæc sit portio vestra, quæ perducit in terram viuentiũ. Cui dilectissimi fratres, totaliter inhærẽtes, nihil aliud, pro nomine Domini nostri Iesu Christi, in perpetuũ sub cælo habere velitis. Et vbicũq. sunt, & se inuenerint fratres, ostendant se domesticos inuicẽ inter se, & securè manifestet vnus alteri necessitatem suam; quia si mater nutrit, & diligit filium suum carnalem, quanto diligentius debet quis diligere, & nutrire fratrem suum spiritualem? Et si quis eorum in infirmitatem ceciderit, alij fratres debent ei seruire, sicut vellent sibi seruiri.

Monitio ad bonum agendum iv.

Monitio ad malum vitandum v.

Monitio ad bonum agendum vj.

Æquipollet præcepto.

De

De pœnitentia fratribus peccantibus imponenda. Cap. VII.

Habet vim præcepti.

SI qui fratrum, instigante inimico, mortaliter peccauerint, pro illis peccatis, de quibus ordinatum fuerit inter fratres, vt recurratur ad solos Ministros prouinciales, teneantur prædicti fratres ad eos recurrere quàm citius poterunt, sine mora. Ipsi verò Ministri, si Presbyteri sunt, cum misericordia iniungont illis pœnitentiam. Si verò Presbyteri non sunt, iniungi faciant per alios Sacerdotes Ordinis, sicut eis secundũ Deum melius videbitur expedire. Et cauere debent ne irascantur, & conturbentur propter peccatum alicuius, quia ira, & conturbatio in se, & in alijs impediunt charitatem.

Monitio ad bonum agendum vij.

Monitio ad malum vitãdum iv.

De electione Generalis Ministri huius fraternitatis, et de Capitulo Pentecostes. Cap. VIII.

Habet vim præcepti.

VNiuersi fratres vnum de fratribus istius Religionis teneantur sẽper habere Generalẽ Ministrũ, & seruum totius Fraternitatis, & ei teneãtur firmiter obedire. Quo decedẽte, electio Successoris fiat à

Habet vim præcepti.

Ministris Prouincialibus, & Custodibus in Capitulo Pentecostes; in quo Prouinciales Ministri teneantur semper insimul conuenire, vbicunque à Generali Ministro fuerit constitutum. Et hoc semel in tribus annis, vel ad aliud terminum maiorem, vel minorem, sicut à prædicto Ministro fuerit ordinatum. Et si aliquo tempore appareret Vniuersitati Ministrorum Prouincialium, & Custodum, prædictum Ministrum non esse sufficientem ad seruitium, & communem vtilitatem fratrum, teneantur prædicti fratres, quibus electio data est, in nomine Domini alium sibi eligere in Custodem. Post Capitulum verò Pentecostes Ministri, & Custodes possint singuli, si voluerint, & eis expedire videbitur, eodem anno in suis Custodijs semel fratres suos ad Capitulum conuocare.

Habet vim præcepti.

Habet vim præcepti.

Regulæ libertas vj.

De Prædicatoribus. Cap. IX.

FRatres non prædicent in Episcopatu alicuius Episcopi, cùm ab eo illis fuerit contradictum. Et nullus fratrum populo penitus audeat prædicare, nisi à Ministro Generali huius Fraternitatis fuerit exami-

Aequipollet præcepto.

Aequipollet præcepto.

examinatus, & approbatus, & ab eo ſibi Officium prædicationis conceſſum. Moneo quoque, & exhortor eoſdem fratres, vt in prædicatione, quam faciunt, ſint examinata, & caſta eorum eloquia, ad vtilitatem, & ædificationem populi; annuntiando eis vitia, & virtutes, pœnam, & gloriam, cum breuitate ſermonis; quia verbum abbreuiatum fecit Dominus ſuper terram.

Monitio ad bonum agendum viij.

De admonitione, et correctione fratrum. Cap. X.

FRatres, qui ſunt Miniſtri, & ſerui aliorum fratrum, viſitent, & moneant fratres ſuos, & humiliter, & charitatiuè corrigant eos, non præcipientes eis aliquid, quod ſit contra animam ſuam, & Regulam noſtram. Fratres verò, qui ſunt ſubditi, recordentur, quòd propter Deum abnegauerunt proprias voluntates. Vnde firmiter præcipio eis, vt obediant ſuis Miniſtris in omnibus, quæ promiſerũt Dño obſeruare, & non ſunt contraria animæ ſuæ, & Regulæ noſtræ. Et vbicunque ſunt fratres, qui ſcirent, & cognoſcerent ſe non poſſe Regulam ſpiritualiter obſeruare, ad

Monitio ad bonum agendum ix.

Monitio ad bonum agendum. x.

præceptum eminens.

Æquipollet præcepto.

ad ſuos Miniſtros debeāt, & poſſint recurrere. Miniſtri verò charitatiuè, & benignè eos recipiant, & tantam familiaritatem habeāt circa ipſos, vt dicere poſsint eis, & facere, ſicut Dñi ſeruis ſuis. Nā ita debet eſſe, quòd Miniſtri ſint ſerui omnium Fratrum. Moneo verò, & exhortor in Dño IeſuChriſto, vt caueant Fratres ab omni ſuperbia, vanagloria, iniuidia, auaritia, cura, & ſollicitudine huius ſæculi, detractione, & murmuratione. Et non curēt neſciētes literas, literas diſcere; ſed attendant, quod ſuper omnia deſiderare debent; habere Spiritū Domini, & ſanctam eius operationem orare ſemper ad Deum puro corde, & habere humilitatem, & patientiam in perſecutione, & in infirmitate; & diligere eos, qui nos per ſequuntur reprehendunt, & arguunt; quia dicit Dominus; Diligite inimicos veſtros, & orate pro perſequentibus, & calumniātibus vos. Beati, qui perſecutionem patiuntur propter iuſtitiam, quoniam ipſorum eſt Regnum cælorum. Qui autem perſeuerauerit vſque in finem, hic ſaluus erit.

Monitio ad bonum agendum xj.

Monitio ad malum vitandum v

Monitio ad malum vitandum vj.

Monitio ad bonum agendum xij.

Quòd

Quòd fratres non ingrediantur Monasteria Monacharum. Cap. XI.

PRæcipio firmiter fratribus vniuersis ne habeant suspecta consortia, vel cõsilia mulierum, & ne ingrediantur Monasteria Monacharum; præter illos, quibus à Sede Apostolica concessa est licentia specialis. Nec fiant compatres virorum, vel mulierum, ne hac occasione inter fratres, vel de fratribus scandalum oriatur.

Præceptum eminens.

Præceptum eminens

Præceptum eminens

De euntibus inter Saracænos, & alios infideles. Cap. XII.

QVicũque fratrum, diuina inspiratione, voluerint ire inter Saracænos, & alios infideles, petant indè licentiam à suis Ministris Prouincialibus. Ministri verò nullis eundi licentiã tribuãt, nisi eis, quos viderint esse idoneos ad mittendum. Ad hæc per obedientiam iniungo Ministris, vt petant à Domino Papa vnũ de Sãctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, qui sit Gubernator, Protector, & Corrector istius Fraternitatis; & semper subditi, & subiecti pedibus eiusdem S.R.E. stabiles in Fide Catholica, paupertatem, & humilitatem, & sanctum Euãgelium Domini nostri

Regulæ libertas vj.

Præceptum eminens.

ſtri Ieſu Chriſti, quod firmiter promiſimus, obſeruemus.

Confirmationis Regulæ Concluſio.

NVlli ergò omninò hominum liceat hanc paginam noſtræ cōfirmationis infringere, vel ei auſu temerario cōtraire. Si quis autem hoc attentare præſumpſerit, indignationem omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum eius, ſe nouerit incurſurum. Datum Laterani tertio Kal. Decembris, Pontificatus Noſtri Anno Octauo.

Explicit Regula Fratrum Minorum.

IOSVE I.

NOn recedat volumen legis huius ab ore tuo, ſed meditaberis in eo diebus, ac noctibus; vt cuſtodias, & facias omnia, quæ ſcripta ſunt in eo: tunc diriges viam tuam, & intelliges eam.

AD GALAT. VI.

Quicunque hanc Regulam ſequuti fuerint pax ſuper illos, & miſericordia.

INCIPIT

TESTAMENTVM

Beati Patris Noſtri

FRANCISCI

DOminus dedit mihi Fratri Franciſco ita incipere facere pœnitentiam, quia cũ eſſem in peccatis, nimis videbatur mihi amarum videre leproſos; ſed ipſe Dominus conduxit me inter illos, & feci miſericordiam cum illis. Et recedente me ab ipſis, id, quod videbatur mihi amarum, conuerſum fuit mihi in dulcedinem animæ, & corporis. Et poſtea parum ſteti, & exiui de ſæculo; & Dominus dedit mihi talem fidem in Eccleſijs, vt ita ſimpliciter adorarem, & dicerem. Adoramus te ſanctiſsime Domine Ieſu Chriſte hic, & ad omnes Eccleſias tuas, quæ ſunt in toto mundo, & benedicimus tibi, quia per ſanctam Crucem tuam redemiſti mundum. Poſtea Dominus dedit mihi tantam fidem in Sacerdotibus, qui viuunt ſecundum for-

mam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, propter Ordinem ipsorum, quod si facerent mihi persecutionem volo recurrere ad ipsos. Et si haberem tantã sapientiam, quantam Salomon habuit, & inuenirem pauperculos Sacerdotes huius sæculi; in Ecclesijs, in quibus morantur, nolo prædicare contra voluntatem ipsorum; & ipsos, & omnes alios volo timere, amare, & honorare sicut dominos meos; Et nolo in ipsis considerare peccatum, quia filium Dei discerno in eis, & domini mei sunt. Et propter hoc facio, quia nihil video corporaliter in hoc sæculo de ipso altissimo filio Dei, nisi sacratissimum corpus eius, & sanctissimũ sanguinẽ suum, quem ipsi conficiunt, & ipsi soli alijs administrant. Et hæc sanctissima mysteria super omnia volo honorare, & venerari, & in locis pretiosis collocare. Sanctissima verò nomina, & verba eius scripta, vbicunq; inuenero in locis illicitis, volo colligere, & rogo quòd colligantur, & in loco honesto collocentur. Et omnes theologos, & qui ministrant nobis sanctissima verba diuina debemus honorare, & venerari, sicut qui ministrãt nobis spiritum, & vitam. Et post quàm Dominus dedit mihi de fratribus, nemo ostẽdebat mihi quid deberẽ facere; sed

ſed ipſe Altiſsimus reuelauit mihi, quod deberem viuere ſecundum formam ſancti Euangelij. Et ego paucis verbis, & ſimplicibus feci ſcribi, & Dominus Papa confirmauit mihi. Et illi, qui veniebant ad recipiendum vitam iſtam, omnia, quæ habere poterant, dabant pauperibus. Et eramus contenti tunica vna intus, & foris repetiata, cum cingulo, & brachis, & nolebamus plus habere. Officium dicebamus nos Clerici ſecundum alios Clericos. Laici dicebant Pater noſter. Et ſatis libenter manebamus in Eccleſijs. Et eramus idiotæ, & ſubditi omnibus. Et ego manibus meis laborabam, & volo laborare, & omnes alij fratres firmiter volo, quòd laborent de laboritio, quod pertinet ad honeſtatem; & qui neſciunt, diſcant; & non propter cupiditatem recipiendi pretium laboris, ſed propter bonum exemplum, & ad repellendam otioſitatem. Et quando non daretur nobis pretium laboris, recurramus ad menſam Dñi, petendo elemoſynas oſtiatim. Salutationem mihi Dñs reuelauit, vt diceremus; Dominus det tibi pacem. Caueant ſibi fratres, vt Eccleſias, & habitacula, & omnia alia, quæ pro ipſis conſtruuntur, penitus nõ recipiant, niſi eſſent ſecundum

sanctam paupertatem, quam in Regula promisimus, semper ibi hospitantes tanquam aduenæ, & peregrini. Præcipio firmiter per obedientiam fratribus vniuersis, quòd vbicunque sunt, non audeant petere aliquam literam in Curia Romana, per se, vel per interpositam personam, neque pro Ecclesia, neq. pro aliquo loco, neque sub specie prædicationis, neque pro persecutione suorum corporum; sed vbicunque non fuerint recepti, fugiant in aliam terram, ad faciendum ibi pœnitentiam cum benedictione Dei. Et firmiter volo obedire Generali Ministro, & illi Guardiano, quem sibi placuerit mihi dare, & ita volo esse captus in manibus suis, vt non possim ire, vel facere vltra obedientiã, & voluntatem suam, quia Dñs meus est. Et quamuis sim simplex & infirmus, tamen volo semper habere Clericum, qui mihi faciat officiũ, sicut in Regula continetur. Et omnes alij fratres teneantur per obedientiam obedire Guardianis suis, & facere officium secundum Regulã, & qui inuenti essent, qui non facerent officiũ secundum Regulam, & vellent alio modo variare, aut non essent catholici; omnes fratres, vbicunq. sunt, per obedientiã teneãtur, quod

vbi-

vbicunque inuenerint aliquem ipsorum, proximiori Custodi illius loci, vbi ipsum inuenerint, debeant præsentare. Et Custos teneatur per obedientiam ipsum fortiter custodire, sicut hominem in vinculis, die, noctuq. ita quòd non posit eripi de manibus suis, donec propria persona sua, ipsum representet in manibus sui Ministri. Et Minister teneatur firmiter per obedientiam mittere ipsum per tales fratres, qui die, noctuq. custodiant ipsum, sicut hominē in vinculis, donec representent ipsum coram Domino Ostiense, qui est Dominus Protector, & Corrector istius Fraternitatis. Et non dicant fratres, hæc est alia Regula; quia hæc est recordatio, admonitio, & exhortatio, & meum testamentum; quod ego Frater Franciscus paruulus vester facio vobis fratribus meis benedictis; propter hoc, vt Regulam, quam Domino promisimus, melius catholicè obseruemus. Et Generalis Minister, & omnes alij Ministri, & Custodes, teneantur per obedientiam in istis verbis nō addere, vel minuere. Et semper hoc scriptum habeant secū iuxta Regulā. Et in omnibus Capitulis, quæ faciunt, quando legūt Regulam, legāt & ista verba. Et omnibus fratribus meis, clericis,

&

& laicis præcipio firmiter per obediẽtiam, vt non mittant glossas in Regula, nec in istis verbis, dicendo, ita volunt intelligi; sed sicut Dñs dedit mihi purè, & simpliciter dicere, & scribere Regulam, & ista verba, ita simpliciter, & purè, sine glossa intelligatis, & cũ sancta operatione obseruetis vsq. in finẽ. Et quicunq. hæc obseruauerit, in Cælo repleatur benedictione altissimi Patris cælestis, & in terra repleatur benedictione dilecti filij sui, cũ sanctissimo Spiritu Paraclito, & omnibus Virtutibus Cælorũ, & omnibus Sanctis. Et ego frater Franciscus paruulus vester, & seruus, quantumcunque possum; confirmo vobis intus, & foris istam sanctissimam benedictionem. Amen.

Explicit Testamentum B.P. Nostri Francisci.

Laudes Testamenti præcedentis ex Firmamento trium Ordinum, par. 1. fol. 17.

O Testamentum pacis, Testamentum nulla obliuione delendum, nulla dedignatione spernendum, nulla superordinatione contraria mutandum. Testamentum non morte testatoris, sed immortalis vitæ condonatione sancitũ. Beatus, qui non spernit, vel abijcit charitatis incorruptibile Testamentum, fertile humilitatis fœudum, desiderabilem paupertatis thesaurum, tanti Patris sibi traditione legatum.

DELLA

Della pura osseruanza della Regola, alla quale sono obligati li Frati Reformati, e dell' vbbidienza, che si deue a' Prelati. Cap. I.

Vtti li nostri Statuti, & Ordinationi deuono esser fondati sopra li Capitoli della nostra Regola, e Precetti d'essa: perche dunque nel primo Cap. si tratta dell'osseruanza di essa Regola con quelle parole, *Regula, & Vita Fratrum Minorum hæc est, scilicet D. N. Iesu Christi sanctum Euangelium obseruare viuendo in obedientia, sine proprio, & in castitate*; secondariamente dell'vbbidienza, e riuerenza, che dobbiamo a' Prelati dell'Ordine, mentre soggiunse essa Regola: *Et alij Fratres teneantur Fratri Francisco, & eius successoribus obedire*, hauendo l' occhio ad ambedue questi precetti.

Oue debbono esser fondati li Statuti

Primieramente si commanda a tutti Reformati, che osseruino la Regola de' Frati Minori con quella purità, con la quale fù instituita dal nostro Serafico Padre San Francesco, e secondo le dichiarationi fatte da Nicolò Terzo, e Clemente Quinto, perche li nostri Reformati non ammettono alcun priuilegio relassatiuo da essa Regola; ma sono tenuti alla pura osseruanza di lei, come appare per le Bolle Pōteficie institutrici della riforma, cioè di Clemente VII. In suprema militantis Ecclesiæ specula, &c. di Gregorio xiij. Cum illius vicē, &c. e di Clemente viij. Pro iniuncti nobis, &c. e conseguentemēte alle sudette dichiarationi,

La Regola si deue osseruare prontamente cōforme alle dichiarationi di Nicolò iij. & Clemente v.

quali

quali in nessun modo sono rilassatiue: ma solamente dichiaratiue, dicendo essi Pontefici (che osseruandosi quanto in esse si contiene) semplicemente, perfettamente, e senza glossa; s'osserua la regola. E però commandiamo anco, che esse dichiarationi siano poste, e ligate con questi Statuti, e parimente si leggano ogni volta, che si leggeranno li presenti statuti.

Consideratio ni intorno al precetto dell' vbbidienza.

Quanto poi all'vbbidienza, si deuranno ricordare tutti li Frati, che'l principale, e più meritorio voto da loro fatto à Dio, è questo dell' vbbidienza: considerino anco l'essempio, che s'è degnato darci intorno a questo precetto l'istesso figliuol di Dio, che più tosto volse elegger lo morte, che disubbedire all'eterno suo Padre: tenghino similmente sempre fisso nella memoria quanto frequentemēte la Diuina scrittura ce lo commandi: *Obedite Præpositis vestris, melior est obedienza, quàm victimæ, &c.* e finalmente habbiano impresso nel cuore tanti essempi, che essa scrittura sacra apporta di castighi dati da Dio à transgressori dell'vbbidienza.

Heb. 13. 1. Reg. 15.

Pena della disubbidienza fatta al Padre Generale

Che s'alcuno per opposito fosse tanto scordeuole della promessa fatta à Dio, che disubbedisse al Padre Generale, sia carcerato per sei mesi, o sij punito più grauemente ad arbitrio di esso Padre Generale.

Pena della ribellione fatta al P. Gen. e delle parole ingiuriose, & irreuerēti.

Ex Vallis 4.

Se di più (il che Dio non voglia) gli fusse ribello, o gli dicesse parole ingiuriose, o irreuerenti, sia priuo di voce attiua, e passiua, per sei anni, e stia carcerato per sei mesi.

Pena de ribelli, & ingiurianti alli Superiori, e PP. graui.

Ex ibid. ibi.

S'alcuno commetterà simili delitti contro il Commissario, o Visitatore sia carcerato, & priuo di voto ad arbitrio del Padre Generale.

Se

Se contro il P. Custode, sia punito ad arbitrio di esso P. Generale, ò vero del P. Commissario col consenso del Diffinitorio, se contro il Guardiano, ò Vicario, ò qualche Padre della Riforma, sia punito delle sudette pene, conforme alla qualità del delitto dal P. Custode.

Chi non vorrà esseguire la penitenza impostali dal Superiore locale possa esser carcerato da esso Superiore locale, col conseglio però, e consenso de' Discreti del Conuento, quantunque non fosse proceduta la trina ammonitione.

Del modo di riceuere li Nouitij, della loro educatione, e professione; della qualità, e forma di vestimenti de' Frati, che vengono dalla fameglia, e de' giouani professi. Cap. II.

Conditioni di quelli, che s' hanno da riceuere alla Religione.

DOuendosi nella recettione de' Nouitij talmente hauer riguardo di accettar le persone per lor profitto spirituale, ch'anco principalmente s'habbia l' occhio al mantenimento, e decoro della Religione senza la cui osseruanza, poco, ò niun profitto si può sperare da quelli, che sono riceuuti: Tali Giouani si deueranno prima esaminare; se in loro se ritrouano le conditioni requisite, & determinate dalla Bolla di Sisto V. cioè, che siano nati di legitimo matrimonio. Secondo, che non habbino commesso homicidio, lattrocinio, ò altri somiglianti delitti. Terzo, che non siano banditi. Quarto, che non siano agrauati da debiti, quali eccedano la possibiltà delle facoltà loro. Quinto, che non siano obligati à render conto per amministration

de'beni, ò denari altrui, perche à chi mancasse vna di queste conditioni, non patria esser riceuuto all'Ordine.

Clemēt. vij. Paolo iij. Greg. xiij.

Oltre di questo s'hà da auuertire, che nessuno può esser ammesso all'habito della nostra Religione, qual sia descendente da Hebrei, ò Mori, ò vero da quelli Heretici, li corpi, ò statue de'quali sono state brugiate sin'alla quarta generatione; come vien commandato da altre Constitutioni Apostoliche.

Conditioni de' Nouitij ordinate dalla Religione

Deuono hauer di più altre conditioni, cioè, che siano fedeli Cattolici, non sospetti d'alcun' errore, non legati con Matrimonio, sani di corpo, pronti d'animo al seruigio di Dio, liberi di cōditione non notati d'alcuna publica infamia, e d'età di sedici anni compiti, almeno, e (se saranno riceuuti per Chierici) che intendino bene la lingua latina, & non hauendo riceuuto il Sacramento della Confirmatione, la riceuano auanti la professione.

Cōditioni di quelli, chi si riceuono p laici.

Ex Vallis

Quali conditioni tutte deuranno hauer non solo li riceuti per Chierici; ma quelli ancora, che si riceueranno per laici, eccetto la sufficienza della lingua latina, e l'età; non douendosi riceuer'alcun per laico, che non habbia almeno venti anni compiti, nè più di trenta, eccetto, che se fosse persona di tal conditione, che la sua recettione douesse apportare molta edificatione al secolo, e decoro alla Religione, e s'alcun Custode con suoi Discreti Custodiali, ò altri, à ciò, de iure, deputati riceueranno alcuno, che non habbia tutte le sudette conditioni siano priui dell'vfficio loro, ò puniti d'altra pena graue, ad arbitrio del Superiore.

Pena di chi riceue alcuno senza le douute conditioni.

La ricettione de'Nouitij deue farsi ordinariamente dal P. Custode, e suoi Discreti Custodiali in Capitolo, ò Congregatione capitolare; non dimeno per concessione fattaci da Clemente viij. si possono anco riceuere frà l'anno dal P. Custode col vnanimo consenso di due Discreti Custodiali, e di due Guardiani, de'quali Nouitij riceuuti in questo modo fuori di Capitolo, e Congregatione deue il P. Custode darne relatione nel primo Capitolo seguente sotto pena della priuatione di voto, come appare per Oracolo viuæ vocis, che si conserua nell'Archiuio del Conuento di S. Francesco di Roma.

Da chi, e quando si deuono riceuer li Nouitij.

Si deue dar relatione de' Nouitij riceuuti frà l'anno.

Ex Vallis c. 7

Non possa esser riceuuto nessun Frate d'alcuna Religione senza licenza del P. Generale, & essendone riceuuto alcuno, faccia il Nouitiato, come gl'altri, che vengono dal secolo.

Frati d'alcuna Religione faccino il nouitiato.

Ex Statutis reformationis.

S'auuerta, che li Padri Cappuccini non possono trasferirsi alla nostra Religione, come ne anco li nostri Frati alla loro, essendo stato dichiarato, che la Bolla di Sisto Quinto resta nel suo vigore.

Ex Constit. Clement. iv. & Sixti iv.

Quelli, che riceueranno l'habito della nostra Religione, potranno esser assoluti dalli Prelati, e loro Vicarij per auttorità Apostolica da tutte le censure, e pene Ecclesiastiche, & anco dispensati dall'irregularità, e subito entrati nell' Ordine douranno fare la confessione generale de'suoi peccati.

Li Nouitij possino esser assoluti da censure, e pene, e dispensati nell'irregolarità.

Intorno all'educatione de'Nouitij, si determina, che per i Nouitiati s'eleghino Conuenti ritirati, & atti allo spirito da deputarsi nelli Capitoli, ò Congregationi capitolari, fuori de' quali Nouitiati formali non possa esser tenuto

Nouitij non stijno fuori de' Nouitiati formali.

longo tempo alcun Nouitio, non potendosi cu. ſtodire, & ammaeſtrare con la debita cura, e diligenza.

Conuenti de Nouitiati Maeſtri di Nouitij, e loro educatione.

Ne gli ſteſsi Capitoli, e Congregationi con molto conſeglio s'eleghino per Maeſtri de' Nouitij perſone di coſtumi graui, di vita prouata, e di competente ſcienza, e non minor d'anni 35. d'età prudenti, zelanti, & inſieme diſcreti, quali habbiano continua cura de' nouitij Chierici, e laici, inſegnando loro con parole, & eſsempi la via del Signore, li buoni coſtumi, & il modo di conſeruare la purità del cuore, & inſieme la Dottrina Chriſtiana, li Precetti della Regola, e le cerimonie della Riforma. Almeno due volte la ſettimana li faccino confeſſare, e riceuer'il ſantiſsimo Sagramẽto; gli ammaeſtrino nel modo di combattere contro le tentationi, & inganni del Demonio; gl'inſegnino anco il Diuino Vfficio, di far quanto appartiene allo ſtato loro, & ſpecialmente ad eſſer diligenti, & vigilanti nello ſtudio dell'oratione, e ſanta diuotione; nel che s'vſarà particolarmente l'Inſtruttione de Nouitij di s. Bonauentura, & à ſimil'effetto non potranno li Nouitij nell'anno del nouitiato attendere à ſtudij ſcolaſtici.

Ex Vallis cap. 16.

Come, e doue li Maeſtri hanno da penitentiare li Nouitij.

Li Maeſtri de' nouitij (ſe non ſono Guardiani) potranno penitentiare eſsi nouitij, ma non in Refettorio, preſente il Guardiano con penitenze publiche, manifeſtaranno però li difetti loro ad eſſo Guardiano, qual ſarà in libertà di penitentiarli, e commettere ad eſſo Maeſtro, che gl'imponghi lui le penitenze.

Ex ſtatutis Reformationis cap. 6.

Cuſtode nõ ſuſtituiſca il Maeſtro de' Nouitij.

Se fuori di Capitolo, ò Congregatione capitolare ſarà neceſſario ſoſtituire alcun Maeſtro dei

Ex Vallis 16.

de i Nouitij, il P. Custode non lo possa fare senza il consiglio de' Descriti Custodiali.

Ibidem.

Quello, che sarà constituito Maestro de i Nouitij sia tenuto vbbidire, e chi senza legitima causa da prouarsi dal Discretorio, ricusarà tal' vfficio pertinacemente, sia priuo di voce attiua, è passiua per sei anni.

Non si recusi d'esser Maestro.

Ex Reform. cap. 2.

Senza gran necessità non si mandino li nouitij fuori del Conuento, & occorrendo mandarne alcuni se gli assegni Compagno graue, & essemplare, al quale douranno vbbedire, come à loro Maestro, finche ritornino al Conuento.

Nouitij non vadino fuori.

Ex Reform. cap. 2.

S'alcun Sacerdote [illegible] riceuuto all' habito nel tempo del nouitiato, non gli sia permesso, ch'ascolti confessioni, ne di secolari, ne di Frati, e sia tenuto fare le mortificationi, che ordinariamente fanno gl'altri Nouitij.

Nouitij Sacerdoti non confessino.

Non parlino li Nouitij con secolari senza espressa licenza del Maestro, ò Guardiano, e senza esserui presente vno di loro, ò altri da deputarsi dal Guardiano, e senza licenza, ne anco parlino con Religiosi professi.

Nouitij non parlino senza licenza.

Ex eisdem.

Ne si permetterà, che li Nouitij entrino in Cella d'alcun Frate, eccetto del Guardiano, e Maestro de' Nouitij; e ciò con la porta, che liberamente se possa aprir di fuora, ne alcun Frate, eccetto li nominati, possino entrar in Cella de' Nouitij, e chi contrauerrà, mangi in terra pane, & acqua per ciascheduna volta.

Nouitij non entrino in Cella d'alcũ Frate, & ne alcun Frate entri in Cella de Nouitij.

Le pezzette, che s'attaccaranno a' cappucci de' Nouitij siano longhe vn palmo.

Lunghezza di pezzette.

Ex eisdem.

Non si mutarà Nouitio alcuno da vn luogo all'altro frà l'anno, se non per causa d'infermità, e

Non si mutino li Nouitij frà l'ãno.

tà, e per altra vrgente cagione, & in tal caso doue sarà dimorato intorno à sei mesi si piglino li voti de'Frati, & non hauendo in fauor la maggior parte, siano mandati via senz'altro.

e doue saranno stati da sei mesi, si raccogliano le voci.

Nessun Frate s'ingerisca nella distributione de'beni delli Nouitij; ma da tutti s'osserui quãto ordina in ciò Clemente V. chi contrafarà se sarà Superiore, sia priuo dell'vfficio suo, e se suddito sia castigato, come proprietario.

Nessuno s'intrometta nella distribution de'beni delli Nouitij.

Ex eisdẽ, & ex Vallis 18 & ex Clem. de Parad. §. Nos autem.

Acciò la volontà de'Nouitij sia in tutto libera, non ardisca nessun Frate con molte preghiere, e promesse, & altri modi simili indurgli à far professione, & li transgressori siano priui di voce attiua, e passiua per tre anni.

Non s'induchino à far professione con straordinarie diligẽze.

Et molto meno ardirà il Custode, Guardiano, Maestro de'Nouitii, e qualunque altro Frate impedire li vocali dal dar'il voto a'Nouitij, ò distorli con subornationi, ò con tali modi indebiti indurli à votare, ò in qualsiuoglia altra maniera ingiusta impedir, che qualche Nouitio non faccia professione, ò indebitamente oprare, che la facci, come sarebbe per essempio, se'l Custode per tal'effetto lo mutasse da vn luogo ad vn'altro, &c. e li transgressori, se sono Superiori ipso facto siano priui de'loro vfficii, e l'altri siano priui di voce attiua, e passiua per sette anni, e castigati anco più grauemente ad arbitrio de'Superiori.

Pena di quelli, che indebitamente impediscono, ò affrettano la professione.

Ex Reform. c. 2. & Vallis 19.

Nell'anno del Nouitato ogni quattro mesi ciaschedun Nouitio sia dal P. Guardiano esposto à voci secrete de'Frati del Conuento, e se la prima, e la seconda volta alcun di loro, non sarà giudicato buono per la Religione dalla maggior parte de i vocali, il detto Guardiano sia te-

nuto darne ſubito auiſo al Padre Cuſtode, quale darà ordine, che ſia mandato via dalla Religione, ſe per cauſe vrgentiſsime non giudicaſſe douerſi far'altrimente.

Ex Vallis 19. & ex Refor.

Nouitij non faccino profeſſione, ſe nō ſanno la regola, & il diuino vfficio.

Neſſun Nouitio potrà eſſer ammeſſo alla profeſsione, ſe non ſaprà à mente la Dottrina Chriſtiana, li Precetti della Regola, l'Equipollenti, e quelli, c'hanno forza di precetto, & oltre ciò, (eſſendo Clerico) ſe non ſaprà ordinare l'Vfficio Diuino; e chi altrimente riceuerà alla profeſsione ſia ſoſpeſo dal ſuo vfficio, ò con altra pena caſtigato ad arbitrio del Superior maggiore; E ſe il Maſtro de'Nouitii hauerà mācato d'inſegnarli tal coſe, ſia priuo dell'vfficio di Maeſtro.

Quanti voti biſogninoper profeſſare al Nouiuo, & in caſo di qualche mancamento; che ſi deue fare?

Ex Vallis 18.

Nel riceuere li voti delli Nouitii, c'hanno finito l'anno della probatione, s'ad alcun mancarà la maggior parte d'eſsi voti, ſia ſenz'altro cauato dalla Religione, eſſendo vguali ſe ne dourà far conſapeuole il P. Cuſtode, qual ben conſiderata la qualità de' Vocali, & armato di zelo di Dio, ò l'ammetterà alla profeſsione, ò gl'allungherà eſſa profeſsione, & in ſomma farà conforme alle leggi, e quanto le detterà la conſcienza.

Ex Vallis 18. & 20.

Come il Nouitio ſi deue ſpropriare auāti la profeſſione, & armarſi delli ss. Sacramenti.

Auanti ch alcun Nouitio faccia la profeſsione ſia ſpropriato da qualunque coſa, e non potrà per teſtamento, ò altro modo laſciar per ſe coſa alcuna. Deurà anco con feruente diuotione, e ſpirito confeſſarſi, e riceuere la ſantiſsima Communione, & vltimamente in mano del Prelato farà la profeſsione nel modo preſcritto nel fine di queſti Statuti.

Solennità da vſarſi nella

Tal profeſsione ſe deurà far' in Chieſa alla pre-

professione de'Nouitij. Memoria della professione fatta da Nouitij.

presenza de'Frati congreganti, qual modo anco s'osserui nella recettione dell' habito; e d'essa professione, si farà memoria nel libro à ciò deputato, con notar'il giorno, mese, & anno, nel qual sarà fatta, & oltre ciò dell' età di esso profitente con sottoscrittione sua, e di tre altri Frati. di quelli, che son presenti, accioche se col tempo se pentisse non alleghi per scusa de'suoi peccati, che non è professo, ò che non haueua il tempo, ò simili altre scuse; Nel qual libro anco vogliamo si scriua il giorno, nel qual prese l'habito.

De'Frati, che vengono dalla Famiglia.

Frati della famiglia come deuono esser riceuuti, e inclusi.

LI Frati, che passano dalla Famiglia alla Riforma, siano riceuuti, conforme al Decreto della Sacra Congregatione, fatto d'ordine di N. S. VRBANO VIII. quest'anno 1628.

Subito, che saranno entrati nella Riforma siano dal P. Custode spropriati di cose superflue, & esse cose siano poste in deposito sin'al fine dell'anno, & in caso c' habbiano da ritornar'alla Prouincia, non sia obligato il Custode render'à lui tali superfluità; ma più tosto al suo Padre Ministro, e s'ad esso Custode venisse in notitia, che detto Frate hauesse robba in mano de secolari, sia ammonito, e se quanto prima non le farà venire in mano del Custode, sia senz'altro rimandato alla fameglia.

Se hanno alcuna cosa in mano de' secolari, che se hà da fare?

Nell'anno della deliberatione non hauranno voto alcuno nell'elettioni, ne tampoco nella recettione de' Nouitii alla professione, se gia qualche riforma in spetie non hauesse l'vso in

Il primo anno non hanno voto.

con-

contrario, quanto però al voto per la recettione de' nouitij alla professione.

Il primo anno non potranno confessare, nè secolari, nè Frati Reformati, nè anco il P. Custode possa darle simil facoltà.

Modo, & Forma di vestire.

PErche l'vniformità dell'esteriore dà segno anco della conformità de gl'animi: tutte le nostre Custodie, e ciaschedun Frate d'esse vsaranno per quanto più sarà possibile l'infrascritto modo nel vestire.

La materia de' panni sia così vile, e bassa, che escluda ogni sontuosità per quanto comporta la varietà de' Paesi, come dichiara Clemēte Quinto, & essi panni siano tessuti cordellati, & a tal'effetto si commanda sotto pena di priuatione di voce attiua, e passiua per sette anni a ciaschedun Frate di qualunque conditione, ò qualità se sia, che non si vesta di panno, che non sia approuato dal suo Custode, qual Custode deurà esseguir quanto sopra, sotto pena di priuatione del suo vfficio.

Viltà de' vestimenti.

Clement. V. art.4.
Ex Reform.

Ne si vesta di panno, che non sia approuato dal Custode

Custode habbi cura nella viltà, e color di vestimenti.

In quelle Custodie, doue sarà commodità di cercar le lane, li Custodi vsaranno diligenza di farle cercare per la communità della Custodia.

Si facci la questa della lana.

In quelle Custodie, doue non son'instituite botteghe da far li panni haurà diligente cura il Custode di farle introdurre quanto prima in Conuenti a ciò più opportuni, e bisognando alcun sussidio per far li panni, se farà vna tassa dal Capitolo custodiale; acciò qualunque

S' instituiscano le Botteghe.

Contribuiscano li Conuenti.

Conuento habbia da contribuire quella portione, che da detto Capitolo sarà determinata.

Ex eisdem.

Forme di vestimenti.

La forma di vestimenti sarà tale; l'habito arriui alla parte superiore de piedi, la tunica sia alquanto più corta, la larghezza dell' habito non ecceda communemente tredici palmi, nè sia meno di dodeci. A' còrpolenti se potrà aggiungere quel, che ragioneuolmente bisognarà; la tunica di larghezza sia come di sopra, le maniche dell' habito siano seguite senza larghezza straordinaria nel mezzo, nè di longhezza passino la prima giuntura della mano; la larghezza nella parte della mano, non arriui ad vn palmo, e nell'altra due.

Quelle della tunica siano alquanto più scarse. Il capuccio dalli lati, non giunga per vn dito alla giuntura delle spalle; ne sia più stretto, la lunghezza della parte di dietro non giunga alla corda per tre dita, ne sia meno; dalla parte del petto sia tirato, rotondo a proportione delle spalle, e soprauanzi, innanzi la fronte conueneuolmente: Non se faccino se non due pieghe dauanti, e due, ò tre di dietro l'habito.

A ciaschedun sia assegnato il suo mantello, e n'habbi cura come delli sudetti panni, la lunghezza d'esso sia presa al dorso del Frate, & arriui al ginocchio, ma non lo passi, e li mantelli, che eccedono, ò mancano siano ridotti alla detta misura.

Ex eisdem.

Pena del Custode se trasgredisce detta Forma.

S'alcun Custode contrafarà circa la forma prescritta di vestimenti sia sospeso dal Custodiato per vn'anno, e se sarà suddito sia priuo per due anni di voce attiua, e passiua.

Non si dor-

Nessun Frate sia ardito dormire senz'habito, corda,

corda , e mutande , e ciaſchedun dorma ſopra il pagliariccio ſemplice , con capezzale di paglia, (ſe però alcuno con licenza del Superiore non dormiſſe sù le tauole , e ſtuole) e neſſun profeſſo porti il capuccio ſcuſcito dall' habito , e chi d'alcuna di queſte coſe foſſe trouato traſgreſſore per la prima volta faccia la diſciplina in communità de'Frati , & eſſendo trouato altroue difettoſo , ſia più grauemente punito ad arbitrio del ſuo Guardiano, e Cuſtode, .

ma ſenz' habito.

Si dorma sù la paglia.

Non ſi porti capuccio ſcuſcito.

Pena de'traſgreſſori.

Le corde ſiano di canepe , e non d' altra materia , groſſe ſenza curioſità , e così ſemplici , e non curioſe ſaranno le correggie de'zoccoli,ſotto pena della diſciplina .

Corda, e correggie ſemplici.

Qualunque Frate terrà pezzette di tela , ò di lana ſenza neceſsità , e licenza del Cuſtode , ò ſenza l' isteſſa licenza terrà cappello , e coſe ſimili , farà la diſciplina in communità de' Frati per tutto il Miſerere . Eſsi Guardiani però ſaran tenuti proueder ſimili coſe per li biſogni con miglior modo , che potrà , conſiderata la noſtra pouertà . E chi per viaggio vorrà portare il Cappello, non ſi porti, ſe non di paglia , e ſi leuino totalmente quegli di feltro .

Pezze di lino ò lana quando ſiano prohibite, e quādo conceſſe.

Come deuono da Guardiani eſſere prouiſte.

Niun Frate ſenza neceſsità , e licenza eſpreſſa ardiſca di portar pianelle , ſcarpe , ſcarpini , nè beretta in luogo publico , e patente di qualſiuoglia ſorte, ſotto pena di mangiare in terra pane, & acqua , con tener'auanti quella coſa , nella quale hauerà traſgredito, che ſe la ſeconda volta ſarà trouato traſgreſſore , ſia priuo di voce attiua , e paſsiua per due anni .

Ex eiſdem.

Non ſi portino calceamēti, nè beretta.

Le mutande,e fazzoletti ſiano tenuti in communità , & diſtribuiti a' Frati per ciaſchedun

Fazzoletti, e mutāde quāte, e come ſi concedano.

ſabbato, ò al meglio, che ſi potrà, conſiderata la diuerſità de' tempi, nelli quali con facilità difficilmente li panni ſi poſſon' aſciugare. E doue non fuſse tal conſuetudine, non ſi concedano più di trè mutande, e quattro fazzoletti per ciaſcun Frate.

Communità di panni.

Il Cuſtode, e Guardiani hauranno diligente cura, che le communità de' panni ſiano ben prouiſte, dalle quali ſi potranno pigliar li panni vecchi per l'eſtate, reportandoci li noui, & d'inuerno li noui, riportandoci li vecchi: Et il Communiero ſia obligato pulirli, e raccommodarli diligentemente, e chi contrauerrà ad alcune di dette coſe, il Cuſtode caſtighi di pena di diſciplina li ſuoi ſudditi. Et habbia ſpecial cura, che ſi mantenghino le communità, acciò non s'introduca la proprietà nelle Riforme.

Pena di poca cura della communità.

Neſſun Frate così Guardiano, come ſuddito potrà ſenza licenza del P. Cuſtode dar via panni della Communità, ò a ſe aſsegnati à perſona veruna fuori dell'Ordine, benche fuſſero tertiarie ſotto pena di priuatione al Guardiano, & al ſuddito di proprietario. Non ſi niega però, che li Guardiani col conſeglio de' Diſcreti del Conuento poſſano concedere a perſone diuote, e principalmente a moribondi habiti vecchi; acciò ottenghino le gratie conceſſeli dalli Sommi Pontefici.

Tutti li Frati ſi radano almeno ogni tre ſettimane, e la tonſura, così de' Chierici, come de' laici ſi faccia ſempre vn dito ſopra l'orecchie, e chi contrafarà ſia caſtigato dal Guardiano di pena di diſciplina, tanto il Frate raſo, ſe ci haurà colpa, quanto il Barbiero, & oltre la penitenza

Forma della Cherica, & tonſura delli laici.

tenza subito se riformi la tonsura, come sopra. La Corona de' Chierici (per li quali, in questi casi s'intendono anco li Sacerdoti) non sia più grande di tre dita, ne meno di due.

Di Chierici, e di Sacerdoti.

De' Giouani Professi.

LI Giouani professi, così Chierici, come laici siano da Guardiani mantenuti nell'istesse mortificationi, humiltà, e rigore, col quale furono tenuti nel nouitiato, almeno per tre altri anni seguenti, e qualunque Guardiano darà ad alcuno libertà, ò qualch'occasione di relassatione, ò non lo terrà mortificato con le penitenze, non sia reassunto nell'vfficio del Guardianato per cinque anni seguenti.

Giouani si mantēgano mortificati altrimēti siano castigati li Guardiani

Li Chierici in tutto il tempo del chiericato, e li laici per cinque anni compiti saranno obligati à dir la colpa in Refettorio ogni mattina, e far la disciplina ogni Venerdì per tutto questo tempo, e doue è laudabile consuetudine da fare tali mortificationi, più volte si mantenga.

Quāto tempo farāno la disciplina le 6. fer.

Circa il lauar le vasa, e piatti, s'osserui l'antica consuetudine di ciascuna Riforma: essortando tutti a questi atti d'humiltà.

Nè Cherici, nè laici, in tempo, che deuranno dir la colpa, come sopra, potranno scriuere, ò riceuere lettere, che prima non siano visti dal loro Guardiano; sotto pena di mangiar'in terra per ciascheduna volta.

Giouani nō scriuano, nè riceuino lettere, senza il Guardiano.

S'ordina, & commanda alli Custodi, che in nessun modo mandino all' ordinatione alcun Chierico; se non haueranno hauuto prima buona

Non si mandino Chierici all'ordina

tione ſenza buona relatione de' loro coſtumi.

buona relatione in ſcriptis dal Guardiano, e Diſcreti del Conuento, doue dimora, di ſua buona, e religioſa vita, e ſe non ſaranno eſſaminati, come diſpone la Bolla di Clemente viij.

Ex Vallis 25.

Tempo preſcritto per l'ordinatione.

Non poſſa eſſer promoſſo Chierico alcuno al Subdiaconato, ſe non hauerà compiti tre anni nella Religione, nè al Sacerdotio auanti, che n'habbino compiti ſei; E ſe alcun Cuſtode darà vbbedienza dell'ordinatione contro queſto ſtatuto ſia ſoſpeſo dall'vfficio ſuo, ad arbitrio de'ſuoi Superiori.

Laici non preſumano paſſar al ſtato clericale.

Neſſun riceuuto per laico poſsi paſſar'al ſtato clericale, ſe non con licenza del Capitolo generale; ſe però all'hora eſſaminato da Diffinitori Generali ſarà trouato idoneo, che ſe fuſſe alcun'altrimente promoſſo al Chiericato, benche al Sacerdotio ancora ſia priuo d'ogni honor clericale, e Sacerdotale, e non ſe permetterà che dichi vfficio da Chierico, e totalmente ſia redotto al mero ſtato laicale, ſecondo, che è diſpoſto per conſtitutioni Apoſtoliche.

Ex compēd. priuil. Leo. x ex verb laici Fratres, & Vallis c. 2.

Quanto à queſto s'oſſerui il Decreto di Clemente viij.

Laici nō habbino libri.

Et acciò non gli caſchi alla mente tal pretendenza, ſe gli prohibiſce il tener qualunque libro ſenza eſpreſſa licenza del Cuſtode, eccetto la Regola con alcun libro ſpirituale.

Delli *Apoſtati*.

Chi s'intenda eſſer' apoſtata.

SI dichiara conforme alle noſtre antiche Conſtitutioni, che tutti quei Frati, che vſciranno fuori de' noſtri Conuenti contro l'vbbidienza, ò vero ſenza licenza del ſuo Superiore tacita, ò eſpreſſa, con l'habito, ò ſenza, col

Ex Salam. c. 2. & Vallis ex Conc. Trid. ſeſſ. 25. c. 4.

Com-

Compagno, ò ſenza, ſotto qualſiuoglia prete-ſto, ancorche d'andar'alla preſenza del ſuo Superiore; ſia apoſtata, e come tale debba eſſer punito.

Gl'Apoſtati ſi deuono publicare per ſcõmunicati e notar'al libro.

Ex Vallis

Se per inſtigatione del nemico alcun Frate apoſtataſſe, commandiamo al Superiore del luogo d'onde parte l'Apoſtata, che nella prima refettione, che ſegue preſente li Frati in publico Refettorio, lo denuntij, e publichi per ſcommunicato, e ſubito ne dia relatione al Cuſtode; acciò di tal'apoſtaſia ne facci mentione nel libro, che deue hauer' a ciò ſpecialmente deputato.

Ex Salam. c.2.& refor. c.7.

Pena degli Apoſtati.

Gl'Apoſtati ſiano caſtigati di pena di carcere per tre giorni, & anco per maggior tempo, conſiderata la qualità, e dilatione dell'apoſtaſia, e reſtarà priuo della voce attiua, e paſsiua per tre anni, & anco più, conſiderato quanto di ſopra, e mentre ſtà in carcere non tenga cappuccio; finita la prigionia, ò prima (ſe così parerà al Superiore) ſia menato in Refettorio, doue in communità de'Frati farà la diſciplina per tutto il Miſerere; s'aſſoluerà ſollennemente nella forma infraſcritta, e mangerà in terra pane, & acqua, poi ſe ſarà compito il tempo della carcere ſe gli renda il cappuccio. Ma perda la precedenza della Religione per vn'anno, conforme lo ſtato ſuo: cioè ſe è Sacerdote trà Sacerdoti, ſe Chierico trà Chierici, e ſe laico trà laici.

Moltiplicate l'Apoſtaſie, ſi moltiplica la pena

Chi moltiplicarà l'Apoſtaſia, gli ſia raddoppiata la pena, & priuatione, & anco la perdita della precedenza, che s'arriuarà ad apoſtatare tre volte ſia perpetuamente priuo di tutti gli at-

ti le-

ti legitimi, e non possa esser reintegrato, se non nel Capitolo Generale, doppo, che per lungo tempo sarà isperimentata gran mutatione, e bontà di vita.

Li Apostati, non posson esser mandati altroue, che alla sua custodia dopo essere assoluti.

Ex Vallis 32

Nessun Guardiano, nè Custode, sotto pena della priuation del suo vfficio, habbia ardire di ritener' alcun' Apostata; ma sia obligato assoluerlo, e dopoi hauerlo tenuto tre giorni in carcere rimandarlo alla sua Custodia con lettere testimoniali della sua assolutione; ne lo potrà mandare alla presenza de i Prelati maggiori, ò alla Corte Romana, ò ad altro luogo, che alla sua Custodia, e facendo il contrario sia priuo, come di sopra.

Ibid.

Li Prelati generali, e Procuratore non s'intromettan se nō circa l'apostasia.

Ex Salam. 2 Vallis 32.

E se da se stessi ricorreranno al Procuratore di Corte, siano da lui puniti solo della pena dell' Apostasia, e quanto à gli altri delitti vogliamo, che siano castigati dalli Prelati Ordinarij, quali più chiaramente potranno conoscere le lor cause, & difetti.

Nō esca dal Cōuento, ò dalla Prouincia senza mostrar prima l'vbbidienza ottenuta.

Ex Vallis 32

S'alcun de' Frati otterrà vbbedienza dalli Prelati Superiori d'andarè ad alcuna parte, non possi vscir fuora del Conuento, ò vero della Custodia, sotto pena d'apostasia da incorrere ipso facto, se prima non haurà mostrato l'vbbidienza del Superiore Generale al Custode, e del Custode al Superior locale, che se per essere il Custode molto discosto, non si potrà facilmente hauere la sua presenza, all' hora bastarà mostrar la detta vbbidienza al Prelato locale in presenza de' testimoni, e per lettere notificar' al Custode la sua partita, e subito, che sarà ritornato alla Prouincia, sia tenuto darne notitia almeno con lettere al sudetto Custode.

Per

Ex refor. c. 7. & ex Salam. c. 3. Vallis 20

Non si tratti no negotij, ne si adi vagando per le case prima di presentarsi al Cõuento.

Per ouuiar' à molti abusi, & incommodi commandiamo sotto pena d'apostasia, che nessuno, quando arriua ad vna Città, ò Terra, doue sarà Conuento de' Reformati, ò dentro, ò vicino le mura possi andar' vagando per le case, ò trattar negotij, se prima non si presenta al Conuento.

Ex Salam. c. 2 Vallis 33. & reform. c. 7.

Passati doi mesi l'vbbidienza non esequita è inualida.

Qualunque terrà vbbidienza dal Custode, & anco dal Superior Generale d'andar fuori di Prouincia, se non la metterà in essecutione prima di due mesi, si dichiara quella esser' annullata, & inualidata, e però chi se ne seruisse incorra nella nota d'apostasia.

Ex Vallis cap. 30.

Non si vada altroue, ò per altra via, ne s'ecceda il tẽpo assegnato.

Dichiaramo di più, che chi haurà vbbidienza d'andar' in vn luogo, & andarà in vn'altro, ò per altra strada diuersa, ò vero eccederà il tempo assegnatoli senza graue necessità da giudicarsi dal Superiore incorrerà nella pena dell'apostasia.

Ex Bulla Six. V. ex reform. c. 7.

Frati sono obligati mostrar l'vbbidienza.

Et acciò più facilmente si possa venire in notitia delli Apostati, nessun Frate sia riceuuto in Conuento, se prima non sarà mostrata l'vbbidienza a' Superiori, eccetto non fussero conosciuti, ch'all'hora la douranno mostrare, dopò la prima refettione, se però oltre all'esser conosciuto, non fusse persona tanto graue, che non se ne potesse dubitare c'hauesse da essere apostata.

Ex Salam. c. 2 & refor. c. 7.

Guardiani nõ mandino Frati fuori delle queste sẽza gran necessità.

Non potrà alcun Superiore locale mandar fuora della questa del suo Conuento senza licenza del Custode, sotto pena di sospensione del suo vfficio: non dimeno s'auuenisse caso tanto vrgente, che non se ne potesse aspettar la licenza del Superiore senza gran danno de'

Frati, ò ſcandalo di ſecolari ; ſi dà facoltà, che poſsi mandarli con conſenſo de' Diſcreti del Conuento fra il ſpatio di due diete.

Il Vicario nõ eſca in aſſenza del Guardiano.

A finche non naſca confuſione ne' Conuenti s'ordina, che quando il Guardiano partirà dal Conuento, e ritornerà l'iſteſſo giorno, il Vicario non eſchi da eſſo, ſe non per caſo vrgente, & all'hora laſciarà cura ad alcun'altro Sacerdote, che più le parerà ſpediente ſecondo Dio.

Ex refor. c. 7.

Non s'incorporino in aliene Cuſtodie ſẽza requiſiti

Neſſun potrà incorporarſi in aliena Cuſtodia ſotto pena di carcere, ſe non ſarà dimorato in eſſa Cuſtodia vn' anno, e ſenza il conſenſo delli Cuſtodi d'ambedue le Cuſtòdie, ò vero di conſenſo del Superiore Generale, e incorporato precederà ſolo quelli, che ſaranno veſtiti doppo la ſua incorporatione, quando però tal'incorporatione ſarà fatta ad inſtanza dell'incorporato.

Del Diuino *Officio, Oratione mentale, Silentio,* Digiuno, *Paramenti, delle Culpe, e Diſcipline, e di non caualcare.* *Cap.* III.

IN ciaſcheduna coſa ſpirituale deuono li Religioſi eſſer feruoroſi, e diligenti, ma oltra modo deuono eſſer tali in quelli eſſercitij, che ſono mediatamẽte ordinati al Diuin ſeruigio, & eſſendo tale l'vfficio Diuino, & oration mentale, acciò col douuto ſpirito, e diuotione ſi eſeguiſcano, s'ordina inſtantemente quanto ſegue.

Modo di recitare l'officio Diuino.

Al ſentir del primo ſuono della Campana, tutti

tutti i Frati; non scusati da legitimo impedimento conuengano al Coro, & iui senza discorsi, ò mormorij, ma con ogni diuotione, silentio, e quiete stijno preparando il cuore al Signore, e poi con debita grauità, e sonora voce, e competente pausa dichino, ò cantino l' Hore Canoniche senza canti fratti, altrimente detti contrapunti, ò altrimente dissoluti, e stijno ben composti, non appogiandosi alle sedie, specialmente li giouani, & masśime al *Te Deum laudamus, Magnificat, Benedictus, & Nunc dimittis*; & in somma hauranno rispetto, e riuerenza al Signore nella cui presenza si trouano. E quelli, che saranno in tali cose diffettuosi, siano da' Superiori locali grauemente puniti, altrimente esśi negligenti a castigare sijno dell'istessa maniera puniti da' Custodi.

Ex refor. c. 3.

In Coro non si cõtrasti per Rubriche.

In Coro non si faccia contrasto di Rubriche, ma nelle cose dubiose stiano al parere del Rettore del Coro sotto pena della disciplina da farsi in communità de' Frati.

Ex refor. c. 3.

Offitij di diuotione.

Gli offici di deuotione, doue sogliono dirsi, si diranno con voce bassa, ma intelligibile, e distinta, specialmente quello della Madonna. Si potranno però lasciar' alcune feste conforme la consuetudine di ciascuna Riforma, & anco ne' luoghi de studij, ad arbitrio del P. Custode: ma quando l' officio della Madonna è d' obligo, nel Vespero, e Mattutino se dirà con voce alquanto più bassa, e se nell'altre con l'istessa voce, con la quale si dice l' officio del Signore.

Se diranno le Letanie della Madonna, doue, e quando è solito dirsi.

Pena di chi manca all' officio.

Qualunque Frate non impedito da offici publichi, ò d'altro legitimo impedimento non si trouerà all' hore Canoniche, e specialmente al Matutino sia obligato dir la sua colpa nella prima refettione, e per la prima volta dirà in Refettorio cinque Pater noster, e cinque Aue Maria, la seconda volta nell'istessa settimana lasciarà la piatanza, e chi sarà difettoso per ciascheduna volta farà la disciplina, e se li Guardiani saranno mancheuoli a dar queste penitenze, siano essi soggetti all'istesse pene.

Ex refor. ibi. Salam. cap. 3. Vallis 47.

Laici comparischino in Coro à suo tempo.

Et acciò meglio si possi sapere, chi conuiene in Chiesa, ò chi manca tutti li laici si presentaranno in Coro al principio del Matutino, & al T*e Deum laudamus*, quando si dirà, e quando nò al principio delle Laudi, e chi non comparirà, sia punito, come sopra dal Guardiano, altrimente sia egli punito dal P. Custode.

Ex refor. c. 3.

Nessun si parta senza licēza dalla Chiesa, e Refettorio.

Nessun Frate presuma partirsi dall'officio, ò vero oration commune, nè dal Refettorio in tempo della commune refettione senza licenza del Superiore, sotto pena arbitraria all' istesso Superiore.

In che hora si deue dire Matutino, e Prima.

Il Matutino se dica a mezza notte diuersamente, secondo la varietà de' tempi, non auanti cinque hore, nè più tardi di otto, sotto pena a' Superiori locali della suspension del loro vfficio. Prima si dirà d'estate al leuar del Sole: E l'inuerno all'aurora, se la freddezza de'luoghi non richiedesse altrimenti.

Ex refor. c. 3.

Si faccia l'officio del santiss. nome di GIESV, dell'Immaculata Concettione della Madre di Dio, e de tutti Santi del nostro Ordine con sue ottaue, e translationi, conforme al Calendario

rio de'nostri Santi reformato per commissione di Paolo V.

Si celebrarà anco in tutto l'anno, fuorche l'Auuento, e Quaresima l'Officio del santiss. Sacramento per ciascheduna feria quinta, non impedita dall'officio di noue lettioni, & in tutti li Sabbati non impediti, come sopra; dell'Immacolata Concettione. Et il primo giorno di ciaschedun mese, medesimamente non impedito se facci delle Sagre Stimmate; quali Offici tutti si faranno in forma di feste semidoppie.

Offici de' SS. dell'Ordine, come s' hãno da recitare.

De' Beati del nostro Ordine, de quali habbiamo concessione di farne l'Offici, si celebraranno in forma di feste doppie nelle Prouincie loro; ma nell'altre in forma di semidoppie.

Offici de' Beati.

De'Santi, le cui feste son solennemente celebrate ne'propri Vescouati si farà da Frati anco l'Officio, ma non delle loro ottaue.

Offici de'SS del Vescouato.

A finche lo spirito della diuotione, non se raffreddi, ma più tosto s'augumenti; s'ordina, che infallibilmente si faccino due hore d'oratione mentale in commune nel tempo consueto delle Riforme, cioè vn'hora in ogni tempo doppo Compieta, voltando il poluerino al cãtico *Nunc dimittis &c.* l'altra dall'Inuentione di s. Croce fin'alla Natiuità della gloriosa Vergine doppo Nona, e nelli giorni di digiuno, auanti Nona.

Oratione mẽtale al tempo suo.

Nell'altri tempi poi subbito finito Matutino; Et innanzi, che si cominci l'oratione, si leggerà dal primo Accolito con punto di meditatione, conforme alla consuetudine delle Custodie.

Tut-

Tutti conuerranno all'oratione.

Tutti i Frati douranno concorrere a tal' oratione, se non saranno vrgentissimamente impediti li Lettori, e Predicatori attuali, s'esortano anco loro a concorrere quanto più potranno, e chi mancherà, come di sopra per la prima volta dirà cinque Pater noster, & altre tante Aue Maria; per la seconda volta nell'istessa settimana, lascierà la pietanza, & s'alcuno sarà notabilmente difettoso sia più graue mente castigato ad arbitrio del Superiore: E se il Guardiano sarà negligente à dar tal penitenze, sia lui sottoposto all'istessi castighi.

Ex refor.c.3.

Non sia sturbato alcuno in tempo dell'officio, & oratione.

In tempo di recitare il Diuino officio, ò da far l' oratione non sia ad instanza de' secolari chiamato nessun Frate, acciò esca fuori di Chiesa, e contrafacendosi, il Guardiano castighi il Frate, che lascia tal seruitù di Dio, & il Portinaro, che gli farà l'imbasciata, se però la persona, che dimanda non fusse di tal grauità, che ragioneuolmente richiedesse, che si facesse altrimente.

Suffragi per i morti.

Nella morte del Sommo Pontefice, ciaschedun Sacerdote le dirà tre Messe, tre altre per il Protettore, altre tante per il Generale, & Vicario Generale, e tre per ciaschedun Frate, ò almeno vna conforme alla consuetudine delle Prouincie, subito, che sarà morto alcun Frate il Guardiano del luogo ne dia auuiso a tutti gli altri Guardiani per tutti Conuenti, acciò si faccino l'vffici di carità, come di sopra: li Chierici diranno tutto l'Officio de'Morti: & i laici cento Pater noster, & cento Aue Maria.

Ex Vallis 251

Si vadi à pigliar l'Indulgenza.

Osseruino tutti li Frati la laudabile, & antica consuetudine della Religioue d' andar la sera

subito

ſubito ſonata l'Aue Maria in Chieſa a pigliar la ſanta Indulgenza, & a eſſaminar la ſua coſcienza con rengratiar Dio de'benefici riceuuti, e dimandarli ſoccorſo nelli futuri pericoli dell' anima.

Silentio perpetuo done.

Acciò l'inquietudine del troppo parlare non eſtingua lo ſpirito della diuotione, cõmandiamo a tutti i Frati, ch'oſſeruino ſilentio perpetuo in Coro, in Chieſa, in Sagreſtia, in Dormitorio, e Refettorio, tanto nella prima, quanto nella ſeconda menſa, tanto da Frati di Caſa, quanto da'foraſtieri.

ſilentio.

Similmente s'oſſeruarà ſilẽtio in tempo dell'Eſtate doppo il deſinare, quando ſi farà il ſegno della Campanella fin'a Nona, e nelli giorni di digiuno fin'a Veſpro. E la ſera dal ſuono dell'Aue Maria, ſino che il Sagreſtano la mattina buſſa le celle: E s'alcun Frate romperà notabilmente il ſilentio deurà dir la colpa in communità de'Frati, e dal Superiore le ſia impoſta la penitenza, ſecondo l'ecceſſo commeſſo.

Deueſi camminare, e parlare ſenza ſtrepito.

Tutti li Frati oſſeruino in ugni luogo, e tempo parlar religioſamente ſenza alcun ſtrepito, e ſpecialmente ne'luoghi ſudetti; il che auuertano anco nel caminare.

Nõ ardiranno li Frati giouani minori di vẽticinque anni entrar nelle Celle d'altri Frati, ſe non fuſſero de' Superiori, ò Maeſtri, ne tampoco altri Frati in cella loro, benche le porte ſi poteſſero aprir di fuori, ſotto pena della diſciplina. E quando, che le Celle de più foſſero ſerrate ſi procederà contro di loro, come in altro luogo ſe dirà.

Per

Secolari come, si debbano ammettere ne' Conuéti.

Per fine del santo silentio, & anco dell'honestà religiosa, s'ordina, che ne s'introducano secolari nelli Chiostri interiori, e molto meno in altra parte del Conuento senza licenza del Superiore, qual bisognando l'accompagnerà, ò le farà accompagnare da qualche Frate discreto, e maturo, e deuranno sempre parlare seco con voce bassa.

Ex refor. ibi.

Secolari senza gran ragione non s'ammettino [illegible] ...ttorio.

Non s'ammettano secolari a mangiar con Frati in Refettorio; se non fusse qualche persona tanto notabile, ò tanto benefattrice, che'l far'altrimenti fusse d'ammiratione, & atto di grande ingratitudine da giudicarsi da Superiori col conseglio de' Discreti locali, & all'hora sempre si leggerà qualche lettione spirituale, conforme all'vso della Religione, e chi contrafarà sia castigato grauemente dal Custode.

E per li disordini, che spesso nascono dall'accettare secolari in Conuento, commandiamo, che non s'accetti nessuno più di tre giorni, & in particolare figliuoli giouanetti, benche tali giouani si riceuessero sotto pretesto di parentela, ò di pietà, e chi contrafarà sia castigato ad arbitrio de' Superiori.

Secolari non si tengano in Conuento.

E quando si riceuesse alcun bandito dalla Corte, siano li Superiori priui de' loro vffici, e se sono sudditi siano priui per tre anni di voce attiua, e passiua.

Ex refor. ibi.

Nel digiuno del Nostro P. S. FRANCESCO non si mangino latticini

Nelli digiuni d'obligo, fra li quali connumeramo la vigilia del nostro P. S. FRANCESCO per l'immemorabile consuetudine della Religione in nessuna Custodia, e Conuento d'essa si mangeranno latticini in Refettorio, sotto

pena

pena alli Superiori d'esser priui dell' offitio loro.

Ex reform. Vallis 67. & & Salam.c.3.

S'esortà a digiunar la Benedetta.

S'essotano tutti li Custodi a indurre li loro Frati a digiunar la santa Quadragesima, consegrata dal digiuno del Signore, chiamata benedetta per imitar'in alcuna cosa, & il Saluatore, & il loro P. Serafico, e per conseguir'anco la benedittione d'ambedue, se bene conforme alla libertà della Regola, non deuranno necessitar'alcuno.

Quaresime del P. S. Frãcesco si deuono fare.

E se di più alcuna Custodia, ò Frati particolari vorranno far le Quaresime dello Spirito santo, dell'Assunta della Madonna, e di S. Michele per seguir' anco in ciò le vestigie del Padre S. Francesco, vogliamo che li Guardiani siano tenuti prouederli de' cibi quadragesimali per quanto permette il nostro stato.

Qualunque cosa ordinata al culto diuino sia con decoro custodita.

Quanto alle cose pertinenti al culto diuino, s'attenda diligentemente da'Guardiani, e Sagrestani, & a qualunque altro, che appartiene, che la Chiesa, l'altri paramenti, Calici, Patene, Corporali, Purificatori, Candelieri, Touaglie, Coro, libri di Coro, & altre cose ordinate al seruigio, e culto diuino, e sopra tutto il tabernacolo, così fuori, come di dentro si mantenghino con il deuuto decoro, e polisia. Ogni Domenica, ò quinta Feria si muti il santissimo Sacramento, quale stia in Pisside d'oro, ò d'argento indorato; e ciaschedun' anno se procuri l'Oglio santo, qual dourà star'in vasetto d'argento, ò stagno, & in luogo decente, e li transgressori siano grauemente puniti nelle visite da Custodi, ò da Visitatori.

Le Reliquie nõ s'astrahino, ò rubbino

Sotto pena di scommunica ipso facto incur-

renda, ſi commanda à qualunque Frate, che non alieni, trasferiſca, rubbi le reliquie delle noſtre Chieſe, ò parte d'eſſe, & vogliamo, che'l tranſgreſſore non poſſa eſſer' aſſoluto, eccetto in articolo di morte ſe non hauerà fatto la reſtitutione: E ſe fuſſe conuinto di tal delitto ſia carcerato per vn meſe, e priuo cinque anni di voce attiua, e paſsiua, e ſe non gli conueniſſe tal pena, porti la probatione per vn meſe; Nè alcuno poſſa accommodare eſſe Reliquie ſenza licenza del Cuſtode, e Diſcreti del Conuento.

Paramenti ſontuoſi non ſi riceuano.

Strettamente ſi commanda, che per l'auuenire non ſi riceuano paramenti di Broccato, nè di tela d'oro, ò argento, benche da Padroni delle Cappelle, e molto meno ſi procuraranno, ſotto pena a chi contrafarà, o conſentirà della priuatione di voce attiua, e paſsiua per tre anni, e d' altra maggiore ad arbitrio de' Superiori.

Suono, e canto figurato prohibiti.

Ex refor. c. 3.

Si prohibiſce ogni ſorte di ſuono, tanto nelle noſtre Chieſe, quanto alli Conuenti; nè s'vſarà Canto figurato, ma ſolo il Canto fermo ſotto pena arbitraria a' Superiori.

Non s' introduchino Organi.

S'alcuno procurerà per l' auenire, che s'introduchi in qualche noſtra Chieſa l' Organo, incorra nella ſentenza della ſcommunica.

Campane, quante, & quali.

Ex refo. c. 20.

Per l' auuenire nelli Conuenti noui non ſi potran fare più di due campane, quale ſiano conforme alla noſtra pouertà.

Diſciplina quando s' hà da fare.

S'oſſerui la pia conſuetudine di far la diſciplina tre volte la ſettimana in Chieſa doppo il Matutino immediatamente: E la Settimana ſanta, almeno le tre vltime notti.

Tre

Tre volte la settimana similmente conforme all' vso antico della Religione, li Superiori ascoltino le colpe a tutti i Frati conuocati in Capitolo, o Refettorio, secondo la consuetudine delle Custodie, ammonendo, e correggendo ciascheduno delle lor negligenze, e defetti.

S'ascoltino le colpe tre volte la settimana.

Non ardisca Frate alcuno caualcare, andare in Carrozza, o in Lettica, se non constretto da infermità, o manifesta necessità, qual vogliamo sia giudicata s' è per sudditi dal Guardiano, e Discreti del Conuento, e s'è per Superiori da detti Discreti, & essendo tale, glie ne faranno fede in scriptis, e chi senza tal cause trasgredirà, ò vero non mostrarà la detta fede, s'è Superiore sia priuo del suo vfficio, e s'è suddito per tre anni non possi hauer voto attiuo, e passiuo. Et occorrendo caso, nel quale non si potesse hauer la presenza de' Superiori, o de' Discreti predetti, sarà tenuto il Frate manifestar la necessità, che l' hà spinto a non caminar'a piedi, quale ben considerata da'sudetti, a' quali spetta il giuditio, se non sarà sufficiente, si procederà al castigo, come di sopra.

Non si caualchi senza necessità.

Che li Frati non debbano riceuer pecunia, ne per se stessi, ne per mezzo d'altri. Et del ricorso à gli amici spirituali, & sue conditioni. Cap. IV.

Pena di chi tiene danari, & incorre nella proprietà.

Ex Sala. c. 4. Vallis 74. Refor. c. 4.

ACciò la proprietà de'danari, e pecunia tant'abborrita dal nostro P.S.Francesco, e dannata nella Regola, non s'introduca nella Riforma; commandiamo per santa vbbidienza, che nissun Frate riceua, porti seco adosso, o nella tasca, o ver sotto alcun giumento, nè tenga in Cella, o vero in altro luogo denari, e chi fusse trouato in tal'errore, e ne fusse legitimamente conuinto sia castigato di pena di proprietario, qual dichiariamo sia la carcere formale per quindeci giorni, e priuatione de gl'atti legitimi per sei anni: e se la seconda volta fusse cõuinto dell'istesso delitto sia carcerato come sopra: e sia priuo de gl'atti legitimi perpetuamente.

Pena di chi riceuesse pecunia per interposta persona, e da gl'amici spirituali senza licenza.

Ex refor.c.4.

S'alcuno riceuesse danari, ò pecunia per interposta persona, o facesse comprar cosa alcuna sẽza licẽza del P.Custode, per esser tal'atto vero ricorso a gl'amici spirituali (il che dalla Regola; solo a Ministri, e Custodi è concesso) per la prima volta mangi in terra pane, & acqua, e resti priuo di voce attiua, e passiua per due anni, e se tal pena non li conuenisse, porti la probatione due mesi, e la seconda volta se gli radoppi la pena; e per la terza sia carcerato per quindeci giorni, e priuo di voce attiua, e passiua per sei anni.

Libro della Custodia per notar li delitti

Ex refor. ibi.

Et acciò si sappia questa moltiplicatione di delitti, si cõmãda alli Padri Custodi, c'habbino

bino vn libro,nel qual si notino tutti li diffetti principali, giuridicamente conuinti di ciascun Frate.

A chi s' habbia da depositar la pecunia.

Tu[illegible]habbiano vn Procuratore, altrimente detto Sindico Apostolico, & al più vn'altro sostituto, secondo la dispositione di Nicolò i i j. e questi tali soli siano nominati da' Frati ad hauer cura dell[illegible]ne pecuniarie, assegnate per necessità presenti, o imminenti, caso, ch' il dante non le volesse tener'appresso di se, o depositarle ad altri da lui nominato, e deputato, e s'in qualche Custodia giudicasse il Capitolo, o Congregatione, non douersi depositare tal pecunia a detti Sindici, vogliamo, ch'in esso Capitolo, o Congregatione si deputi, e determini vno, o due al più per tal'effetto. E qualunque Guardiano nominarà altri, che li sudetti Sindici, e Deputati, come sopra per tener simili danari, e pecunia, o indurrà il dante a sostituir'altra persona, sia priuo dell'vfficio suo; & essendo suddito sia priuo di voce attiua, e passiua per tre anni.

Auttorità del Sindico Apostolico.

Se dichiara, che l'auttorità, c'hanno li sudetti Sindici (de' quali si seruono li nostri Reformati) per vigore della Constitutione di Nicolò iij. e solamente di commutare a nome della Sede Apostolica le cose inutili, in altre cose vtili, o vero venderle, & esigere il prezzo, se sono beni mobili, e spenderlo in vere necessità de'Frati.

Ex refor. c-4.

Necessità della Regola quali siano.

Auuertendo tutti li nostri Frati, che vere necessità s' intendono quelle, che solamente escludono il danno: ma non hanno per mira l'vtile, & il commodo, & il danno sudetto se-

condo

condo S. Bonauentura, e che quando non ſi prouedeſſe a detta neceſsità lo ſtato commune, o particolare delle perſone, ò l'offici non potrebbono ſtar ſenza qualche*ituali*, & ſ.

Solo per vere neceſsità ſi può far ricorſo a gl'amici ſpirituali.

Per tali neceſsità ſolamente è lecito ricorrere a gli amici ſpirituali, fra li quali, come s'è detto connumeraranno il Sindico, o Procuratore, ma come ſorrita ſpirituale, e perſona fedele, intorno alle quali neceſsità s'oſſeruaranno inuiolabilmente le ſeguenti conditioni, cauate dalla Decretale di Nicolò iij. la prima delle quali è che tali neceſsità ſiano vere; la ſeconda, che ſiano preſenti, o imminenti, qual'imminenze è di due ſorti, vna, che non hà molta dilatione di tempo, l'altra, che richiede longhezza di tempo, come ſarebbe ricorrere per comprar la lana in vn' anno auanti, che ſi faccino li panni per veſtire li Frati, procurar calcina, & altre coſe neceſſarie per fabricare, quali coſe non ſi potrebbono hauer'in quel tempo, che ſon di biſogno: per lo che tal prouiſione ricerca eſſer fatta con longhezza di tempo, e ſimili: la terza, che la neceſsità ſia de' Frati, e non d'altri: la quarta, che non ſi poſſa trouar con buon modo mendicando in propria ſpecie quella coſa, per la quale ſi ricorra: la quinta, & vltima, che quando ſi ricorre non ve ſiano altre limoſine.

Conditioni del vero ricorſo à gl' amici ſpirituali.

Non è ricorſo cercar la coſa in propria ſpecie, benche ſia cõprata.

Ex eiſdem.

Si dichiara anco non eſſer ricorſo a gl'amici ſpirituali, de'quali tratta la Regola nel Cap. 4. quando ſi ricorre ad alcuna perſona, e ſe gli manifeſta la neceſsità de'Frati, o de'Conuenti, chiedendo la coſa neceſſaria in propria ſpecie, o manifeſtando ſolameote la neceſsità

Ricorſo a gli amici ſpirituali qual ſia.

ſenza

ſenza domandarli coſa alcuna: ma il ricorſo s'intende, quando il Frate procura danari, ò pecunia per far comprar, o pagare le coſe neceſſarie, o vero per proueder'ad alcun biſogno.

Ex refor.

Ricorſo ſi deue far con licenza del Padre Cuſtode.

Eſſendo, che dalla noſtra Regola ſia data la facoltà di ricorrere a gli amici ſpirituali ſol'a' Miniſtri, e Cuſtodi, neſſun'altro Frate ſenza licenza del P. Cuſtode farà tal ricorſo ſotto le pene aſſegnate di ſopra contro chi fà comprare alcuna coſa ſenza la ſudetta licenza. Potranno nondimeno li Guardiani per conceſsione del preſente ſtatuto far ſimil ricorſo conueneuole per le neceſsità occorrenti de' Conuenti loro.

A Guardiani è conceſſo far ricorſo per le neceſsità de i loro Cõuenti.

Qualunque Superiore depoſitarà, ò farà depoſitare, o accettarà pecunia indifferente, benche fuſſe data per funtioni honeſtiſsime, come Meſſe, predicationi, o lauoritij altresì honeſtiſſimi, eſſendo ciò eſpreſſamente contra la Regola, ſia priuo dell'vfficio ſuo, e ſe ſarà ſuddito, ſia priuo per tre anni di voce attiua, e paſsiua.

Pena di chi accetta pecunia indifferẽte.

Delle ſteſſe pene ſiano puniti quelli, che delle limoſine hauute per Meſſe, o altrimente faranno comprare, o permetteranno ſe compri piatanza per Frati ſani, eccetto però, ſe l'intentione del dante non fuſſe tale.

Non ſi compri piatanza con le limoſine delle Meſſe.

Neſſun Predicatore ſe intrometta nelle limoſine, che s'aſſegnano dalle Communità per le prediche, ma doueranno dire, che manifeſtino l'animo loro al Superiore, al qual tocca a prouedere alle neceſsità de' Frati, e li contrafacienti ſiano priui di voce attiua, e paſsiua per tre anni, & anco di proprietario, ſe la qualità lo richiedeſſe.

Predicatori non s' intromettino nelle limoſine delle Communità.

Quando sia lecito questuare così per commutarle, e quando nò.

Ex vallis c.80

Si prohibisce ancor strettamente, che non si cerchino cose per commutarle in altre, benche li Frati n'hauessero necessità, perche ciò sarebbe questa pecuniaria, e li contrafacienti siano puniti, come proprietarij, potranno nondimeno farlo, quando notificato al dante, che s' hà da far tal commutatione, ne darà il suo consenso, & il resto si farà per mezzo del Procuratore.

Non si cerchi nè tenghi coso pretiosa, ò curiosa.

Similmente si prohibisce sotto pena di priuatione di voce attiua, e passiua per tre anni;& a chi non conuenisse la probatione del Cappuccio per quindeci giorni. Che nessuno tenga, o cerchi cose superflue, o non conueneuoli allo stato nostro, come d'oro, d'argento, o altrimente curiose, e pretiose: benche sotto pretesto di spirito e diuotione.

Auuertẽdo,che l'eccesso soperfluo delle cose consiste nel numero,qualità,e bellezza: laonde se vna cosa basta, due sono superflue il pretioso è eccesso, se basta il vile; il bello non è concesso, se basta il non curioso.

Giudicare circa le necessità della regola appartiene a'Superiori.

Deuono però auertir li Sudditi di non inquietarsi subito circa le sudette cose, cioè delle necessità,bisogni, e curiosità perche da vna parte per vigore dalla nostra professione non siamo obligati ad altri vsi stretti, eccetto quelli, che sono esposti nella Regola, come dichiara Clemente V. e sono (secondo che S. Bernardino esemplifica in vna sua Epistola) il vestire de panni vili, hauer numero determinato di Tuniche, e non portar calceamenti senza necessità. Et dall'altra banda si dichiara da Nicolò iij. che da essa Regola si concede a'Frati l'v-

ti l'vſo moderato delle coſe per ſoſtentamento della vita, & eſſecutione de gl'officij, qual moderatione dell'vſo conceſſo a' Frati, non conſiſte nell'indiuiſibile, hauendoſi da conſiderare oltre à ciò la qualità delle perſone, e la varietà de' tempi, e conditioni, con altre circoſtanze: però il giuditio in tal maniera non appartiene a' Frati ſudditi, ma a' Superiori, come dice Nicolo iij. nel luogo citato, e Papa Gio. xxij. nella ſua eſtrauagante *Quorundam exigit*, &c. obliga in conſcienza li ſudditi a ſtare alla determinatione de' Superiori; per lo che s'ordina alli ſudetti, che rimettino tali giuditij a' Superiori, e chi contrafarà con ſturbar la pace ſia punito ad arbitrio del Superiore maggiore.

Sudditi nei dubij deuono al giuditio de Superiori.

Non ardiſca alcuno ſotto qualunque preteſto (etiam di pietà) far queſta pecuniaria, & ancò non pecuniaria per alcuna perſona ſecolare, benche parente, ſenza licenza del ſuo P. Cuſtode, ſotto pena della priuatione di voce attiua, e paſsiua.

Nè tãpoco ſi faccino queſte ſuperflue, quantunque fuſſero per vitto, & veſtito de' Frati, perche ſarebbe vn defraudare di ſuſsidio gl'altri poueri, e fuggire d'eſſer poueri, e chi contrafarà, ſia punito ad arbitrio del Superiore. Non diſdice però alla noſtra profeſsione vſar diligenza di prouedere, e ſoccorrere da vn luogo all'altro di qualche coſa, ch' iui abbondaſſe, purche ſi faccia con l'auttorità de' Superiori, e non s'habbia riguardo ad altra ricompenſa, quaſi in pagamento: anzi s'eſortano li Guardiani a tal carità, e ſoccorſo, eſſendo coſa, non ſolo conueneuole, ma anco di molta pietà.

Non ſi faccino queſte p ſecolari.

Non ſi facci no queſte ſuperflue.

Auuertinò diligentemente li Frati, e ſpecialmente li Superiori, che non s'introduca nelle Riforme il riceuere offerte pecuniarie nelle Meſſe nouelle, predicationi, ſollennità, ò altre occaſioni, nelle Chieſe ſiano della Religione, o nò, qualunque altro modo.

Nons'introduca il riceuere offerte pecuniarie.

Nè ſi permettino in modo alcuno nelle Chieſe noſtre ceppi, altarini, banchi, o caſſette per riceuer lemoſine pecuniarie, benche ſotto colore di fabriche, di guadagnare Indulgenze, o di qualunque altro preteſto, etiam, che non fuſſero per gli Frati: ma per qualche Confraternità, eſſendo tali coſe contrarie alla noſtra profeſsione, come dichiara Clemente V. e ſe alcuno per inganno dell' inimico precipitaſſe in qualſiuoglia de'ſudetti eccesſi, ſia carcerato per vn'anno, e perpetuamente reſti priuo de gl'atti legitimi.

Ceppi, altarini, caſſette p riceuere pecunia ſi prohibiſcono.

Clem. v. §. Quocirca.

Ne' Conuenti noſtri, non ſi tenganogiumenti, eccetto, doue per le queſti diſtanti, o per altra neceſsità non ſi poteſſe far dimeno, & all' hora deuranno eſſer vili.

Giumenti oue ſi poſſino hauere.

Del lauoritio honeſto manuale, mercede d'eſſo, e de ſtudi. *Cap.* V.

SApeua il noſtro Serafico Padre, quanto abomineuole vitio ſia l'otio, che da'ſauij è chiamato morte, e ſepoltura d'vn'huomo viuo, anco, ch'è molto più nociuo, e pernicioſo per eſſer via a tutti gl' altri vitij, incentiuo a tutti mali, & vna peſte delle virtù, e dell'anima ſteſſa, e ammaeſtrato dal Saluatore, che ordinò ſi tagliaſſe quella ficaia infruttuoſa con quelle parole:

Otio abomineuole.

Luc. 13.

parole: *Succidite illam, vt quid terram occupat?* minacciando l'eterna morte all'otiosi. Dalche mosso esso P.S.Francesco nel cap. 5. della Regola, restringendo tutti questi mali in poche parole, chiamò l'otio nemico dell'anima: *Vt excluso otio animæ inimico, &c.* Sapeua dall'altra parte quanto fruttuoso, quanto religioso, e quanto apostolico sia il lauoritio honesto, al quale ci esortò l'Apostolo, proponendo se stesso per esempio, quando disse: *Quoniam ad ea, quæ mihi opus erant, & ijs, qui mecum sunt ministrauerunt manus istæ omnia ostendi vobis, quoniam sic laborantes oportet suscipere infirmos*; & vn'altra volta sententiò a degna pena gl'otiosi con dire: *Si quis non vult operari, non manducet*, chi non vuol faticare, merita anco esser priuo del mangiare: Per lo che esso nostro Padre veramente Apostolico, ordinò alli suoi Frati, che fuggissero l'otio, e s'esercitassero ne' lauoritij honesti, com'appare nel sudetto 5. cap. della Regola, oue dice: *Fratres illi, quibus gratiam dedit Dominus laborandi, &c.* assegnandoli questo laboritio per vno di tre modi de' quali hauessero a viuere, e sostentarsi.

Esercitio honesto quãto degno.

Act. 21.

Intorno alla qual materia si deue prima notare, che nella nostra Regola se ritrouano tre sorte d'essercitij honesti, ne' quali si deuono essercitar li Frati (diuersamente, però secondo la differenza delle persone) il primo, e principale, che deue esser commune a tutti è l'oratione, così mentale, come vocale, del quale habbiamo l'istruttione nel cap. 9. *Fratres non prædicent in Episcopatu alicuius Episcopi, &c.* dalle quali parole mosso Nicolò i i j. dichiara

Tre sorte di lauoritij.

nella ſua Decretale *Exijt*, che queſto eſsercitio è vno de gl'honeſti eſſercitij pertinenti a' Frati Minori, e tanto migliore del manuale, quanto che l' anima è più degna del corpo, al qual eſſercitio ſi riduce l'amminiſtratione de'Sacramenti, ſpecialmente della confeſsione, & anco altri miniſteri ordinati al beneficio dell'anime. Il terzo, & vltimo è l' eſſercitio manuale, al quale ſi riduce la cura de gl' infermi, Hauendo dunque riguardo alla mente del P.S. Franceſco ordiniamo prima, che neſſun Frate ſia notabilmente otioſo, e chi foſſe conuinto eſſer tale, & ammonito, non ſi voleſſe emendare, ſia priuo di voce attiua, e paſsiua per doi anni, e ſia punito ancora d' altre pene, ſecondo la grauezza della negligenza.

Pena de gli otioſi.

Ex Vallis 88 Salam. c.5.

Quanto al lauoritio corporale, diciamo eſser manifeſto, che li noſtri laici, all' hora ſaranno tranſgreſſori di queſta volontà del P. S. Franceſco quando non vorranno ſeruir' à gl' altri Frati nè gli offici di carità, che s'occupano nell'altre due ſpecie di eſſercitij, per lo che vogliamo, ch'attendino a gl'eſſercitij del Conuento, dell'Horto, delle queſte, e ſpecialmente alla cura de gl' infermi, eſſercitandoſi principalmente in quell'vfficio, che dall' vbidienza li verrà aſſegnato, e di poi in tutte l'altre, c'haueranno biſogno dell'aiuto, & opere loro, vſando in ciò ogni carità, & amor fraterno ſenza dire, o penſar, queſto tocca à me, e quell'appartiene all'vfficio dell' altro, ricordandoſi, ch'a queſto effetto dal noſtro Padre l'è ſtato dato l'officio diuino, tanto breue, e chi contraueniſſe a queſta ordinatione faccia la diſciplina per vn Miſerere,

ſerere, e s'alcuno foſſe di più contumace ſia caſtigato di priuatione, & altre pene, come di ſopra.

Ex refor. c. 5.

Sacerdoti nõ occupati ne i ſtudij, o confeſsione ſeruino altrimẽte a' Conuenti.

Li Sacerdoti, che non ſono deſtinati alli ſtudij, o confeſsione ſiano tenuti eſſercitarſi in qualche fatica, o eſſercitio vtile al Conuento, come nella Sacreſtia, Caneua, Hotto, e ſimili, hauendo qualche arte conueneuole allo ſtato noſtro la douranno eſſercitare, quando li ſarà ordinato dal Superiore ſotto graue pene ad arbitrio del Prelato.

Talmente ſi attenda al ſeruitio manuale, che non ſi laſci l' oratione.

Hauran però tutti ſempre l'occhio, a non s'occupar tanto in detti eſſercitij, che laſcino l'opere ſpirituali conſuete, come ſono le meſſe, & orationi, ſecondo l'ammonitione della Regola: *Ita quod excluſo otio animæ inimico ſanctæ orationis, & deuotionis, ſpiritum non extinguant.*

Ex eiſd.

Si prohibiſce far' opere per dar' a' ſecolari

Neſſun Frate faccia, o faccia fare opere manuali per darle a ſecolari, come ſporte, cappelli, fiori di ſeta, fiaſchi, corde, corone, ornamenti d'Agnus Dei, reliquiari, crocette, o altre coſe ſimili, ſenza licenza del Superiore ſuo, ſotto pena della diſciplina per la prima volta, la ſeconda di mangiar in terra pane, & acqua, & ſempre le ſia raddoppiata la penitenza.

Ex eiſd.

Pena di chi ricorre à far comprar la materia delle ſudette coſe.

Che ſe per far le ſudette coſe alcun farà comprare, o cercarà la materia d'eſſe, quale non ſi poſsa hauere ſenza ſpendere pecunia per donarle a' ſecolari, ſia caſtigato come proprietario.

Meſſe s'applichino ſecondo la mente del Superiore

Li Sacerdoti ſiano obligati a celebrare le meſſe conforme alla volontà del Superiore: e facendo altrimente reſtano proprietarij della volontà loro.

Lo

Mercede del lauoritio nó siano denari, nè pecunia

Lo stipendio delle Messe, o mercede de' lauoritij non si riceua in danari, o pecunia, fuor che per necessità, eccettuate nella Regola, & all'hora si faccia per mezzo del Sindico Apostolico, o di qualche amico spirituale, come è stato dichiarato, & ordinato di sopra, che altrimete si trasgredirebbe il voto della pouertà, hauendolo espressamente prohibito la Regola in quelle parole: *De mercede verò laboris pro se, & suis fratribus corporis necessaria recipiant, præter danarios, vel pecuniam, &c.*

Ex Sala. c. 5. Vallis 89. Refor. c. 5.

Cose donate, come si deuono dispensare.

Essendo donata alcuna cosa commestibile ad alcun Frate commune, o in particolare, si deurà consignar all'Officiali del Conuento, acciò la dispensino alla Communità, ma essendo cosa non commestibile, non si riceua senza licenza del Superiore, potendosi commodamente hauer la sua presenza, e chi contrafarà, sia castigato conforme alla qualità dell' errore.

Non si vada a morti, se nó quando sono portati alle nostre Chiese.

Doue non è consuetudine d' andar'a sepellir li morti, non se ce vadi in modo alcuno: acciò si fugga la distrattione, e mancamento nel seruigio della Chiesa; E qualunque Superiore introdurrà tal'vsanza, sia castigato seueramente dal P. Custode. Non si prohibisce però l'accópagnar quei corpi, che sono portati a sepellire nelle nostre Chiese.

Ex eisd.

Non si contenda per funerali.

Occorrendo qualche differenza con li RR. Preti, intorno alli funerali, non si faccia contrasto, ma li Frati con ogni humiltà, e piaceuolezza apportino le loro ragioni, e priuilegi, & tanto più s' vsaranno questi termini religiosi, quando bisognasse ricorrere a' Vescoui, qual ricor-

ricorso non si faccia, se non per cosa notabile, e quando non ricorrendoci ne risultasse mancamento del decoro, e reputatione dell' Ordine.

S'astenghino in tutti i modi li nostri Frati da negotij secolareschi, e specialmente da quelli, che per il più sogliono causar disgusto ad alcun interressato, come l'esser Giudice arbitro, arbitator, trattar parentele, e simili, e chi contrafrarà, eccetto quando li fusse stato ordinato dal Padre Custode sia priuo de gl' atti legitimi.

Ex Sala. c. 5.

S'astenghino li Frati da negotij di secolari.

Si prohibisce parimente à qualunque Frate essercitar l'arte della Medicina, o di Chirugia, fuor dell' ordine, come toccar il polso, mirar l'orina, cauar sangue, ordinar siroppi, o medicine, o far'altro atto da Medico, o Chirugico, e chi contrauerrà sia priuo de gl'atti legitimi per due anni, & anco carcerato ad arbitrio del Padre Custode, considerata la qualità dell'attione.

Ex vallis

Si prohibisce essercitar l'arte del Medico & Chirurgo fuor dell'ordine.

Si commanda a tutti li Frati, tanto Superiori locali, quanto sudditi sotto pena della priuatione di voce attiua, e passiua per due anni, o altra da ingiongersi dal Padre Custode a chi la predetta non conuenisse, che senza licenza in scriptis dell' istesso Custode non taglino, nè faccino tagliar alcun'albero del Giardino, ò della selua essendo fruttifero, ò d'ornamento.

Ex Salam.
Vallis.
Refor.

Non si taglino gli alberi de'Conuenti.

Quant' all' altro essercitio honesto, cioè lo studio della Sacra Teologia, e dell' altre scienze, a questa ordinate, si commanda a tutti li Padri Custodi, che nelle lor Custodie habbino

Ex refor c. 9.
Salam. c. 5.
Vallis 92.

Studi in tutte le Custodie.

lo ſtudio di Teologia, Filoſofia, Logica, & anco doue ſarà di biſogno di Grãmatica, a'quali ſtudij collocaranno tutti quei Giouani, che [illegible]ranno eſſer'atti, dandogli ogni aiuto, e prouiſione, così de libri, come d'altre coſe neceſsarie a'Studenti.

Giouani non ſi mandino à ſtudiar fuori di caſa.

Ex Vallis 92.

Et acciò li Giouani ſe poſsino meglio cõſeruare nel rigore della diſciplina regolare, buoni coſtumi, e ceremonie proprie delle Cuſtodie, s'ordina, che per l' auuenire non ſe mandino li Giouani a ſtudiar fuori di Prouincia, e ſpecialmente Chierici; ma doue mancaſſe qualche Lettore, ſe farà iſtanza al Padre Generale, che voglia prouedere a tal biſogno da vn altra Cuſtodia.

Li ſtudenti raro ſi mandino fuor di caſa.

Ex eiſd. 95.

Per euitar, che li ſtudenti non vadino vagando, & inſieme manchino di far'il douuto profitto ne gli ſtudij, li Guardiani non li mandaranno fuori del Conuento più d' vna volta ogni quindeci giorni, e chi contrauerà ſia grauemẽte punito dal Padre Cuſtode prima il Guardiano, e poi anco lo ſtudente.

Li ſtudenti ſi mantẽghino mortificati.

Attendano ſopra il tutto, così li Guardiani, come li Lettori, che li giouani ſtudenti habbino non minor cura dello ſtudio della diuotione, & oratione, che in quello delle lettere, e ſpeculatione, per lo che ſaranno diligenti in mantenerli mortificati, humili, e feruenti nel ſeruigio di Dio, ſtante, che per vn canto da loro ſi pretende il profitto, honor'e gouerno della Riforma, e dall'altro, non poco danno può recare al publico vn letterato, che ſia relaſſato, e s'alcun ſtudente ſarà inſolente, e diſſoluto, il Guardiano lo reprima con aſsidue penitenze, e

mor-

mortificatione, e se corretto non emendarà, sia dal P.Custode senz'altro priuo dello studio, senza speranza d'esserci collocato di nuouo.

A nessuno per l' auuenire sia dato titolo di Predicatore, se non sarà prima Sacerdote, e non harà studiato Teologia tre anni compiti, nè di Lettore auanti hauer studiato quattro anni cōpiti la Teologia, & oltre a ciò, se non sarà meriteuole, & atto di simil grado.

Predicatori e Lettori quali si deuono istituire.

Ex Vallis 95.

Non possa alcuno esser' ammesso a legere Teologia, che non habbia letto prima la Filosofia, e l'arti vn corso intiero, & ordinato.

Non legga Teologia chì non hà letto l'arti.

Ex Salam. c. 5
Ex vallis 96.

Se alcuno recuserà pertinacemente di legger Grammatica dopò d' esserli stato commandato dal suo P. Custode sia priuo di voce attiua, e passiua per tre anni.

Non si ricusi di legger grāmatica.

Si commanda strettamente, che nessun Frate eserciti, o impari, o insegni alcuna scienza, o arte perniciosa, sospetta, o reprouata dalla S. Madre Chiesa, nè tenga scientemente libri, o scritti, c' habbino in se tal'enormità, e chi contrafarà, incorra ipso facto nella sentenza di scommunica, & essendone conuinto, sia carcerato, e quando non fusse conuinto, ma ben violentemente inditiato sia artato dal P.Custode col conseglio de' suoi Discreti Custodiali, e sia forzato a confessar la verità. Auuertino però li Superiori, che per vn Breue di Paolo v. non si posino intromettere in cause pertinenti al santo Officio, ma ad esso Sacro Tribunale spetta il trattarle. Non ardisca alcuno attendere all'arte dell' Alchimia sotto pena de carcere, & altre ad arbitrio del Superiore.

Non s'attenda a scienze reprouate, nè si tenghino scritture, o libri di esse, nè si faccia alchimia.

Nessuno ardisca insegnar' a' putti, o ad altri

ſecolari qualſiuoglia ſcienza, nè dentro, nè fuori de' Conuenti noſtri, e ſe alcuno contrauerrà, ſia priuo per tre anni de gli atti legitimi.

Che li Frati non s'approprino coſa alcuna delle Librarie, *de Legati perpetui, delle* Fabriche, *Infermerie, Speciarie, e* Foreſtarie. *Cap.* VI.

Senza la rinũtia di tutti i beni, non ſi può eſſer diſcepolo di Chriſto.

INſegnò apertamente il Saluatore, che ſenza la rinuntia di tutti i beni temporali, non può eſſer'alcuno ſuo diſcepolo, ne così facilmente arriuar'alla perfettione, come diſſe in S. Luca: *Niſi quis renuntiauerit omnibus, quæ poſsidet, non poteſt meus eſſe diſcipulus*. Per queſto ordinò à quel giouane, che li domandò il modo di conſeguir la vita eterna, che vẽdeſſe quanto haueua, e lo deſſe a' poueri ſe voleua eſſer perfetto: *Si vis perfectus eſſe, vade, & vende omnia, quæ habes, & da pauperibus*, perche in ſomma come l'auaritia, e cupidigia de' beni temporali è radice di tutti i mali, così la volontaria pouertà eletta per amor di Dio fà ſegregare l'huomo dalla terra, e facilmente l'inalza alla celeſte contemplatione, & à conſeguir la promeſſa dello ſteſſo Redentore: *Vos, qui reliquiſtis omnia, & ſequuti eſtis me, cẽtuplum accipietis, & vitam æternam poſsidebitis*. Quindi è, che'l noſtro Serafico Padre deſiderando, che i ſuoi Frati deuentaſſero perfetti Diſcepoli del noſtro Saluatore; sì come eleſſe per ſe ſteſſo queſta altiſsima pouertà come cara, & indiuidua ſua Compagna, così

Luc. 14.

Matth. 19.

La parte de' Frati minori in queſto mõdo, è la ſanta pouertà

Matth. 59.

volſe

volſe anco, che tutti i ſuoi Frati non haueſſero altra parte propria in queſto mondo, che queſta Vangelica Margarita, e però le dice: *Hæc ſit portio veſtra, quæ perducit in terram viuentium*; Il non hauer di proprio, nè caſa, ne luogo, ne coſa veruna, queſta ſola ſia la voſtra portione, e con queſta vi comprarete la terra de' viuenti, e queſta ſtrettamente commando, e raccommando.

Ex vallis 105

Neſſun s' approprij Conuento, o Cella.

Deſiderando dunque ancora noi, anzi zelando l'oſſeruanza di queſta ſanta pouertà, ſtrettamente commandiamo à ciaſchedun Frate, che non s' appropij nè Conuento, ne Cella, ne coſa alcuna. Et intendiamo, che quello s'appropria Cõuento, ò cella contro il precetto della pouertà, che hauendo hauuto ordine dal Superiore di partirſi da quello, o da queſta ricorre al fauore de' ſecolari, acciò tal' ordine ſia reuocato, e s'alcuno commetteſſe tal' errore, oltre che incorrerebbe nella ſcommunica fulminata in vn Breue di Paolo V. ſenz'altro ſia cacciato confuſibilmente da quel luogo, e caſtigato ad arbitrio del P. Cuſtode.

Pena di tal proprietari.

Breue Pauli Quinti.

Ex vallis 105

De ſtatu monachorum c. Mon. c. ſuper quodam, &c. cum ad monaſteriũ.

Pena di chi s' appropria coſa alcuna.

Quello poi è proprietario dell'altre coſe, qual volontariamente le cela al Superiore, ò le tiene ſenza ſua licenza eſpreſſa, o tacita almeno, e chi fuſſe trouato tale in coſa notabile, ſia punito di pena di proprietario, e chi moriſſe così proprietario ſia priuo conforme a' Sacri Canoni dell' Eccleſiaſtica ſepoltura. Ma ſe fuſse coſa di poco momento, ſia caſtigato ad arbitrio del P. Cuſtode.

Solo l' vſo parco delle coſe è lecito.

S'ordina di più, che li Frati ſolamente ſi ſeruino dell' vſo moderato delle coſe, ſenza

le quali la necessità dell'humana vita non si può sostentare, e gl'vffici dell'ordine non si possono conuenientemente eseguir, come sopra è stato dichiarato, e talmente ciascuno vsi le cose a se medesimo concesse, che le tenga commune, & indifferente a qualunque altro. Nè siano di quei poueri, quali biasmando S. Bonauentura: *Sunt aliqui, qui pauperes esse volunt, eo tamen pacto, vt nihil ei desit, & sic diligunt paupertatem, vt nullam patiantur inopiam*. Se alcuno fusse trouato hauer alcuna cosa in gran copia, & in troppa abbondanza, benche sotto colore di bisogno, o di deuotione sia castigato seueramente ad arbitrio del Superiore.

Non solo la proprietà ma le cose annesse a quella sono prohibite a' Frati.

Clem. V. Exiui circa medium.

Da quelle parole della Regola: *Fratres nihil sibi approprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem*. Cauano gl'espositori, che non solo è prohibito a' Frati ogni proprietà, dominio, possessione, vsufrutto, & vso di ragione, ma anco (come cosa accessoria) ogni atto di proprietà, come esigere conto d'alcuno amico spirituale, o dal Sindico di Nicolò iij. o da qualsiuoglia altra persona delle limosine da loro riceuute, assistere alla Corte per interesse de' Legati, o d'altra cosa ad essi Frati pertinenti, o contendere per cose simili con qualsiuoglia persona: se ben non si nega il veder de plano, & auertire, se essi amici spirituali sono fedeli, acciò trouandosi altrimente si possa con bel modo far prouisione d'altri.

Pena di chi fa atti di proprietà.

Ex refor. c. 6.

Però commandiamo strettamente a tutti li Frati, così Prelati, come sudditi, che s'astenghino da simili atti proprietari, e li trasgressori

sori la prima volta faccino la disciplina per vn Miserere, nella seconda volta s'aggionga alla sudetta il mangiar in terra pane, & acqua, alla terza siano priui di voce attiua, e passiua per tre anni.

Nessun Frate, quando si muta da vn Conuento all'altro porti seco cosa alcuna senza licenza del P. Custode, eccetto il Breuiario, & altre cose, che concede la Regola, e li suoi scritti, se saranno Lettori, ò Predicatori. Ne il P. Custode le dia licenza di trasportar'altre cose, benche necessarie all'vfficio suo, se in quel Conuento, doue è collocato si trouano simili cose, o facilmente se possino hauere. Et quel suddito, che di ciò sarà trasgressore faccia la disciplina, e mangi in terra confusibilmente, e le cose da lui trasportate, siano restituite al luogo suo.

Non si portino cose da vn Conuento all'altro senza licẽza.

Ex Vallis 105.

S'alcuno senza licenza del P. Custode, e Discreti del Conuento darà in Custodia, o in deposito de secolari alcuna cosa notabile del Conuento sia castigato con pena di proprietario.

Non si dia robba della Religione in deposito de' secolari senza licenza.

Non ardisca Frate alcuno seminar, o far seminare legumi, farro, o altra cosa ne gl'horti, o in altro luogo in tanta quantità, che seruino a congregarli, o conseruarli per l'anno; ne si piantino vite per far vino, e li contrafacienti siano priui dell'vffitio loro, o di voce attiua, e passiua per tre anni se saranno sudditi.

Non si seminino legumi per conseruare.

Ex eisdem.

Chiunque venderà, o farà vendere directè, aut indirectè cosa alcuna, che nasca ne' nostri giardini, o boschi, sia castigato, come proprietario: & della stessa pena sia punito, chi

Non si vendino raccolti de Conuenti, ne cose altrimente acquistate.

chi venderà cosa offerta, mendicata, ò acquistata per lauoritio, eccetto, se non se vendesse per mezo del Sindico Apostolico con licenza del dante, e per le necessità sopra dichiarate.

Si esamini doue non si può viuere senza congregare grano, e mosto.

Circa le queste del grano, e mosto ordiniamo, che nel primo Capitolo Custodiale si faccia diligentissima inquisitione, e discussione se in quelli Conuenti, oue sono già introdotte s'hà tanta necessità di farle, che mendicando giornalmente non si possa trouar tanto pane, e vino, che basti à sostentarui conueuole famegha, acciò il commodo non sia paliato col manto della necessità. E conosciuto, che quei popoli non sono meno facoltosi dell'altri, da quali sono li nostri Frati proueduti, con le quotidiane mendicationi, li Padri del Capitolo prohibiscono tali congregationi, come per il presente Statuto li obllighiamo. Doue s'accertaranno non poterci viuere con le queste cotidiane si permettino simili congregationi, conforme alla dichiaratione di Clemente Quinto.

§. Rursus.

Le Celle de' Frati non si tēghino chiuse.

Acciò si leui l'occasione di proprietà, si prohibisce il tener chiuse le celle, con chiaue, o altro modo ignoto al Superior locale, eccetto quella del P. Custode, e Guardiano (oue però è la consuetudine) per poter custodire le scritture, e sigilli dell' vfficio loro, sotto pena della disciplina per vn Miserere. Li Padri Lettori, e Predicatori potranno hauer' vn lucchetto, o chiauetta allo studio. E doue fusse pericolo de ladri, come ne' luoghi della Città, e de i passaggi si possino serrar le celle con chiaue, men-

tre

tre però quella del Superiore possa aprir tutte l'altre.

Annui redditi, e legati perpetui prohibiti.

Quanto all' annui redditi, legati perpetui, o vero a lungo tempo, cioè, che passino dieci anni lasciati a' Frati, ò à Conuenti nostri siano con carico, o senza, & in qualunque altro modo, & via si determina, che li Reformati in niun modo ne sono capaci: repugnando direttamente alla lor professione, perche s'accostano alla natura de' beni immobili a noi prohibiti.

Ex Stat.
Ex Refo.c.6.

Pena di chi accetta, o procura legati perpetui.

Per il che si commauda, che per niun modo s'accettino, o permettino, e s'alcun Frate fusse tanto scordeuole della sua professione, che presumesse directè, aut indirectè procurar, consigliare, o consentire, che fusse fatto alcun di detti legati, incorra ipso facto nella sentenza della scommunica, e sia castigato, come proprietario.

Non si piglino officiature, nè si mandino Messe fuori.

Si prohibisce ancora sotto pena di proprietario, che alcun Guardiano, o Presidente non accetti Cappelle, o altre officiature fuori del Conuento da sodisfare. Nè si mandino facilmente a dir Messe fuori delle nostre Chiese, se non fusse per occasion di qualche festa della Communità, o simili.

Guardiani prouedano li Frati di cose necessarie.

Acciò che per il mancamento di cose necessarie, non si dia occasione all' imperfetti di proprietà, o d'hauer ricorso prohibito. Qualũque Superiore locale sia sollecito a prouedere li suoi sudditi di fazzoletti, mutande, carta, zoccoli, & altre cose necessarie sotto pena di priuatione dell'vfficio loro.

Nelle Communità non

Anco per dubio, che non s'introduchi rilassatio-

satione nel voto della santissima pouertà si commanda a'Custodi, che con ogni sollecitudine s'adoprino, acciò le Communità siano prouiste delle cose necessarie, come panni, libri, & altre simili cose, che in ciaschedun Conuento si faccino officiali, c'habbiano diligente cura di tali cose communi, cioè conseruarle, risarcirle, darle a'Frati, e farsele a suo tempo restituire, e li Custodi negligenti siano da Superiori seueramente puniti.

manchino cose necessarie.

A questo fine in tutti i Conuenti si constituisca vna Libraria, oue si ripongono tutti li Libri in commune, quali siano redotti in inuentario, e la chiaue di detta Libraria stia nelle mani del Guardiano, ò d'vn'altro frate à ciò deputato, il quale li distribuisca seconda la capacità, & vfficio delle persone, facendosi far'vn scritto di propria mano da quelli, che riceuono essi libri, e nel restituirli si confrontarà la lista, acciò non se smariscano. E se scriua nella parte esteriore de'libri con lettere grosse il nome del Conuento; e chi alienarà alcuni di detti libri, incorra ipso facto nella scommunica maggiore, dalla quale non possa esser'assoluto, se prima non haurà fatta la restitutione.

Libraria. Inuentario de'libri.

Scommunica contro quelli, che alienano libri.

Il Custode dourà visitar dette librarie, e confrontar l'inuentario vna volta almeno nel suo triennio, sotto pena di sospensione del suo vfficio.

Il Custode visiti le librarie.

Perche intorno alle fabriche si sogliono spesse volte commettere molti errori, e far spese superflue, & anco tal'hora bisogna rouinar'il fatto, e rifarlo di nuouo per la poca prattica de' Fra-

S'instituiscano due Fabricieri, senza de quali non si fabrichi.

Frati poco esperti in tal' arte: s' ordina, che ne'Capitoli Custodiali si costituiscano due Fabricieri de' più esperti della Custodia, vno de' quali almeno sia Sacerdote, & essi con il Padre Custode determinino, e statuischino quanto dourà farsi intorno alle fabriche, tanto de' Conuenti vecchi, quanto de'nuoui, e non essendo esperti si consegliaranno con persone perite. E se li Custodi transgrediranno tal'ordine, e conseglio siano priui del loro vfficio.

Hauendosi da fabricare qualche Conuento nuouo, si faccia far la pianta, il modello d'esso da'periti nell'arte, quale ben considerato sia sotto scritto dal Diffinitorio, nè possi in modo alcuno esser'alterato, mutato, o variato, ne da Suddito, ne da Superiore senza il consenso di esso Diffinitorio, sotto pena della priuatione dell'vffici loro à Superiori, & a'Sudditi, di voce attiua, e passiua per tre anni, sotto quali pene anche si prohibisce il fabricar Campanili à torre, se non fusse il Conuento vicino alla Marina, ch'all'hora si permetterà dal Superiore, giudicando esser ciò bene per fuggire qualche pericolo di Corsali.

Modello da farsi per le nostre fabriche.

Campanili alti à Torre non se fabrichino nelle nostre Chiese.

Si commanda in oltre sotto la medesima pena di priuatione a' Superiori locali, che in materia alcuna di fabriche nõ innouino cosa alcuna, che ecceda la spesa di sei scudi per ciascun'anno, nè possino fabricar di nuouo, ò distruggere il già fatto, nè dipingere, nè far vitriate in altro luogo, che nella Chiesa, e Sacristia senza licenza in scritto del P. Custode, qual non la darà senza il consenso de'fabricieri preditti: non si prohibisce però, anzi s' ordina

Superiori locali quanto possino spendere in materia di fabriche.

Deuono hauer licẽza dal Custode li fabricieri.

Superiori locali deuono risarcir li Cõuenti.

 dina

dina à tutti i Superiori, che debbano resarcire gl'edifici fatti, come tetti, clausure del Conuẽto, & altre cose, ò di muro, ò di legname, occorrendo il bisogno.

Non s'accettino Conuẽti noui, doue non possano viuere dodeci Frati di mendicatione.

Per l'auuenire, non s'accettaranno Conuenti noui senza licenza del Superior genarale, & ciò non si faccia se non in Capitolo, o vero col consenso del Diffinitorio, e Padri della Custodia, e se non hauranno commodità di queste bastanti à gouernar', e mãtener'almeno dodici Frati di cotidiana mendicatione, e li transgressori siano priui di tutti gli atti legitimi per sei anni.

Ex Concil. Trid.

Conditioni de Conuenti nuoui, acciò s'instituiscano Guardiani.

E tali Conuenti noui, non siano fatti Guardianie, se prima in vna parte della Chiesa non si possi conseruare il santiss. Sacramento col deuuto decoro, e non vi sia il Refettorio, doue il Guardiano possa cõ la debita grauità essercitar l'vfficio suo, e non vi saranno almeno otto Frati di Famiglia cõ otto celle à loro necessarie, e facendosi il contrario ipso facto sia inualida, e nulla tale elettione, & institutione, e li Elettori siano castigati seueramente dal Padre Commissario.

Si prescriua il numero de Frati per ciascun Conuẽto.

Perche frà le più vrgenti cause, che inducono la relassatione della pouertà nell' Ordine vna, è il soprabondante numero de'Frati ne' Conuenti per non potersi commodamente gouernare di cotidiane mendicationi inherendo al Decreto del Sacro Concilio di Trento, ordiniamo, che in ciascheduna Custodia nel primo Capitolo Custodiale da tutti i Padri di quella Riforma (quali di sotto si dichiararanno) con maturo consiglio si determini, e tassi

Ex vallis 116

vn certo numero de Frati per ci[illegible] Conuento, cioè quanti di ordinarie lemosine de beni futuri se ci possono gouernare, senza punto alterare il rigoroso, e pouero viuere di Reformati, della qual tassa se ne faccia Decreto. specificando in esso il numero prescritto à ciascun luogo, e si conserui nell'Archiuio della Custodia, & vna copia s' inserirà nel libro de'presenti statuti, acciò quando si leggeranno detti Statuti, si legga parimente tal Decreto, & il detto numero, e tassa non si possa eccedere in modo alcuno.

Ex eisdem.

Quando è compito il numero tassato a' Conuenti, non si riceuano Nouitij.

Et acciò non sia necessario alterare detto ordine, e decreto s'ordina, che quando nella Custodia saranno Frati à sufficienza per compir'il sudetto numero de' Conuenti non si possa accettare, nè vestir'alcun Nouitio, e se al tenor di questi statuti si trouaranno esser soprabondanti, i Frati di qualche Custodia, non se ne accettino più in quella, sin che la moltitudine s'estingua al numero decretato, e facendosi altrimeute tanto il Custode, quanto li Discreti Custodiali, & altri coadiutori siano puniti da Superiori maggiori.

Ex refo.c.6.

Si instituisca no l'infermarie in ciascheduna Custodia.

Circa poi de gl' infermi è grande il carico, ch'il nostro P. S. Francesco hà imposto nella Regola, nonsolo a'Superiori, ma à gl'altri ancora intorno alla cura d'esſi, e però in quelle Custodie, nelle quali non sono instituite le infermarie s'instituiranno quanto prima in vno, ò due Conuēti secondo, che ne'Capitoli, o Congregationi sarà giudicato più opportuno, nelle quali infermarie si collochino infermieri atti, e caritatiui con compagni diligenti, secon-

K 2 do

Cura degl'infermi.

ado il [illegible], doue concorreranno li Frati infermi, quali con ogni sollecitudine saranno seruiti, e prouisti, non solo di medicamenti; ma d'ogn' altra cosa necessaria, & anco de'restori con quella copia, & abbondanza, che sarà di bisogno, e che ricerca lo stato nostro, e sarà possibile di prouedere. E se tali Conuenti non potranno supplire per se stessi à quanto sarà necessario per dette infermarie deuranno contribuire gl'altri Conuenti, secondo che sarà determinato dal Capitolo Custodiale: E se li Padri Custodi saranno negligēti à far tali infermarie, li Commissarij capitolari li castigaranno, e sforzaranno à farle instituire massime in quelle Custodie, c'hanno luoghi abbondanti di limosine. Fra tanto subito, che s'infermi qualche Frate sia deputato alla sua cura vno, ò due frati, qual con ogni diligenza, e carità lo seruino; e chiunque sarà negligente circa alla cura, e prouisioni sudette, se sarà il Superiore intorno à quello, che à lui spetta, sia priuo dell'vfficio suo: e se saranno li sudditi siano penitentiati di pane, & acqua, & altre penitenze, secondo l'esigenza delle colpe.

Pena di negligenti circa la cura de gl'infermi.

Non manchino li Guardiani, & Vicarij di visitar'ogni giorno l'infermi, perche con questo atto di carità gli daranno conforto, e potranno sapere le loro necessità: l'altri Frati similmente visitino spesso essi poueri infermi, gl'aiutino, consolino, e seruino, conforme à quanto richiede l'obligo Christiano, e charità Religiosa.

Guardiani, Vicarij, e tutti i Frati visitino gl'infermi.

Li Custodi poi c'hanno obligo particolare, d'inuigilare, acciò l'infermi siano souuenuti di tutti bisogni; nell'atto della visita, quando in vn

Ex vallis 120

Li Custodi habbino sollecita cura de gl'infermi

vn Conuento ritrouaranno esserci de gl'infermi, gli visitaranno personalmente, e faranno diligente inquisitione sessiano prouisti di tutte le loro necessità, e secondo il bisogno visitati da Medici, e specialmente, se gl'infermieri fanno il debito loro, e se sono seruiti, come sopra. Che se trouaranno mancamento ne' Guardiani, & ne gl'Infermieri, o vero negl'altri, cō ammonitioni, castighi, e priuationi, secondo la qualità dell'errore mostrino il lor zelo, e disoblighino le proprie coscienze, altrimente ne saranno grauemente puniti, e da' Superiori maggiori, e da Dio ancora.

Si deputi vn Confessore p gl'infermi.

Li Custodi deputaranno vn Padre Sacerdote, qual' habbia vfficio d'amministrar li Sacramenti à gl'infermi, al quale se dia facoltà d'assoluerli da casi riseruati, e sopra il tutto haurà cura, che nessun'infermo muora senza li Sacramenti della Chiesa.

Cōmandiamo per santa vbbidienza à gli infermieri, che da quelli infermi in poi, che per necessità mangiano nelle Celle, non diano da mangiar ad altro, benche conualescente, se non in publico Refettorio dell'infermaria, & in modo, che quando si mangia possa entrar', & vscir ogn'vno in detto Refettorio senza esser chiuse le porte con chiaui. E che delle cose trouate per mezzo della pecunia tanto pertinenti al vitto de gl'infermi, quanto all'altre lor necessità, in nessun modo ne diano a' sani se non fussero di tanto poco momento, che non se ci douesse por cura, com'vn bicchiero di vino, o simili cose; che se essi infermieri trasgrediranno, siano come transgressori della pouertà insieme con

tali

tali dissoluti seueramente castigati da Custodi, e da Visitatori, ò se non s'emendaranno siano senz'altro cauati dall'infermaria.

Robbe delle Spetiarie non si dijno a chi non hà neccessità.

Sotto l'istesso precetto, e pena si commanda a'Spetiali, deputati alle spetiarie delle nostre Custodie, che non diano cosa notabile di spetiarie a'Frati, che non hauranno gran bisogno, e molto meno a'Secolari, benche volessero dar limosine equiualenti. Se poi sarà qualche benefattore tenuto amoreuole, e di qualità, che dimandasse alcuna cosa di non molto momento, e fosse ingratitudine, & ammiratione il mancarli, con licenza del suo Guardiano lo potrà fare, & all'hora non con animo di riceuer pagamento, ma solo per corrispondere di gratitudine.

Il simile diciamo se fosse dimandato da qualche persona pouera, miserabile simil cosa di poco momento.

Hospitalità per viandanti

Se commanda similmente, che in ciaschedun Conuento si deputi vn Frate discreto, e modesto all'vffici dell'hospitalità, quale con carità, & amore serua tutti quelli, che verranno ne'luoghi nostri, e specialmente a'Religiosi siano Reformati, ò della Prouincia, ò di qualunque altra Religione. E subito, che alcuno della nostra Religione, ò d'altre, che vada à piedi, e scalzo è entrato in Conuento, il Portinaro farà segno col Campanello, & li Frati conuengano ad asciuhargli, & lauarli li piedi, conforme all'essempio, e precetto del Saluatore, e frà tanto si dichino, e cantino Hinni, ò Salmi, & altre orationi spirituali. E se fusse vsata negligenza in quest'opera di carità, così antica nella nostra Religione, siano castigati li delinquenti dal Custode,

ſtode, ò che ſijno ſudditi, ò Superiori con graui correttioni, & anco con pene, ſecondo richiederà il diffetto della carità, & hoſpitalità. Il che vogliamo s'eſſeguiſca con quei Guardiani, & Vffitiali, che non daranno a' ſimili foraſtieri il vitto poſsibile, e conueneuole.

De' caſi riſeruati, delle pene loro, e di alcuni altri eccesſi, e dichiaratione delle pene di queſti Statuti. Cap. VII.

SI come è verità cattolica, che ciaſchedun Sacerdote nel riceuer l'ordine Sacerdotale ottiene vnitamente la poteſtà d' aſſoluere da peccati, così è indubitatamente vero, che da peccati mortali (eccetto, che in articolo di morte non puole aſſoluer neſſuno, ſenza che dal legitimo Superiore li venghi conceſſo la giuriſdittione; così hà decretato il Sac. Conc. di Trento, & la ragione ſteſſa l' inſegna, perche eſſendo il Sacramento della penitenza vero giuditio, non potrà talmente giudicar'alcuno; ſe non haurà ſopra di lui poteſtà ordinaria, qual'hanno li Prelati Eccleſiaſtici, c'hanno anneſſa cura d'anime con la lor dignità, ò ſubdelegata. qual deuono hauer gl' altri Sacerdoti inferiori. Da queſto procede; che tali Superiori maggiori poſſono ſubdelegar'in tutto, ò in parte tal giuriſdittione, e facultà, e per conſeguenza riſeruarſi per ſe la facoltà d'aſſoluere da alcuni caſi, come per cõſuetudine immemorabile s'è ſempre vſato nella Chieſa Santa. Hor'il Noſtro Padre Serafico ſapendo quanto fruttuoſo ſia per raffrenar le volontà da' peccati vn tal zelo, fù di parere, che

Seſſ. 14. c. 7.

li

li Prelati dell' Ordine si riseruassero la facoltà d'assoluere da casi più atroci, e però nel 7. capo della Regola dice: *Si quis fratrum instigante inimico mortaliter peccauerit, pro illis peccatis, de quibus ordinatum fuerit inter fratres, vt recurratur ad solos Ministros Prouinciales.*

Noi dunque conformandoci à questa pia intentione del Nostro Padre, & anco al Decreto di Clemente viij. e proseguendo le vestigie antichissime della nostra Religigione, ci seruiamo gl'infrascritti casi, de' quali nessuno potrà assoluere, eccetto il Superiore Generale, e li Custodi attuali, e quelli, che da loro n'hauranno special licenza.

Il primo caso è di Veneficij, Incantesimi, e Sortilegi.

2 Inubbidienza contumace, qual'all'hora si dice contumace quando fatta la terza monitione per vn giorno naturale il suddito inubbidiente perseuera.

3 Percussione graue d'vn'altro Religioso, ò Chierico.

4 Manifestatione d'alcuna cosa di momento fuori della Nostra Religione, ò infamia d'essa Religione, ò d'alcun Frate particolare.

5 Lasso di carne volontario compito.

6 Proprietaria ritentione di qualunque cosa di momento.

7 Furto di cose notabili, o eltrimente spesse volte commesso.

8 Falsa accusa con infamia d'alcuno, e porger memoriale falso in qualunque Tribunale.

9 Fal-

9 Falſo teſtimonio in iudicio.

10 Falſificatione di mano, ò ſigillo di qualunque perſona notabile, ò del Conuento.

11 Malitioſo impedimento, ritardatione, & aprimento di lettere de'Superiori, all'inferiori, ò vero dall'inferiori a' Superiori.

12 Far libelli famoſi,ſe ſono buttati, ò eſpoſti al publico, ò altrimente promulgati, ò per qualche via indurre ad alcuna di dette coſe.

13 Procurar, dar' aiuto, ò conſeglio per far aborto dopo, che'l feto ſarà animato, benche non ſegua l'effetto.

E perche totalmente ſi renda difficilmente l'aſſolutione di tali caſi per reprimere la peruerſa volontà, che dall'altro canto non ſe nieghi affatto, o puoco meno all'anime inferme la neceſſaria medicina. S'ordina,che li Cuſtodi nel Capitolo, ò Congregatione,ò da ſe ſteſſi nella prima viſita coſtituiſcano per ciaſcun Conuento vno, o più Padri probati, conforme al biſogno del Conuento, quali habbiano auttorità d' aſſoluere da ſudetti caſi, quale durarà ſolo mentre ſono in quel Conuento, & in caſo, che ſe ne parta vno da quel luogo per virtù di queſto ſtatuto, s' intenderà eſſer Penitentiero il più antico Confeſſore ſin'a nuoua prouiſione.

Ma dourà ſaper qualunque Frate, che l'aſſolutione fatta di queſti caſi, in foro conſcientiæ non impediſce,che ſe li detti ſi paleſaſſero, e fuſſero legitimamente prouati.non s' haueſſe

da venir'alla punitione del foro giuditiale.

Contro di quelli, che incorrono nelli detti casi, e commettono alcun' errore intorno a quelle materie, se ne saranno conuinti si statuischino le seguenti pene.

Qualunque incorrerà nel primo caso riseruato; se il delitto non appartiene al Sant'Offitio (ch'all'hora il Superiore non se ne puol ingerire) sia carcerato per vn mese, e priuo di voce attiua, e passiua per sei anni.

Chi incorrerà nella disubbidienza contumace sia carcerato, conforme alle regole date nel primo cap. e per conseguenza priuo de gl'atti legitimi.

S'alcuno minaccierà di percuoter vn'altro Frate, porti la probatione del Cappuccio per tre giorni: ma se percuoterà di percossa leggiera, porti la stessa probatione vn mese, se poi la percossa sarà graue, o pigliarà pietra, bastone, ò arme, ò altro strumento per percuotere, & anco chi portarà, terrà in cella, ò altroue arme offensiue frà le quali intendiamo Accettuole, mannarine, sia carcerato per tre mesi, e se la percossa sarà fatta con alcuni di detti strumenti sia carcerato per sei mesi, fra li quali ogni venerdì sarà menato in Refettorio, doue in Communità de'Frati mangiarà in terra con tener pendente al collo quell'arme, e strumento, col quale hebbe ardire di percuotere, e se di più ne seguirà morte, ò mutilatione atroce sia condennato alla Galea, ò perpetua carcere. Delle quali ora dette sia castigato, chi darà ad alcuno qualche ferita enorme, ò darà veneno, e di più vogliamo, che alle stesse pene respet-

Agenti, e consentienti puniti vgualmente.

tiua-

tiuamente, sia soggetto quello, che conseglierà, ò in qualche modo machinarà tali delitti.

Dalla scommunica, che s'incorre per la percussione, solo dourà assoluere il Superiore maggiore, nondimeno il Guardiano potrà concedere l'assolutione, se per spatio di tre giorni non si potrà hauere la presenza, ò facoltà in scritto dal Custode, ò altro Superiore maggiore.

Ex Sala. c. 27. Vallis 130.

Chi possa assoluere dalla scommunica dalla percussione.

Chi dirà parole ingiuriose, o d'improperio, per ciascheduna volta faccia la disciplina, e se dirà al Prelato, oltre la disciplina mangi in terra pane, & acqua, e sia priuo di voce attiua, e passiua per due anni, ò sia anco carcerato, se l'eccesso lo meritarà ad arbitrio del Superior maggiore, conforme s'è dispòsto nel primo Capitolo.

Ex vallis 143

Parole ingiuriose a'sudditi, & a Prelati

Che se con parole, o fatti prouocarà grauemente alcun Frate, porti la probatione del Cappuccio per vn mese, e se incorre nell'istesso delitto la seconda volta, sia carcerato per vn mese, e resti priuo di voce attiua, e passiua per dieci anni.

Ex vallis 143

Chi prouoca grauemente con fatti, ò parole.

Se alcuno risponderà al suo Prelato nella colpa, o alla mensa, nõ hauendo prima ottenuta la licenza, sia priuo di voce attiua, e passiua per due anni, & a chi tal pena non conuenisse, sia castigato ad arbitrio del Custode.

Ex eisd. ibid.

Chi risponde alla colpa, ò mensa.

Qualunque Frate manifestarà fuori del nostro Ordine alcuna cosa, della quale ne preceda infamia, ò detrimento di esso Ordine, e specialmente della Riforma, come sarebbe palesare, che tali peccati siano corretti, ò da correggersi, che siano diuisione, ò discordie fra li

Ex Sala. c. 7. Vallis 142.

Chi manifestarà fuori del l'Ordine li difetti de'Frati, o dello stesso Ordine.

Frati, ch'alcun Prelato ſia ſtato depoſto, ò priuato del ſuo vfficio, ò ſimili ipſo facto incorra nella ſentenza della ſcommunica, e ſe ne ſarà legitimamente conuinto ſia priuo per diece anni di tutti gl'atti legitimi.

Chi manifeſtarà ad altri, ch' al Prelato peccato, che non puol prouare.

Se alcuno paleſarà ad altri, che al proprio Prelato qualche peccato graue d'vn Frate, qual non poſſa legitimamente prouare, ſia punito di pena di talione.

Ex eiſd. ibid.

Manifeſtare perche ſi tratta in Diffinitorio.

Chi fuori del Diffinitorio, ò Diſcretorio manifeſtarà quelle coſe, che in eſſo ſi trattano, del che ne poſſi naſcere odio contro alcun Padre d'eſſa Congregatione, ò contro tutti, ò l'impedimento d'alcun negotio importante alla Riforma, ſe ne ſarà legitimamente conuinto non poſſa eſſer'ammeſſo a eſſo Diffinitorio, ò Diſcretorio per due anni.

Ex Vallis 142.

Pena di chi entra in Caſe ſoſpette.

Quanto al quarto caſo reſeruato, cioè della traſgreſsione della caſtità, sì come li delitti poſſono eſſer più, ò meno graui, così differenti deuono eſſer le pene da imporſi a' delinquenti.

Contro fornicarij.

Laonde, ſe ſarà alcuno notato, e legitimamente conuinto d' eſſer'entrato in caſa ſoſpetta, ſia ſenz'altro cauato da quel luogo, e di più ſia artato, che ſe confeſſarà eſſere incorſo in peccato di fornicatione, & altro più graue, ò vero ne ſarà conuinto, per la prima volta ſia carcerato per ſei meſi, e ſia priuo di voce attiua, e paſsiua per tre anni. Se di più c'incorrerà la ſeconda volta ſia carcerato per vn'anno, e ſia priuo di tutti gl' vfficij dell' Ordine per dieci anni. E ſe la terza volta ſia carcerato perpetuamente.

Ex Vallis 135.

S'al-

Ex eisd. ibi.

S'alcuno (il che Dio non voglia) in questa materia commettesse sacrilegio sia carcerato perpetuamente, ò mandato in Galea.

Contro Sacrileghi.

S'alcuno incorresse (il che non piaccia à Dio) nel peccato innominabile, e ne fusse legitimamente conuinto, sia spogliato ignudo, in modo, che non tenga altro, che le mutande, & inginocchiato in terra alla presenza de' Frati capitolarmente congregati con le mani legate, se gli dij fuoco di materia subito combustibile intorno, di modo che alquanto se scotti, & irreuocabilmente sia condennato à perpetua carcere, dalla quale non possa esser liberato, se non da Prelati Generali dopo molt'anni, se scorgeranno in lui segni di gran contritione, e di piu resti priuo di voce attiua, e passiua, & anco di tutti gl'vffici dell'Ordine.

Contro il peccato innominabile.

Ex eis. ibi.

Ex Sala. c.6. & vallis 132.

La pena contro li proprietarij molte volte citata in questi Statuti è la carcere di quindeci giorni, e priuatione di voce attiua, e passiua per sei anni, & anco della sepoltura Ecclesiastica se tali passassero da questa vita.

Pena di proprietari.

Chi facesse furto alcuno di cosa notabile, ò di cose leggiere più volte multiplicato, sia carcerato per vn mese, e priuo de gl' atti legitimi per sei anni, che se fusse cosa molto notabile di Chiesa, ò Sacristia sia carcerato per sei anni, e perpetuamente sia priuo de gl'atti legitimi, e de gl'vfficij dell'Ordine.

Pena di furto

Ex eisd. 138.

Alli calunniatori, infamatori, e testimoni falsi in giuditio si deue quella di talione, & esser perpetuamente infami.

Ma di più chi scientemente deporrà il falso in giuditio per modo d'accusa, ò di denuncia, ò vero

Chi deponesse falsamente, ò induce a deporre.

ò vero indurrà alcuno a deporle, & ne seguirà l'effetto, ipso facto incorra nella sentenza della scommunica, dalla quale non possa esser'assoluto, se non haurà fatta la sodisfattione, e sia carcerato per sei mesi, alle quali pene saranno anco soggetti quelli, che reuocaranno, ò indurranno a riuocar quello, ch'era veramente deposto.

Ex eisd. 149.

Chi reuoca, o induce a riuocar'il deposto

Contro infamatori.

Qualũque fuori di giuditio infamarà alcuno in occulto non possa esser'assoluto, se non dal Custode; se in publico non sia assoluto, se non le sarà imposta la pena, che se li deue al peccato, del qual' hà infamato falsamente, e scientemente, & anco se prima in quel modo, che si potrà, non haurà resa la fama.

Falsificationi di lettere, e sugelli.

Qualsiuoglia Frate, che per se, o per mezzo d' altri falsificarà le lettere, ò suggelli de Prelati, Prencipi, ò d' alcun' altra persona notabile, ipso facto, incorra nella scommunica, e se ne sarà conuinto legitimamente sia posto in carcere, dalla quale non potrà esser liberato senza special licenza de' Prelati Generali, e di più sia priuo in perpetuo di tutti gl'vfficii dell'Ordine.

Ex vallis. 148

Impedimento di lettere.

Ex Sala. c.7. & vallis c.148

Chi malitiosamẽte perderà, ò per altri stracciarà, impedirà, ritardarà, o aprirà le lettere de' Superiori alli sudditi, e di sudditi a' Superiori, & anco di persone notabili, ipso facto sia priuo de gl'atti legitimi se costarà in giuditio: Et a chi non conuenisse tal pena, porti la probatione del cappuccio ad arbitrio del Superiore alle quali pene sia sottoposto quello, che riceuendo lettere de' Superiori a se mandate malitiosamente tarda ad aprirle, o leggerle.

Se

Ex Sala. c.7. Vallis 150.

Chi darà opera a Libelli famosi.

Se sarà alcuno, che faccia, mandi, butti in terra, o in qualunque modo esponga in publico lettere, o libelli famosi senza nome, o in nome d'altri, quali contengano qualche infamia d'alcuno, o farà fare, o scientemente darà memoriale, che esponga il falso, ipso facto sia scómunicato, e non possa esser' assoluto da alcuno inferiore al Custode, & anco se prima, non haurà fatta la debita sodisfattione, e se sarà di ciò conuinto, sia carcerato per due anni.

Ex Sala. c.7. & vallis 149.

Contro cospiratori.

Quelli, che per malitiosa concordia faranno cospiratione, o monopulio contro alcun Frate, e specialmente contro il Prelato, siano priui di tutti gli vffici dell'Ordine, e non possono esser redintegrati, se non dalli Prelati Generali, o dal Custode, dopo la condegna sotisfattione.

S'alcuno (ilche a Dio non piaccia) procurasse di far'aborto, o desse in ciò aiuto, e fauore, dopo che'l feto haurà quaranta giorni, nel quale si deue presumere, che sij animato, e di ciò ne seguisse l'effetto, sia come vero homicida condannato a perpetua carcere; se non seguirà l'effetto sia carcerato per vn'anno, e priuo di tutti gl' vffici dell' Ordine per dieci anni, & a chi non conuenisse tal pena, sia oltre la carcere di dieci anni priuo di voce attiua, e passiua, e nell' istesso tempo, terrà l'vltimo luogo fra professi: Ma se ciò procurasse auanti li quaranta giorni del feto sia carcerato per tre mesi, e sei anni priuo di tutti li suffragi, benche non ne seguisse l'effetto.

Dichia-

Dichiaratione delle pene di questi Statuti.

Priuatione de gl' atti legitimi, quale.

Ex Salam. c. 6 Vallis 132.

SI dichiara, che per priuatione de gl' atti legitimi in questi Statuti s'intende, l'inhabilitatione a tutti gl'vfficij dell'Ordine c'hanno annessa dignità, e superiorità, come Generale, Prouintiale, Custode, Diffinitore, Discreto Custodiale, e Guardiano, non però s'intende priuato di voce attiua, potrà anco essere promosso a gl'Ordini Sacri, essercitar' essi Ordini, l'vfficio del letterato, e predicatione; potrà esser Maestro de' Nouitij, e Confessore di Monache, ma non di secolari.

Priuatione de gl' vffici dell'Ordine.

Ex eisd.

Priuatione de gl'vffici dell'Ordine, & inhabilitatione non solo alle cose predette, ma ancora alla confessione, predicatione, lettoria, e Paternità.

Pena d'apostasia.

Pena d'Apostasia è la scommunica, carcere, e priuatione di voce attiua, e passiua, come più a pieno s'è dichiarato nel Capitolo secondo.

Liberato dalla carcere nò è restituito a gl' atti legitimi.

Ex Eisd.

Pena di carcere è l'essere rinchiuso in luogo sicuro senza cappuccio, e corda per Ordine del Padre Custode, o d'altro Prelato maggiore, e questa pena hà annessa la priuatione de gl'atti legitimi: di modo che, se il carcerato vien liberato dalla carcere, non però s' intende esser restituito a gl'atti legitimi, Della qual pena di carcere, nessun dourà esser punito, se non per qualche delitto, o eccesso enorme, e manifesto, e chi carcerarà alcun' altrimente, sia priuo di tutti gl'atti legitimi.

Ex Eisd.

Non si castighi di carcere se nò per graui delitti.

Delitti enormi quali siano.

Ex Sala. c. 7. Vallis 132

Delitto enorme, intendiamo, o per la grauità del fatto, come la disubbidienza contumace,

mace, ò altro caso riseruato, e simili, o vero per le circostanze della colpa, come la reiteratione del furto, benche in cose non così notabili.

Ex eisd.

Et acciò (se per fraude dell'inimico cominciassero à pullulare nella riforma tali delitti atroci) si posino subito castigare, & estirpare, si commanda a li Custodi, o Visitatori ancora, che in qualunque Custodia faccino fabricare carceri, oue non sono, e specialmente nelli Conuenti più principali, e siano forti, e sicuri, ma però humane, e luminose; acciò li carcerati posino recitare il Diuino officio, e leggere qualche lettione per loro spirituale consolatione.

Si faccino carceri, quali debbano essere.

Ex eisd.

A'carcerati si dia commodità di confessarsi, quando ciò dimandano, se però tal volta per cause ragioneuoli non giudicasse il Prelato douersi ciò differire.

A carcerati si dia commodità di cõfessarsi.

Ex eisd.

A quelli, che sono condennati a perpetua carcere, solamente nella Pasqua di Resurrettione si cõceda la Sacra Communione nell'Infermaria, o in altro luogo più secreto, che sia posibile, & all'hora le sia tosata la testa, & la barba a modo di Religioso.

A carcerati si conceda perpetuamente la Cõmunione la Pasqua di Resurrettione.

Ex eisd.

Chi ardirà scarcerar'alcun carcerato, o vero dar'aiuto, conseglio, o fauore, che sia scarcerato, o che se ne fugga, e constarà della malitia, e colpa sua, sia carcerato ad arbitrio del P. Custode, della qual pena anco sia punito il carcerario, se per sua negligenza, o colpa se ne fuggirà alcuno.

Pena di chi è causa, ch'esca di carcere alcuno furtiuamente.

Ex eisd.

Che se il Guardiano sarà in ciò cõsentiente, ò notabilmente negligente dopò l'esser conuin-

Pena del Guardiano, che lascia fuggire li carcerati.

to, o grauemente inditiato ipso facto sia priuo dell'vfficio suo, & anco sia più grauemente punito ad arbitrio del Superiore.

Carcerati ogni sesta feria mangino pane, & acqua, & faccino la disciplina in Refettorio.

Vogliamo ancora, & ordiniamo, ch'ogni sesta Feria li carcerati siano condotti in publico Refettorio, & iui facciano la disciplina per tutto il Miserere, & mangino in terra pane, & acqua.

Ex vallis 134

Superiori locali, che debbono fare cō quello, che merita la carcere.

Quando alcun Frate cōmetterà qualche delitto, per il qual meriti la carcere, dichiariamo, & ordiniamo, che'l Superior locale col conseglio de'Discreti suoi lo possa far pigliare, sia, o nò de'suoi sudditi, o d'aliena famiglia, & anco forastiero, e metterlo in luogo sicuro ben custodito; acciò non fugga, fin tanto, che'l P. Custode determini quanto si deurà fare; non però li cauarà il Cappuccio, o la corda, non essendo questa carceratione formale, e ciò farà quando il delitto sarà notorio, & euidente.

Ex vallis 134 & Salam. c. 7.

Artatione, che cosa sia.

Artatione in questi Statuti (s'intende s'altrimente non vien'esplicato) che tre volte per ciascuna settimana si māgi in terra pane, & acqua, & si facci la disciplina per tutto il Miserere da quello, che è artato.

Ex Salam. & & vallis ibid.

Quando tal'artatione si darà per indurre il reo a confessar'il delitto durarà ad arbitrio del Superiore col conseglio de'Discreti Custodiali, non però si deurà palesar'all'artato in modo alcuno questo tempo, c'haurà da durar la sua artatione.

Tortura per qual delitti si hà da dare.

Quanto alla tortura, ordiniamo, che non se dia, se non per delitti graui, & atroci, qual potrà esser de grilletti, o sospender'il reo per le mani ligate di dietro, di modo, che a pena con

le pun-

le punti de'deti grossi delli piedi tocchi terra, e non se sloghino le braccia, o altre, ad arbitrio del Giudice, secondo la grauezza del delitto.

Ex Salam & Vallis 151.

Pena dell'infame.

S'alcun Frate commetterà alcun delitto, che (se fusse commesso al secolo meritarebbe la morte) sia condennato alla Galea, o almeno alla carcere perpetua.

Ibi.

S'alcun Frate sarà dichiarato infame, sia inhabile a qualsiuoglia vfficio, e dignità.

Vallis 140. Salam.c.7.

Pena di carcere, scommunica, sospensione, e priuatione quãdo s'incorrono.

Dichiariamo, che quando nelli Statuti vien posta la pena di carcere, scommunica, o sospensione, o vero priuatione, non obligarà, nè haurà effetto, se li delinquenti non hauranno contrauenuto scientemẽte, e deliberatamente.

Ibi, & ex refor. c. 7.

La pena tassata da incorrersi ipso facto non liga, se non doppo la dichiaratione.

Di più quando è tassata la pena da incorrersi ipso facto, determiniamo, che nessuno c'incorrerà se non viene dichiarato dal Prelato, c'habbia commesso il delitto.

Ibi.

Nõ si dichiari il delitto se non è euidente.

Nè il Prelato dichiari alcuno hauer commesso il delitto, per il qual vien tassata la pena ipso facto, se non costarà prima il delitto per euidenza, o per ordine di giustitia: ma fatta la dichiaratione senz'altra sentenza ipso facto restarà ligato dalla pena tassata.

Pena di chi si ribella a'Superiori.

Chi si ribellarà al Custode, Guardiano, o Vicario in assenza del Guardiano (cioè quando è fuori della Casa) sia priuo di voce attiua, e pasiua per tre anni; ma chi hà in ardire ribellarsi, opporsi, o contradir' alli Prelati Generali, o Commissarij, incorrano nella Constitutione di Gregorio xiij. e restino legati dalla scommunica reseruata alla Sede Apostolica, dalla qual nessun' altro può assoluere, eccetto in articolo di morte.

Const.Greg. XIII. Quam nostro.

Pene imposte da' Superiori non si rilassino da inferiori, nè quelle imposte da questi, non se rilassino da quelli.

S'ordina, che le pene imposte da'Superiori Maggiori, non possono esser commutate da gl' Inferiori senza loro espressa licenza, e chi contrauerrà sia sottoposto alle stesse pene. Nè li Superiori rimettano le pene imposte dall' Inferiori, se non per maggior vtilità del publico, o altra vrgente causa, come è stato ordinato dal Concilio di Trento.

Ex Vallis 153 & refor. c. 7. Salam. c. 7.

Conc. Trid. sess. 25. c. 18.

Custudi non differiscano le punitioni.

Li Custodi non differiscano le punitioni alla venuta del Visitatore, sotto pena della priuatione del lor'vfficio, se non ci fusse causa ragioneuole da giudicarsi da' Superiori Generali.

Ex vallis 152 Ex vallis 147

Chi è incorrigibile, e la sua pena.

Qualunque Frate sarà conuinto, e punito tre volte dell'istesso delitto, e non s'emendarà, questo, come formolarmente incorrigibile sia carcerato in perpetuo, se sarà in causa graue, o cauato fuori dell'Ordine, osseruate però le conditioni contenute nel Decreto del Concilio Tridentino De *Apostatis*, & *eiectis*, cioè dopò che alcun Frate è formalmente incorrigibile sia carcerato per vn'anno, e se poi non s'emenda possa esser'espulso dall'Ordine, e si osseruino ancora i Decreti della Sacra Congregatione del Sacro Concilio *De Regularibus*, & *Apostatis*, fatti sotto il felice Pontefi-cato di N. Sig. PAPA VRBANO VIII. regnante.

Decret. de Apostasis, & eiectis.

(·.·)

Del

Del Capitolo generale, qual sia l'vfficio, e potestà del Procuratore Generale. Dell'Elettione de' Prouinciali, o Custodi nel Capitolo, & altre elettioni, e potestà de gl'eletti.

Cap. VIII.

Ex Bulla vnionis Leo X. Clem. VIII. per iniunct.

Importanza de gl'Elettori.

NEssun negotio è più graue, nè cosa alcuna più necessaria si troua nella Religione, quanto all'elettion de' Superiori, che la deuono reggere, e gouernare: laonde, come la grauità del fatto richiede regolatissimo ordine così la necessità del publico obliga gl'Elettori ad vn santissimo zelo, per lo che si douranno à questo effetto auuertire le seguenti instruttioni.

Li Custodi finito il triennio, non sono se non Cõmissario.

Li Custodi non posson durar' in vfficio più di tre anni, eccettuato se non fusse necessario di differir il Capitolo per alcun mese; che in quel tempo potranno anco gouernare per vigore della Bolla di Clemente viij.

Li Custodi auuisino li Generali à tempo del Capitolo da farsi.

Per il che qualũque Custode nel terzo anno del suo vfficio sarà tenuto auuisare il Superior Generale à temppo opportuno del Capitolo da celebrarsi; in modo che esso Generale possa mandar'alla sua Custodia il Commrssario, Visitatore circa tre mesi auanti il fine del suo triennio.

Ex Salam. c. 3

Il Commissario notifichi al Custode la sua Commissione.

Lettera inhibitoria.

Qual Commissario prima, che cominci a visitare deurà manifestar la sua auttorità al P. Custode, o di presenza, o con lettere, se prima, che cominci il suo vfficio, non potrà hauerlo presente, poi subito mandi vna lettera inhibitoria a tut-

a tutti Conuenti ſoggetti alla ſua viſita, prohibendo a ciaſcheduñ Frate l'vſcir dalle queſte de' propri Conuenti; acciò quando arriua in eſsi per viſitare poſſa trouargli preſenti, o non molto aſſenti.

Manderà poi a tempo opportuno vn'alrra lettera citatoria per tutti li Conuenti, nella qual manifeſti in qual Conuento, & in qual giorno s'haurà da celebrar'il Capitolo, ordini, che quelli, c'hauranno da conuenire al Capitolo ſi trouino al Conuento deſtinato tre, o due giorni almeno auanti l'elettione, che queſti tali, così nel venire, come nel tornare caminino, e conuerſino con modeſtia, grauità, e compoſitione religioſa: non caualchino, ſe non per grãdiſsima neceſsità dichiarata per ſcrittura da Diſcreti del Conuento. Che principalmente ſi faccino continue orationi da tutti i Frati per il proſpero ſucceſſo dell' attioni Capitolari, e ſpecialmente doppo Veſpro, e Laudi del Matutino ſe dichi in Coro, l'Hinno *Veni Creator Spiritus, &c.* con l'oratione dello Spirito Santo, della Madonna, e del P. S. Franceſco con lor verſetti, e reſponſori, & anco, ch'al riceuer di tal lettera li Superiori de' luoghi a ſuon di campanello congreghino li ſuoi ſudditi, e la faccino leggere publicamente con intelligibil voce, poi li ſteſsi Superiori di propria mano ſcriuino in eſſa lettera in che giorno, & hora la riceuerno, e la mandino al Conuento più propinquo, al quale la deuranno mandar ſubito letta per perſona fedele.

Luogo del Capitolo, da chi s'hà da deſtinare.

Il Conuento doue ſi deurà celebrar'il Capitolo ſarà deſtinato dal Padre Generale, o dal Cu-

Ex Vallis 112.

Custode con il suo Diffinitorio.

Ex Sala. c. 8. Ex valli. 214. A questo Capitolo s'hanno da conuocare il P. Custode, li Discreti Custodiali, e li Guardiani. Ma quelli, che ci hauranno voto attiuo sono li Padri Generali, il Custode, & li Guardiani, nè vogliamo ch'altri habbia tal voto ne' Capitoli, eccetto però li Difinitori generali attuali riformati.

Pena di chi nõ conuiene. S'alcun de Vocali citati senza necessità lascierà di conuenir'al Capitolo sia priuo di voce attiua, e passiua per tre anni.

Custode quãdo deurà vacare. Quelli, che saranno stati Custodi non potranno esser reeletti Ministri immediatamente, Breue Pauli v come li Ministri non ponno esser' immediatamente eletti Custodi per Breue Apostolico.

Tempo opportuno per celebrar li Capitoli. Per euitar diuersi incommodi de' Frati, & Conuenti, tali Capitoli (se sarà possibile) si Ex vallis c. 11. faranno fra la Pasqua di Resurrettione, e la festa del santiss. Sacramento.

Non si celebraranno, se non da tre anni in tre anni, eccettuato, se non interuenisse renuntia, o morte del Custode, o vero, se non fusse trouato inetto, o indegno à tal' vfficio, qual giuditio deurà farsi dal Superior Generale con interuento de' Padri della Custodia dopò esserne formato processo giuridicamente, & in tal caso il Custode sarà tenuto nell' atto del Capitolo renuntiar li sugelli, & il suo vfficio in mano del Presidente, il che si farà spontaneamente, haurà voto nell' elettione capitolare: ma recusando ipso facto per il presente Statuto, s'intẽderà esser priuo dell' vfficio, & escluso dal Capitolo, e se procederà all' elettione Capitolare.

Sindicato del Custode. In ogni Capitolo il Custode sarà sindicato dal

Quando si dcurà dare le querele.

dal Presidente d'esso Capitolo, e chi haurà querele, sarà obligato darle al Commissario nell'atto della visita, o mandarle per il Discreto locale al Capitolo, e se fra il tempo, che dura il Capitolo, non produranno tali querele, non saranno più intesi.

Ex refor. c.8.

Nel giorno, che s'hà da far l'elettione a buõ hora, in tutti li Conuenti della Custodia, si cantarà, o almeno si dirà leggendo la Messa dello Spirito Santo: ma nel luogo del Capitolo si cantarà sollennemente, qual finita a suon di Campanello si congregaranno tutti li vocali in Refettorio, doue il Presidente del Capitolo in vn breue, ma feruido raggionamento esortarà tutt'i Vocali ad eleggere persone atte, e meriteuoli delli carichi, e gradi, che s' hanno da distribuire, e specialmente al Custodiato, qual compito farà inginocchiar tutti li vocali, e doppo hauer detto il Confiteor, gl'assoluerà generalmente nella forma, che segue:

Forma dell'assolutione generale da osseruarsi nela celebratione de' Capitoli Prouinciali.

Misereatur vestri &c. Indulgentiam, & remissionem &c.

Dominus noster Iesus Christus vos absoluat, & ego auctoritate ipsius, ac Beatorum Apostolorum Petri, & Pauli, ac Sanctæ Sedis Apostolicæ mihi in hac parte commissa, & vobis concessa, absoluo vos ab omni vinculo excõmunicationis, suspẽsionis, & interdicti, si quo innodati estis, & restituo vnioni, & participationi fidelium, necnon sanctis Sacramentis Ecclesiæ. Dispensando vobiscum

biſcum in omni ſententia irregularitatis, ſi quam incurriſtis : & ad effectum electionis canonicè ac ritè nunc per vos celebrãdæ, quatenùs opus ſit, & indigetis vos habilito. In nomine Patris, & Filij, & *Spiritus ſancti.*

Fatta, che ſarà queſta aſſolutione, s'ingi-nocchiarà anco il Preſidente, & intonarà l'Hinno *Veni Creator Spiritus*, &c. e li Padri Capitolari proſeguiranno alternatiuamente, qual compito, ſi diranno li ſeguenti verſetti, & orationi.

℣. *Adiutorium noſtrum in nomine* Domini.
℟. *Qui fecit cælum, & terram.*
℣. *Sit nomen Domini benedictum.*
℟. Ex *hoc nunc, & vſque in ſeculum.*
℣. Deus *virtutum conuertere.*
℟. Re*ſpice de cœlo, & viſita vineam iſtam.*
℣. Memento *congregationis tuæ.*
℟. *Quam poſſediſti ab initio.*
℣. *Ne memineris iniquitatum noſtrarum antiquarum.*
℟. *Sed citò anticipent nos miſericordia tua.*
℣. *Elige Dauid ſeruum tuum.*
℟. *Paſcere Iacob, & Iſrael hæreditatem tuam.*
℣. Emitte *ſpiritum tuum, & creabuntur.*
℟. Et *renouabis faciem terræ.*
℣. Domine *exaudi orationem meam.*
℟. Et *clamor meus ad te veniat.*
℣. Dominus *vobiſcum.*
℟. *Et cum ſpiritu tuo.*

Oremus.

D*Omine, qui corda noſti omnium, cui omnis voluntas loquitur, & quem nullum latet ſecretum, oſtende nobis, quem elegeris acci-*

pere locum ministerij huius, in quo pio in nos studio semper tibi placitus familiam tuam virtutibus instruat, & fidelium mentes spiritualium aromatum odore perfundat. Per Christum Diminum nostrum Amen.

Disquisitori, quali deuono eleggersi.

Poi dal Presidente, e Discreti custodiali s'eleggeranno tre Disquisitori, quali siano del corpo del capitolo, auuertisi però, che non siano de'concorrenti. Quali eletti se gli commandarà dal Presidente sotto pena di scommunica ipso facto incurrenda, ch'in nessun tempo, nè in qualunque modo habbiano da palesare alcun nome de gl'Elettori. Vadino poi tutti a sedere, eccettuato il Custode quale ginocchiato auanti il Superiore a lui renunciarà li sugelli, e l'vfficio.

Ex Sala. c.8. & vallis 172.

Il Custode renuntij l'vffitio.

Per Decreto Apostolico auanti ciaschedu-na elettione si leggeranno in publico le constitutioni, doue si prescriuono le qualità, e condittioni, che deuranno hauer quelli, che s'hanno da eleggere.

Clem. 8. de reform.

Auanti l'elettione si leggano le constitutioni, che prescriuono le qualità, che deue hauere chi hà da eleggersi.

Li Disquisitori sedano alla tauola per loro destinata, di modo, che da tutt'i Vocali possino essere facilmente vditi, & in mezzo stia il più atto a far l'vfficio di Scrittore, o il più degno, si portarà anco in detta tauola da scriuere, e due vasi atti a porui le cedole de gl'Elettori fra tanto se scriuano le cedole in questa forma. Io Fr. N. Guardiano del tal conuento, e questo nome starà suggellato, acciò non si possa leggere, nomino per Custode il P. N. & se fusse alcuno, che non sapesse, o non potesse scriuere, vogliamo, che vada da quel Disquisitore, che fa l'vfficio di scrittore, e da quello si

L'Elettori giurino di elegger' il migliore.

Forma delle cedole.

lo si facci scriuere vna, o più cedole.

Decret. di Clement. 8. pro reforma tione Salam. 174.

Ordini di portar le cedole.

Se dia frà tanto dal Guardiano del Conuento, doue si celebrarà il capitolo vna lista, nella quale siano scritti li nomi di tutti gl' elettori ad esso scrittore, quale con l'istesso ordine chiamarà tutti, & a due a due andaranno à portare la cedola loro, e le porranno dentro al vaso a ciò deputato, giurando fra tanto per Decreto di Clemente viij. di elegger'il migliore con voce intelligibile in questa forma. Giuro di nominar'in Custode quello, che conosco idoneo per la bontà della vita, e per la prattica del Gouernare.

Forma del giuramento nel votare.

Finite di portar le cedole, il Presidente auanti li Disquisitori le cauarà, e porrà sopra la tauola, li numerarà, acciò si sappia, se corrispondono al numero de gl'Elettori, poi s' andaranno legendo da tutti li Disquisitori, e dal detto Presidente, & in tanto il Scrittore andarà notando in vn foglio li nomi de concorrenti, e segnarà li voti, che ciaschedun harà, il che anco diligentemente sia visto da tutti gl'altri Disquisitori, & in caso, che nessuno hauesse il concorso della maggior parte de Vocali, si faranno altri scrutinij, sin'a tanto, che ne sia eletto vno con la maggior parte de' voti. E se tal elettione non si facesse in quello stesso giorno, sarà in libertà del P. Generale d'eleggerne vno di propria auttorità, secondo che più gli parrà conforme a Dio.

Quello è eletto, c' harà la maggior parte de' voti.

Fatta, che sarà l'elettione, il Disquisitore Secretario la promulgarà in questa forma.

Forma della publicatione del Custode.

Promulgatione dell' elettione.

IN Nomine Domini. Amen. Hæc est electio R. P. Custodis huius nostræ Custodiæ per Procuratores vocales in loco N.N. capitulariter, ac legitimè congregatos Anno Dom. N. *Die verò N.* Mensis N. *canonicè, ac ritè celebrata, in qua quidem electione P. F. N. habuit vota N. &* P. F. N. *habuit vota* N. *Et ego Fr. N. vnus ex Disquisitoribus, & compromissarijs, virtute compromissi in me, & in socios meos limitati, nomine omnium, qui in dictam electionem conuenerunt, & consenserunt præfatum R. P. N. Custodem canonicè electum nomino, & sic electum denuncio. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti. Amen.*

Cedole si brugino in publico.

Qual publicata subito in presenza di tutti si brugiaranno le cedole, il che inuiolabilmente s'ha da osseruare in tutte l'attioni per l'ordinatione Apostolica.

Sixti v & cõmunis.

Il che fatto da cantori s'intoni l'Hinno Te *Deum laudamus, &c.* & se canti da tutti alternatiuamente, e se ne vadino processionalmente in chiesa, doue si cantaranno l'infrascritti versetti, & orationi.

Versi con l'orationi da cantarsi in Chiesa.

℣. *Benedicamus Patrem, & Filium cum Sancto Spiritu.*

℟. *Laudemus, & superexaltemus eum in secula.*

℣. *Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.*

℟. *A templo sancto tuo, quod est in Hierusalem.*

℣. Fiat

℣. *Fiat manus tua super virum dexteræ tuæ.*
℟. *Et super filium hominis, quem confirmasti tibi.*
℣. Dignare me, *laudare te Virgo sacrata.*
℟. Da *mihi virtutes contra hostes tuos.*
℣. Domine *exaudi orationem meam.*
℟. *Et clamor meus ad te veniat.*
℣. Dominus *vobiscum.*
℟. *Et cum Spiritu tuo.*

Oremus.

O Mnipotens *sempiterne* Deus, *miserere famulo tuo Custodi nostro, & dirige eum secundum tuam clementiam in uiam salutis æternæ, ut te donante, tibi placita cupiat, & tota uirtute perficiat.*

C Oncede *nos famulos tuos, quesumus* Domine Deus, *perpetua mentis, & corporis sanitate gaudere, & gloriosa* Beatæ Mariæ *semper* Virginis *intercessione, à præsenti liberari tristitia, & æterna perfrui lætitia.*

D Eus, *qui* Ecclesiam *tuam* B. Patris *nostri* Francisci *meritis, fœtu nouæ prolis amplificas; tribue nobis, ex eius intimatione terrena despicere, & cælestium donorum semper participatione gaudere.* Per Dominum *nostrum* Iesum *Christum, &c.*

Rese, che saranno tal gratie, il Presidente confermarà nell'vfficio il nuouo custode, qual poi si porrà a sedere in vn luogo decente della Chiesa, doue li Vocali andaranno tutti a renderli vbbidienza, il che poi faranno anco tutt'i Frati presenti.

Con-

Conditioni per poter esser'eletto Custode.

Requisiti per poter'essere Custode.

Ex Cost. Pij v. Greg. xiij. & Coc. Tri. sess. 25. c. 1. sess. 24. c. 1. c. 3. & ex val lis 215.

NOn potrà esser' eletto Custode, chi nel vitto, & vestito, non osserua la vita cómune, chi non hà almeno trentacinque anni compiti d'età, e quindeci di Religione, e chi non sarà Lettore, o Predicatore, o vero nó hauendo tali titoli, se non sarà stato eletto due volte Guardiano con hauer' essercitato tal'vfficio con zelo, & honoratamente, che se l'elettione sarà altrimente fatta ipso facto sia inualida, e nulla.

De'Discreti custodiali, e loro vfficij.

Quanti Discreti Custodiali si deuono eleggere.

NElle custodie, c'hanno meno di sedeci conuenti, s'eleggeranno tre Discreti custodiali: ma doue eccedono questo numero, se ne potranno elegger quattro.

Forma della cedola per li Discreti Custodiali.

Quando s'eleggeranno li Discreti custodiali, in ciascheduna cedola ogn' elettione nomini tre Padri, ch'intende eleggere, o vero quattro, secondo il numero di quelli, c'hanno da esser'eletti.

E s'auuenisse, che ne fussero eletti più del numero prefisso, restarà senz' esser'accettato per Discreto quello, c' harà hauuto minor numero di voti. Quant' al resto dell'elettione s'osserui puntualmente, come s'è disposto nel modo d'eleggere li Guardiani.

Vfficio di Discreti Custodiali.

Tutti questi Discreti col Custode attuale douranno eleggere li Guardiani, Vicari, Mastri de' Nouitij, e confessori di Monache, col-

locar

locar famiglie, costituir Lettori, Predicatori, e Confessori, e trattar altre cose graui della Custodia, quali ricercano congregatione de' Padri secondo l'antica consuetudine della Religione: Ma in tempo del Capitolo in tutte l'attioni concorrerà il Custode immediato.

Il Custode immediatamente concorre all' attioni capitolari.

Nessuno potrà esser'eletto per Discreto Custodiale, se non harà le conditioni requisite a' Custodi, e se non harà vacato tre anni nel medesimo vfficio.

Requisiti per potere essere eletto Discreto Custodiale.

Il Custode, e Discreti Custodiali non potranno esser Guardiani durante l' vfficio loro perche non conuiene, ch'vno istituisca, o elegga se medesimo.

Custode, e Discreti non possono essere Guardiani.

In questo Capitolo tutti li Guardiani saranno obligati a renunciar il lor'vfficio, e non renunciando espressamente per vigore di questo statuto, si hauranno, come s' hauessero renuntiato, e toccarà al Discretorio, e dopò matura discusione, e diligente inquisitione farli renũtiare, ò accettare la renuntia.

Guardiani nel Capitolo renuntijno il loro vfficio.

Ciaschedun'anno fra la Pasqua di Resurrettione, e la festa del santissimo Sacramento si farà la congregatione capitolare, alla quale concorreranno li Custodi, e Discreti custodiali, & in quella s'eleggeranno li Guardiani, e se faranno altre attioni necessarie per la Custodia come s' è detto del Capitolo. Ma li Custodi non potranno farla senza licenza del Superiore Generale.

Congregatione capitolare quando, & a che effetto si deuran fare.

Non si faccia senza licẽza del Generale

De' *Guardiani*.

Chi ha voto nell' elettione de' Guardiani.

NEll'elettione de' Guardiani hauran voto attiuo, il Superior Generale, il Custode, e Discreti custodiali, il Commissario, benche hauesse a presedere al Capitolo non haurà voto attiuo, nè passiuo ad alcuna elettione.

Conditioni necessarie per essere eletto Guardiano.

Non possi alcuno esser eletto Guardiano, se non osseruarà la vita commune, se non harà trent'anni compiti di età, e dieci di Religione. — Ex vallis 222

Quanto durarà la Guardiania in se, & in vn Cõuento.

Quelli, che cominciano esser Guardiani, non potranno continuare più d'vn'anno, se non parrà al Discretorio di dispensarlo per vn'altro anno, l'altri non più di tre, e questi staranno solo due anni all'istesso luogo, se quanto a questo caso non giudicasse altrimente il Discretorio per il ben publico, o altri ragioneuoli rispetti. — Ex vallis 223 & Salam. c. 8

Deue il Guardiano vacare vn'anno.

Finita la Guardiania, non potrà alcun'esser' eletto per Guardiano, se non haurà vacato vn anno.

Non solo il Capitolo Prouinciale; ma anco in ciascheduna congregatione capitolare tutti li Guardiani deuranno renuntiare il loro vfficio.

S'alcun sarà priuato dell' vfficio per delitto scandaloso in perpetuo resta inhabile ad ogn'vfficio del l'Ordine.

Quello, ch'vna volta con diffinitiua sententia sarà stato priuo della Guardiania, o altro vfficio maggiore per qualche delitto scandaloso non possa più esser assonto a tal'vfficio, nè ad alcun'altro vfficio dell'Ordine, se non dal Capitolo custodiale con conseglio, e consen- — Ex eisd.

ſo dalla maggior parte de' vocali di eſſo Capitolo.

Ex eiſd. S'alcuno, ò alcuni preſumerãno promouere, ò permetteranno ſia promoſſo qualche Frate alla Guardiania contro alcuno delli ſudetti ordini, ſiano priui delli loro vffici, e di voce attiua, e paſsiua ad arbitrio de' Superiori.

Pena di promouenti cõtro li ſudetti Statuti.

Morendo alcun Guardiano auanti la festa del P.S. Franceſco ſia dal Diſcretario eletto vn' altro; ma morendo doppo s'inſtituiſca vn Preſidente dal Cuſtode, quale non haurà voto in Capitolo, ſe non ſarà eletto Diſcreto.

Neſſun ſia fatto Vicario de' Conuenti principali, ſe non ſarà entrato nelli trenta anni, d'età, & nelli dieci di Religione, e ſe non oſſerua la vita commune.

Conditione de' Vicarij.

Ex eiſd. 224. In ciaſcun luogo ſi deurà collocare di famiglia vn Predicatore, ò almeno vna perſona graue, e dotta per ſodisfattione de' Popoli, e per li dubij, che poſſono giornalmente occorrere.

In ogni Conuento ſi collochi vna perſona dotta.

Prohibitione a gl'Elettori.

Ex Bulla Pij v. Paſtoralis. ACciò ogni coſa proceda ſecondo Dio, commandiamo in virtũ dello Spirito sãto à tutti i noſtri Frati, che non ardiſca neſſuno in qualſiuoglia elettione, e per ſei meſi auanti far ſubornatione, e chi contrauerrà, ipſo facto incorra nella ſcommunica Papale con la priuatione di voce attiua, e paſsiua in perpetuo.

Non ſi faccino ſubornationi.

Ex vallis 141. Quello s'intende ſubornare, quali con doni, promeſſe, minaccie importuni prieghi, falſe lodi, o mendaci biaſmi induce, o procura indurre alcuno à dare, o a non dar voto a ſe, o

Che coſa ſia ſubornatione

ad alcun'altro, e di più, che per tal fine fa qualche lega.

Non però s'intendano sobornare, quelli, che conferendo, dando, o pigliando conseglio discorreranno della sufficienza, o in sufficienza, meriti, o demeriti d'alcuno.

Similmente incorre nella scommunica Papale qualunque persona, che procurarà dignità, honori, vfficij, collocatione, o remotione da Conuenti, e simili, per fauore de' secolari, o altrimente fuori della Religione; & anco quelli Superiori, che ad instanza di qualunque persona fuori dell'Ordine concederà tali dignità, e gratie, e s'alcun fusse conuinto di tal ricorso, vogliamo sia priuo de gl'atti legitimi ad arbitrio del Capitolo Custodiale.

Del Procurator generale delle Riforme.

Procuratore a chi sarà soggetto.

IL Procuratore generale delle Riforme sarà in tutto soggetto a gli Superiori generali, e goderà tutti quei gradi, e Priuilegi, che gode il Procuratore Generale dell'Ordine, che stà in Araceli.

Dura tre anni.

Non potrà esso Procuratore durar più di tre anni nell'vfficio, nè essere reeletto se non passati sei anni.

Suo vfficio.

A lui tocca trattar li negotij delle Custodie, che s'hanno da spedire nella Corte Romana, eccetto quelli della Custodia di Roma, quali si lascino trattare al Custode, o da chi sarà da lui destinato conforme all'antica consuetudine d'essa Custodia.

Nessun' altro a lui inferiore di qualsiuoglia grado,

grado, e condittione se sia ardirà ingerirse in qualche modo a trattar'alcun negotio nella sudetta corte senza suo consenso, o senza espressa licenza del Superiore Genrale, sotto pena di priuatione de gl'atti legitimi da incorrersi ipso facto.

Egli poi nō potrà in alcun modo ingerirsi al regimento, e gouerno delle Custodie, nè a trattar negotij secolari.

Non ardirà trattar negotij pertinenti a tutto l'Ordine, o à tutta la Riforma, c'habbi più specie di diuisione, o di nouità, senza il consenso della maggior parte de'Custodi in scriptis, e s'harà prosontione di contrafare a questo statuto, non potrà perpetuamente hauer più gradi, o dignità della Riforma, se non sarà dispensato dal Capitolo Generale.

Non potrà dar'vbbidienza ad alcun Frate d'andar'in alcun luogo, ancorche non vscisse dalla propria Custodia, eccetto a gl'Apostati, quali doppo hauerli tenuti carcerati tre giorni, & assoluti, li mandarà alla loro Riforma, senza mandarli ad altri Superiori, e senza poterli trattener'in Roma: E specialmente non ardisca lasciarli trattar negotij nella Corte Romana, nè vagare per la sudetta Città.

Sopra forastieri, [illegible] vanno [illegible], harà egli potestà solo per tre giorni, poi restaranno in cura del [illegible] di quella Città.

De Commissarij.

Commissarij da mandarsi quali deuranno essere.

IL Commissario da mandarsi a visitar qualche Custodia per causa del futuro Capitolo deurà essere di vita approuata, zeloso dell'osseruanza riformata, esperimentato nelli gouerni, dotto, prudente in trattar negotij, & in somma atto a quest' vfficio di tanta importanza, che sia stato Custode, ò Lettor di Theologia, o Predicator generale, o Padre di qualche Custodia.

Notifichi a tutti la sua venuta, e quãto doueranno fare.

Notificarà con intimationi publiche a ciaschedun Conuento la sua venuta, ordinando se faccino orationi communi, con le quali venghi ad esser'aiutato nell' vfficio della sua visita. E che nessun Frate in tal tempo di visita esca dalla questa del Conuento, doue dimora di famiglia, come s'è ordinato di sopra.

Non potranno hauer più di due compagni, con li quali deuranno sempre andar'a piedi, se la necessità della persona, e l'vrgenza de' negotij, quali non patissero dilatione, altrimente non richiedessero.

Visitarà ciaschedun Conuento della Custodia, se però la necessità non lo costringesse a lasciar[illegible], ch'a[illegible]a potrà subdelegar' il suo Segretario.

Fine, al quale douranno attẽdere li Cõmissarij.

Il scop[illegible]l esser mãtenere il viuere riformato nelle Custodie loro commesse, & insistere specialmente nell'osseruanza dell' altissima pouertà, estirpar li mali costumi, mantener le laudabili ceremonie della Religione, far'osseruar li Canoni, Decreti, e

Bolle Ponteficie, insieme con li presenti Statuti, corregere, e castigare li trasgressori, dar'animo, & aiuto alli zelanti, sedar le discordie, & vnir tutti in vera pace; in somma operar con esortationi, con prieghere, ammonitioni, correttioni, castighi, priuationi, con ogni miglior modo secondo la qualità delle persone, di luoghi, di tempi, e specialmente precedendo loro con il buon'essempio della vita loro illibata, che ciaschedun suddito attenda al culto diuino, osseruanza della Regola, o vero viuere Religioso.

Officio de' Cômissarij.

L'vfficio loro sarà visitar'il Santiss. Sacramẽto, & il tabernacolo di dentro, e di fuori, le Chiese con le loro Cappelle, Altari, Confessionarij, e Sepolture, le Sacre Reliquie se ve ne sono, l'Oglio santo, le Sagrestie, se ci sono li Paramenti di tutti colori con li Calici, Patene, Corporali, Amitti, Camisci, Cotte, Padiglioni del Tabernacolo di tutti colori, e tutte l'altre cose necessarie per la Chiesa. Di più l'Infermarie, se sono atte, e commode, gl'Infermi se sono con carità gouernati, le Spetiarie menandoui seco vn Medico, li Frati, le Celle, e le Librarie, che s'in tal cose troueranno irreuerenza, mancamento, superfluità, negligenza, proprietà, o altro diffetto, faccino il lor'vfficio con giustitia, e misericordia insieme verso li Guardiani, Officiali, o chi trouaranno esser' in colpa.

Intimatione della visita.

Qualunque Commissario prima, che cominci la visita l'intimarà cô vn deuoto, e graue sermone in publico Refettorio, e commandi a ciascuno, che nell'atto della visita, o fuori scarichi

la ſua coſcienza, manifeſtandogli, o come a Padre, o come a Giudice quanto ſarà neceſſario, ch'egli ſappia per eſtirpar li vitij, & inoſſeruanze.

Modo di correggere, e caſtigare.

Compita la viſita, e formati li proceſsi, s'occorreranno caſi, che lo richiedono, riformi, e correga con tal modo, & affetto, che chiaramente ſi ſcopra, che non mette mano a caſtighi moſſo da impeto di collera, o di qualche paſsione, ma ſolo ſpronato da vero zelo della ſalute dell'anime.

Non mutino li Statuti cuſtodiali, ſe non con li requiſiti.

Ex vallis 171

Non potranno li Commiſſarij mutar gl'ordini, e ſtatuti cuſtodiali, ſe non con interuento, e conſenſo del Cuſtode, Diſcreti cuſtodiali, & de PP. della Riforma, o della maggior parte de' vocali nel Capitolo, eccetto ſe fuſſero contrarij a queſti ſtatuti, o non haueſſe ſpecial'ordine da'ſuoi Superiori.

Padri della Cuſtodia quali s'intédono in queſti Statuti.

Per Padri della Cuſtodia, de quali molte volte ſi fa mentione in queſti Statuti, s'intendono l'infraſcritti.

1 Il Padre Miniſtro, o Cuſtode attuale della Riforma.
2 Li Diffinitori generali, che ſono, ò ſono ſtati.
3 Quelli, che ſono ſtati Miniſtri tanto nella propria, quanto in aliena Prouincia.
4 Quegli, che ſono ſtati Procuratori delle Riforme.
5 Quegli, che ſono ſtati Cuſtodi della Riforma.
6 Li Diſcreti Cuſtodiali attuali.

Tutti li ſopranominati precederanno qualſiuoglia altro Frate, che non habbia hauuto ſimil

mil grado: e fra essi loro precederanno nell'ordine, che sono posti quì sopra.

Intorno alla precedenza de' Vicarij immediatè doppo il Guardiano vogliamo, che onninamente se osserui l'vso, e consuetudine di ciascheduna Riforma.

Quanto alla precedenza de' Lettori s'osseruarà lo Statuto generale dell'ordine, eccetto, che essi Lettori non precederanno li Vicarij, se però essi Lettori non hauessero hauuto alcuno de'sudetti gradi: Quali Paternità, e precedenze s'intendono per quelli solamente, che sono reformati.

Non sarà lecito a niuo Commissario mandar Frati fuora della Custodia; se non hauesse dalicarsi dal D presenza del Superiore Generale per negotij spettanti alla sua cura.

Non mandino Frati fuori della Custodia. se non in casi espressi.

Non potranno castigare notabilmēte il Custode, o alcun Padre della Custodia, se non sarà ben chiarita la causa, e con conseglio, e consenso della maggior parte de'Padri d'essa Custodia.

Ex eisd. 172.

Come hà da castigar li Padri graui.

Non gli sarà concesso ammettere alcuno alla Professione, nè dar'vbbidienza per l'ordinatione, ma ciò lasciaranno alla Cura de'Custodi.

Ex eisd. ibi.

Non ammetteranno alla Professione, o all'ordinatione.

Non hauranno voto nell' elettione de' Guardiani, & altri officiali da deputarsi nelli Capitoli, se non gli sarà specialmente concesso nella sua patente, potranno però excluder quelli, che dalla visita hauranno conosciuto esser'indegni.

Ex eisd. 172.

Non hanno voto all' elettione dell' vfficiali, ma possono escludere l' indegni.

Non hauranno potestà di celebrar'il Capitolo, se non hauranno hauuto licenza dal Superiore Generale.

Ex eisd. ibi.

Cele-

Finiti li vinti giorni dopò il Capitolo, la loro auttorità spira.

Ex eisd. ibi.

Celebrato, che sarà il Capitolo Custodiale, il Commissario passato il termine di venti giorni, non haurà più auttorità, eccetto quando gli fusse concessa Nominatim altra facoltà.

Cõmissarij particolari con difficoltà si mãdino.

Commissarij per cause particolari non se mandino, se non saranno per cause vrgenti, e con istanza della maggior parte della Custodia, e quando il Superior Generale non potrà andarui in persona.

Tali Commissarij non eccederanno la facoltà concessali nella patente; e però non hauranno potestà sopra Superiori, nè li precederanno, se non gli viene espressa in detta patente.

Dell'vfficio del Custode.

Visitarà almeno due volte l'anno.

Ex Cóc Tri. sess. 24 c. 3. de reform. & Vallis 229.

LI Padri Custodi saranno obligati ogn'anno visitare tutta la Custodia almeno due volte, & in vna s'informaranno, chi ha bisogno di vestiario per poterlo prouedere.

Nessuno è essente dalla potestà del Custode.

Ex eisd.

Nessun sarà essente dall'ordinaria vbbidienza, e giurisdittione del custode, mentre non commanda cose contro la Regola, e contro l'anima.

Ex eisd.

Ha similmente ordinaria potestà, e giurisdittione di scommunicare, prendere, ligare, incarcerare, e punire di qualsiuoglia pena imposta in questi Statuti l'Apostati d'aliene Prouincie, se capitaranno ne'luoghi, nelli quali s'estende la lor cura, e giurisdittione.

Potestà del Custode verso gl'Apostati d'alcune Prouincie.

Anzi tal potestà verso l'Apostati, vogliamo s'estenda anco alli Prelati locali, quando non si potrà hauer la presenza del custode per tre giorni; & in caso di necessità anco qualunque

Fra-

Frate, purche tali attioni si posſino fare con buon modo, e ſenza ſcandalo.

Siano diligenti li detti Cuſtodi di ſubito dar raguaglio di qualunque Apoſtata, e delle ſue attioni, e delitti al Procuratore delle Riforme.

S'eſtende tal poteſtà ad altri inferiori al Cuſtode.

E per toglier via le vagationi,& molti mali, che da eſsi procedono s' aſtenghino li Cuſtodi più che ſarà poſsibile mandar li Frati fuori di Prouincia, benche ſotto ſpecie di viſitare li ſantuarij, o parenti, & occorrendo mandarli, nõ le diano vbbidienza ſenza limitarci il tẽpo; E ſe'l Commiſſario trouarà alcun Cuſtode eſſer ſtato troppo facile a dar tali vbbidiẽze, vogliamo lo caſtighi,conforme alla ſua traſcuraggine.

Cuſtodi non mandino facilmente fuor di Prouincia.

Quei Frati,che ſenza cauſa legitima da giudicarſi dal Diffinitorio otterranno vbbidienze d'andar fuori di Prouincia etiam da Superiori maggiori, ſtaranno così aſſenti per vn' anno intiero, non potranno in tempo del Cuſtodiato, nel qual ſi parte, nè tampoco nel proſsimo futuro Capitolo hauer grado, o dignità alcuna; E tengano l' vltimo luogo fra Profeſsi tanto tempo, quanto ſarà ſtato priuo.

Ex vallis 230 Salam.c.8.

Non manchino li Cuſtodi notar' in vn libro tutti li negoti concluſi, e determinati nelli Capitoli cuſtodiali, Congregationi,e Diſcretorij, e qualſiuoglia altra attione di momento. Notino anco di più nello ſteſſo libro quelli, che ſaranno ſtati carcerati, & ammoniti canonicamente, o in qualunque modo giuridicamente penitentiati.

Regiſtro dell'attioni della Cuſtodia da farſi dal Cuſtode.

Ex Sala. ibi. & vallis 231.

Se'l Cuſtode haurà da vſcir fuori della Cuſtodia, e dimorarui più di tre giorni, non potrà farlo ſenza iſtituir'vn Commiſſario in ſuo

Non eſca dal la Cuſtodia ſenza laſciare vn Commiſſario.

luogo con conſeglio de'ſuoi Diſcreti.

Habbia due ſoli cōpagni.

Non potrà alcun Cuſtode tener più di due compagni, quali anco doueranno eſſer di vita, e coſtumi approuati, modeſti, religioſi, graui, & in tutto eſemplari.

In caſo, che muora il Cuſtode, che ſi hà da oſſeruare.

Occorrendo, che il Cuſtode moriſſe dentro li confini della cuſtodia, il Superior del Conuento, doue ſarà morto, inſieme col Segretario del medeſimo Cuſtode morto, piglino li ſugelli, e ſcritture, e le portino al più principale Padre della Riforma, quale gouernarà la Riforma di quella cuſtodia, e n'auuiſarà quanto prima il Superior Generale.

Occorrendo poi, che moriſſe fuori di prouincia, il Commiſſario da lui laſciato gouerni la Cuſtodia, ſin'a tanto, che il Superior Generale habbia fatto altra prouiſione.

De'Predicatori, e Confeſſori, del modo d'inſtituirli, e lor'età, e dell'eſaminatori. Cap. IX.

Ex Bulla Clemen. viij. Pro iniunćti.

PErche l'vfficio di predicare, e confeſſare quanto più è profitteuole all'anime, ſe viene eſſercitato da degni, e ſufficienti Miniſtri, tanto più è communemente pericoloſo, ſe li amminiſtratori ſaranno altrimente. Però non potranno inſtituirſi li Predicatori, e Confeſſori tanto de'Secolari; quanto de'Frati, come nè anco li Lettori, eccetto nelli Capitoli, o congregationi capitolari.

Deuono eſſer eſaminati innanzi, che eſercitino tal vfficio.

Ibi.

E dopò che ſaranno inſtituiti, non potranno eſercitare tal'vfficio, nè tampoco li Superiori concederli tal'eſſecutione, ſe prima non ſaran-

ſaranno ſtati eſaminati da tre eſsaminatori col Cuſtode inſieme, o ſeparatamente.

Eletrione de gli Eſaminatori.

Tali eſſaminatori deuono eſſer' eletti in capitolo dal Diſcretorio, o nella congregatione capitolare, & non ſaranno eletti, ſe non ſaranno perſone graui, e dotte, quali dureranno tutto il tempo, che dura in officio il Cuſtode, e non poſſino eſſer confermati: ma deuranno vacare almeno tre anni.

Vfficio de gli Eſaminatori.

Ex ead. Bulla.

Il loro vfficio è di eſſaminare li Lettori, Predicatori, e confeſſori tanto de'ſecolari, quanto de'frati, e chierici, che deuranno andare all'ordinatione, e deuono ben' auertire di non approuare, o rebutar'alcuno, moſſi da affettione, o odio; ma armati di zelo dell' honor di Dio, e della Religione approuino gl'atti, e rifutino l'inetti, & ignoranti. Et quanto all' ordinanti auuertiranno, che ſono obligati, non ſolo approuarli della ſufficienza, ma anco ſe ne ſono degni per laudabili coſtumi.

Li noſtri Predicatori ſempre douranno tener fiſsi nel cuore, & eſeguire con l' opere li ſanti auuertimenti, datigli dal ſuo Padre Serafico, & autenticati dal Sacro Concilio di Trento, cioè: In prædicatione, quam faciunt ſint examinata, & caſta eorum eloquia, annunciando eis vitia, & virtutes, pęnam, & gloriam cum breuitate ſermonis. Perche veramente non poco contradirebbe alla pretenſione d'eſſer tenuto riformato, ſe in cambio di moſtrar'in quell'vfficio Apoſtolico vero zelo della conuerſione dell'anime, & vero ſpirito di deuotione, ſe in ſomma in cambio di muouer li cuori con annuntiarli li vitij, e le virtù, la pena, e la gloria voleſſero atten-

dere ad ostentationi, fioretti, e materie vane, & infruttuose,

Quali deuono essere li Predicatori nel cõuersare

Ma non bastarebbe ne anco a' predicatori mostrar'in pulpito zelo Apostolico, se poi mostrassero in fatti esser'huomini secolareschi; però quanto più possono se ne stiano retirati, si mostrino con tutti graui, prudenti, religiosi, con fuggir'il banchettare, rider'e burlare con secolari, & ogn'altra vana, & infruttuosa conuersatione.

Se verrà in notitia del Custode, ch'alcun Predicatore, o suo compagno in tempo della predicatione sia stato troppo secolaresco, sia da lui punito grauemente, secondo l' esigenza del delitto.

Pene di Predicatori, e cõpagni non esemplari.

E s'alcuno di loro harà dato qualche scandalo, o mal'esempio notabile, s'è il Predicatore, sia priuo perpetuamente del predicare, e punito anco grauemente, secondo l' eccesso, & il compagno sia priuo di voce attiua, e passiua, ò aspramente castigato.

Non si procurino pulpiti.

Dicendo l'Apostolo, che nessuno deue Predicare, se non è mandato, si prohibisce a' predicatori il procurar per se, o per mezzo d'altri alcun Pulpito per predicarui: ma si rimettano in tutto alla dispositione de' superiori, sotto pena d'esser punito ad arbitrio del Custode, qual' in niun modo lo manderà a predicare in quel pulpito.

Custode faccia la distributione delli Predicatori.

Esso Custode poi con li suoi Discreti faccia a' tempi suoi la distributione, dando l'vdienze conforme li talenti, & attitudine delli Predicatori.

Non ardirà niun predicatore predicar contro

Ex refor. c. 9.

tro

Ex Sala. c. 8.

tro la libertà della Chiesa Romana, di biasmare in pulpito Religioni, e Religiosi, nè nominatim riprendere alcuna persona presente, ò eccitare qualche tumulto, discordia, o scandalo contro Religiosi, ò secolari; e chi presumesse far' il conrrario, sia priuo ipso facto dell' vfficio della predicarione, e di tutti gl' atti legitimi.

Ex refor. c. 9.

Et acciò mostrino li nostri Predicatori, che non predicano per proprij interessi: ma puramente per condurre l'anime all'eterna salute, si prohibisce il far queste per loro, e per Frati, & il procurar premio alcuno. tuttauia se li Cõuenti hauranno veramente bisogno, e sarà offerta qualche lemosina da quei popoli, li Superiori la potranno riceuere con li modi però prescritti da Nicolò i i j. ma non per questo si vieta, che li Superiori non possino mandare a far qualche predica alle Terre, e Castelli per far la questa in tempi di bisogno.

Ex vallis 123

Età requisita per essere instituito Confessore de' Secolari.

Non potrà esser'ammesso alcun Sacerdote ad ascoltar le confessioni de' secolari; se non passarà trent' anni d'età. E s' alcun Superiore darà tal facoltà ad alcuno innanzi al detto tẽpo, qual'è tassato per costitutione Apostolica, ipso facto incorre nella priuatione de gl'atti legitimi.

Età requisita per confessar li Frati.

Ne tampoco si darà facoltà ad alcun di confessar Frati, se non sarà di trent'anni d'età conforme a li Statuti generali dell'Ordine sotto pena arbitraria a' Superiori.

Nessun'haurà auttorità di confessar secolari, per l'auuenire se nella tauola fatta ne' Capitoli, o Congregationi capitolari non sarà nominato

to confessore, potrà nondimeno infra anno il Custode, col consenso de' Discreti custodiali dar tal facoltà di confessare.

Non si confessi in Cella, Secolari, nè Frati giouani

Ex vallis. 124

Nessun confessi in cella nè secolari, nè frati giouani minori di vinticinque anni, sotto pena di priuatione di voce attiua, e passiua per tre anni, della qual pena vogliamo sia punito anco il frate, che si confessa.

Siano le grate nelli Confessionari, non si confessino donne.

Ex eisd.

In tutt'i confessionari siano le lamine di ferro, o di rame, o di latta, o pure che vi sia fatta gelosia di legno con bughi tanto stretti, quanto basta sol per vdir la voce di chi si confessa, e ch'in maniera nessuna si possa mirar'in faccia, e fuori d'esse grate non si possa in modo alcuno confessar Donne, sotto pena della sospensione dall'ascoltar le confessioni: ma quando fusse persona vecchia, o che patisse di sordità, o pure fusse molto concorso di gente, come in tempo di Giubileo, & altri simili, o che vi fusse qualche personaggio, in tal caso potrà confessar fuori delle grate.

Quando tali grate sian rotte, che pene.

Ex eisd.

S'alcun Commissario, o Custode nelle visite trouarà, che qualche confessore habbia rotta tal grata, o essendo rotta, non habbia fatto istanza al Guardiano, che la facci raccommandare, sia sospeso dall'vfficio di ascoltar le confessioni sacramentali.

Confessione quando s' hà da fare, e da chi, e con qual riguardo

Ex eisd.

Tutti i Frati saranno tenuti confessarsi almeno due volte la settimana, o dal Superiore, o ad vno de' confessori approuati, come sopra, quale deue notificarsi al Guardiano, acciò egli possa riconoscere le sue pecore: ma li giouani cherici, e laici si confessaranno dal maestro deputato.

Ma

Ma da Preti, o Religiosi d'altro Ordine, non si porra confessar'alcuno, eccetto in caso di necessità, essendo prohibito per Constitutione Apostolica.

Ex Salam. c. 7 Vallis 124.

Fuori dell' Ordine nō si può cōfessare

Li Frati forastiesi similmente, o si confessino al Superiore, o ad alcun'altro confessore approuato con saputa d'esso Superiore.

Ex eisd.

Li frati forastieri da chi si deuono cōfessare.

Del modo, che deuono tenere li Superiori nelle Visite, com'hanno a proceder ne' giuditij. e del modo d'appellarsi.

Cap. X.

NOn puol esser'ad vna Republica cosa più necessaria, nè più fruttuosa, quanto la visita de' Superiori, quando vien fatta con la debita sollecitudine, e zelo, perche in quella li trasgressori temono la presenza, e rigore del Giudice, e si raffrenano da gl'errori, e gl'osseruanti si rallegrano della presenza, & affetto del Padre, e s' inanimiscono alle virtù; In esse all'infermi s'applicano medicine proportionate a'loro mali, acciò non periscano, & alli sani si porgono efficaci preseraatiui, acciò non s'infermino. Per questo il nostro Santiss. Padre non mancando di regolar la sua santa Religione Serafica con gl' ordini necessari al sostegno dell'osseruanza regolare, e di proueder [illegible]i gl' aiuti spirituali dell' anime prudentemente anco prescriue alli Superiori d'essa questa cura di visitare con dire; *Fratres, qui sunt Ministri, & serui aliorum Fratrum visitent, &c.*

Non deuono dunque li Superiori, a chi spetta quest'vfficio vsarui negligenza: ma con ogni solle-

Diligenza de Superiori in visitar li Frati

ſollecitudine, & vigilanza deuono quanto più poſſono con la lor preſenza inuigilare alla cura d elle lor pecore.

Per le traſgreſsioni leggiere ſi puol venir' a penitēze publiche benche fuſſero ſegrete.

Intorno al viſitar li Frati è da auuertire, che ſe li peccati, e traſgreſsioni ſono leggieri, e ſegrete, e dal paleſarle non viene infamia (benche ſiano occulti) ſi poſſono notificare al Superiore, non ſolo, come a Padre, ma anco come a giudice, & il Superior puol'imporre a'traſgreſsori penitenze, e mortificationi anco publicamente.

Peccati graui occulti come s'hanno da regolare, e correggere.

Ma ſe'l peccato è graue, & il delinquente non è ſtato infamato, nè ci ſono inditij, o teſtimoni, da prouarlo. Dopò la correttione fraterna, ſe quella non fa frutto, ſi deue denuntiar' al Superiore, ſolo come a Padre, e non com' a Giudice, & eſso Superiore in tal caſo non puol'vſcir dal foro paternale, & entrare nel giuditiale a farne proceſſo, o dar penitenze publiche. Deue ben ſi eſaminare il delinquente, qual ſarà tenuto de dir la verità, purche non dubiti, ch' eſso Prelato haueſse da procedere, come giudice, e ſe confeſsarà, l'imponghi penitenza ſegreta, & in caſo, che non confeſsi, altro non deue fare, ſinche il fatto nō gli venghi in notitia tale, che poſsa procedere, come giudice.

Se nella viſita paternale vien in notitia eſſer fama publica d'vn delitto, che coſa s'hà da fare.

[illegible] però nella viſita generale, o paternale trouarà eſser fama publica in Conuento, o fuori, ch' alcun Frate habbia commeſso qualche graue delitto; all' hora per quel caſo ſpeciale potrà, e deurà vſcire dal foro paternale, e come giudice pigliarne informatione, e formarne proceſso per dar'al delinquente il douuto

caſti-

castigo, conforme trouarà tassato in questi Statuti.

In somma li Prelati, se non vogliono dannar l'anime loro; per li giuditij deuono auuertire, che se ben per la Costitutione di Bonifatio viij. *Ad augendum, &c.* non son'obligati alli punti, e sollennità della legge nel punire, e correggere, non però potranno procedere a lor beneplacito, perche non deuono castigare, ò condannare alcuno a pena afflittiua di priuatione, d'esilio, ò di notabil nocumento senza osseruare quelle conditioni, che sono de iure Diuino, e di legge naturale, quali sono queste quattro.

Bulla Bonif. viii. ad augendum.

In materie graui è necessario osseruare quello, che ricerca la legge di natura nelli giuditij

Primo, che non si proceda contro d'alcuno nominatim ad inquisitione, o essamine, se non ci saranno inditij gagliardi, o publica infamia, o attore, che deponga contra per modo di denuntia, o d'accusa.

Condittioni necessarie da osseruarsi nelli giuditij.

Secondo, che precedendo l'accusa, o denuntia, e non ci essendo almeno vn testimonio giuridicamente esaminato, o infamia, o vero inditij euidenti, non solo non si deue venire a condennatione, ma nè tampoco si può obligare tal preteso reo a respondere in giuditio, & deuono esser due testimonij conformi, almeno che confermino esser vero quanto è stato deposto, o vero, che'l reo habbia confessato in giuditio il delitto.

Terzo, non si condanni alcuno in assenza, se però prima mandato a chiamare, che vada alla presenza del Prelato, o Giudice non fusse contumace.

Quarto, & vltimo, che se gli deuono ad esso reo dar le difese.

Pena di chi depone sẽza vn legitimo testimonio.

Exvallis 182

S'alcuno deporrà qualche delitto giuridicamente per modo di denuntia, o di accusa, non potendolo prouar' almeno per vn legitimo testimonio, sia punito di pena di talione.

Contra chi depone cose altre volte ributtate per false.

Ex eisd.

Della qual pena vogliamo sia punito colui, ch'accusarà, o denuntiarà alcuno di cose, che altre volte sono state rebuttate per false, se non s'obligasse a nuoue proue, e de fatto non le prouasse legitimamente.

Non si palesino li nomi di chi visita.

Ex eisd.

Se prohibisce espressamente a'Superiori di palesare in qualunque modo li nomi di quelli, che si visitano contro alcun'altro di visita paternale; e se faranno altrimente sappiano, che offendono grauemente Dio, il prossimo, & l'anima loro.

Nomi d'accusatori, e testimoni, quã do si deuono negare, e quã do dare.

Ex eisd. 184.

E con l'istesso obligo si prohibisce il palesare all'accusati, o denuntiati, o qualunque altro li nomi dell'accusatori, o denuntiatori, e de' testimoni; acciò non si turbi la pace, e concordia fra li Frati, e si fuggano li pericoli di qualche scandalo, purche non fusse dubbio, che periclitasse la giustitia, che all'hora, se il reo istantemente domanda li nomi de gl'accusatori, e testimoni, se gli deuran dare: ma ciò si mette al giuditio del Giudice prudente, e timorato di Dio.

Nelle visite contentiose siano doi Padri assistẽti.

S'ordina similmente, che nelle visite contentiose tali Visitatori faccino stare assistenti doi Padri, di più graui del Conuento, tanto nell'essaminare li testimoni, quanto nell'essamine, e difesa del reo, e vogliamo tal'assistenza, acciò si leui ogni suspitione di fallità, o d'ingiustitia, & essi Visitatori per hauer persone segrete, fedeli, e di coscienza, li potranno far venir'

nir'anco da altri Conuenti, se li parerà opportuno.

Li sudditi poi dall'altra parte, che riceuono qualche sentenza contro, o castigo per loro delitti, si ricordino delle parole affettuose, che li dice il loro Santiss. Padre, cioè *Fratres verò, qui sunt subditi recordentur, quod propter Deum abnegauerunt proprias voluntates. Vnde firmiter præcipio eis, vt obediant suis Ministris, &c.*

Conc. Trid. sess. 13. cap. 1 de refor. Vbi Panor. c. ad nostram de Appellat.

Non si può appellare da da pene de' Statuti.

Per il che non si deuranno, nè potranno appellare dalle pene imposte da questi Statuti conforme al Decreto del Sac. Conc. Trid. anzi conforme al cap. *Ad nostram de Appellationibus.*

S'alcuno dunque s'appellarà di pene leggiere, o graue imposteli, che sono ordinate a correggere li costumi, come so. o discipline, pane, & acqua, strascinar la lingua per terra, e simili, non solo non le sia ammessa l'appellatione: ma vogliamo anco le si raddoppi la pena; potranno però dire le lor ragioni alla venuta del Superior maggiore, quale trouando esserle stato fatto aggrauio castigaranno quel Superiore di corrispondente pena.

Ex Statut. refor. c. 10.

Appellationi da pene leggieri, e graui nō siano ammesse.

Non sarà similmente ammessa l'appellatione della pena grauissima, se il reo sarà conuinto, e confesso: nè tampoco s'è confesso, e non conuinto eccetto se non reuocasse la confessione, & apportasse cause probabili della riuocatione.

Legge 2. l. quer. appe. c. cū speciali. §. porrò ext. de appellat. Cum sit Roman. extra de appellat.

In cause grauissime quādo si deue cōcedere l'appellatione.

Se però è sol conuinto, e non confesso, li sij ammessa l'appellatione in tal cause grauissime, come difesa, che si deue in tal cose importanti per legge di natura.

Ex Concil. Trid. sess. 22. c. 1. de refor. & sess. 24. c. 10. de refor. & ex val. 155

Appellarsi della sentenza interlocutoria non è lecito.

Ma però non s'ammetta l'appellatione della sentenza interlocutoria auanti la sentenza difini-

finitiua, ma ſe rebutti come fuga, e ſcuſa friuola fatta per impedir'il giuditio, e ſe tiri auanti la cauſa ſin'alla detta ſentenza diffinitiua, ſe però non foſſe l'aggrauio tale, che per diffinitiua ſentenza non ſi poteſſe riparare.

Si appelli gradatim.

Nè ſi dourà alcun' appellare, eccetto con l' ordine ſtatuito anticamente dalla noſtra Religione, & anco decretato dalla Sacra Congregatione de'Cardinali ſopra Veſcoui, e Regolari, cioè dall'inferiore al Superiore gradatim, il cui tenor'è il preſente.

Quoniam nonnulli Regulares vagandi ſtudio, ſiue dum imminentem criminum admiſſorum pœnam ex ſuis Conſtitutionibus, aut aliàs debitam ſibi metuunt, falſa, & commentitia grauamina cauſati, non immediatè ad ſui Ordinis Superiores, ſcilicet à grauamine Prioris ad Prouincialem, à Prouinciali ad Generalem, à Generali ad Protectorem, prout à cuiuſq. Religionis Conſtitutionibus diſponitur, ſed ad hanc Romanam Curiam abſque licentia ſæpius fugiunt, quàm recurrunt; ex quo ordinum diſciplina relaxatur. Prælati contemnuntur, & ipſi in dies audaciores euadunt. Placuit Sacræ Regularium Congregationi ex ordine Santiſsimi ſtatuere, vt ſi quis Regularium impoſterum temerè, & leui ex cauſa hanc Almam Vrbem, ſeu Curiam abſque ſui Superioris licentia, & ſupradicta forma prætermiſſa adire præſumpſerit, ad ſuos eoſdem Superiores ſeuiori pœna plectendus remittatur.

Per il che vogliamo, che ſi appelli conforme al ſopradetto ordine della Sacra Congregatione, e dal Protettore al Pontefice Romano.

Qual'

Qual'ordine vogliamo s'osserui anco nel ricorso, di modo, che non sarà lecito ricorrere al Superior maggiore, se non dopò che sarà stata promulgata la sentenza dell'inferiore col sudetto ordine. E chi violarà detto ordine sia carcerato per due mesi, e priuo di voce attiua, e passiua per tre anni, & oltra di ciò tirata innanzi la causa, e giudicato conforme ricerca la giustitia da quel Superiore, dal quale era partito, se al Superior Generale non paresse ad vn'altro Giudice.

L'istesso ordine s'osserui nel ricorso.

Ex vallis 155

Nessun sia ardito far ricorso, o appellarsi al foro secolare, e chi contrauerrà ipso facto incorrerà nella scommunica riseruata alla sede Apostolica, e nella priuatione de gl'vfficij dell'Ordine, & inhabilità perpetua ad essi, e di voce attiua, e passiua.

Ex Bulla Greg. XIII. Quoniam nostro.

Non si appelli a tribunali secolari.

Nè tampoco si può ricorrere a' Tribunale dell'Ordinari per simili cause, e chi contrauerrà deue esser grauemente castigato da' Superiori per Constitutione Apostolica.

Ex Bulla Pij V. Etsi menditantiũ.

Non si ricorra à Tribunali de gl' ordinari.

Quando il reo sarà legitimamente appellato, il Giudice fra trenta giorni sarà obligato darli la copia del processo serrata, e sigillata da portarsi al Superiore, al quale haurà appellato con l'vbbidienza di poter'andare; se però esso reo non fusse sospetto di fuga, ch'all'hora si deurà tener'in artatione, & esso Giudice mandarà la copia al sudetto Superiore.

All'Appellato legitimamente, se le dia la copia del Processo, e come?

Il Giudice, al quale è stata fatta l'appellatione; se trouarà, che'l reo è stato indebitamente giudicato, o altrimẽte grauato, punirà il Giudice seueramẽte: ma dall'altra parte dourà raddoppiare ad esso reo la pena, se trouarà esser stato

Il Giudice dell' appellatione, come si deurà portare.

ſtato sẽza ragioneuole, e probabile cauſa appellato.

Che s'hà da inquirere nelle viſite paternali.

Quanto alle viſite generali, oltre alle coſe dette nel cap. 8. faccino diligente inquiſitione della pouertà, ſe li Frati tengono alcuna coſa contro la volontà, o ſaputa del Superiore, o s'hanno coſe ſuperflue, e curioſe. Se fanno congregationi di coſe contro la purità della Regola, o vero in troppo quantità, benche altrimente lecite.

Se riceuono limoſine indifferenti; o ricorrono a gl'amici ſpirituali a far ſpender pecunia in caſi non conceſsi, o con modo illecito.

Se da tutti s'oſſerua la communità, e ſe vien contrauenuto ad alcun precetto della Regola, o Conſtitutioni Apoſtoliche, & alli preſenti Statuti, & Ordinationi.

Finalmente faranno diligente inquiſitione, ſe li Frati frequẽtano la Chieſa giorno, e notte, ſe ſono ſolleciti all'oratione, ſe li Chierici, e Laici almeno ſi confeſſano due volte la ſettimana, e doue è conſuetudine, ſe riceuono la Communione altre tante volte, o almeno le Domeniche, e tutte le ſollennità dell'anno, doue è conſuetudine. E ſe tutti li Frati hanno li loro Confeſſori determinati da' Superiori. E s'anco li Sacerdoti ſi confeſſano almeno due volte la ſettimana, & altre coſe, che li dettarà il zelo del viuere regolare, e riformato, ſpecialmente, ſe li Frati ſon'in concordia, e carità.

In qualſiuoglia coſa, che trouaranno mancamento, negligenza, traſgreſsione, ò relaſſatione, adoprino il loro zelo, e come veri agricoltori della vigna del Signore ſiano diligenti a colti-

coltiuarla, acciò renda il frutto a' tempi ſuoi, ſpiantino l' herbe cattiue, taglino le pungenti ſpi[illegible]ino la zizania, e la fecondino con in trouarui la vera oſſeruāza, e regolar diſciplina.

Che li Frati fuggano li ſoſpetti conſortij, e delle prohibitioni, [illegible] circa Monache, e Monaſteri, [illegible] Fratelli, e Sorelle del Terz'Ordine.

Cap. X I.

AB omni ſpecie mali abſtinete vos, ſcriue S. Paolo a quelli di Theſſalonica, e gl'ordina, che non ſolo fuggano il male, ma che ancor ſe guardino da ogni apparenza di male. Se dunque tutti i fedeli hanno queſt'obligo, quanto maggiormente l'hanno li Religioſi, quali ſono ſtati da Dio deſtinati ad eſſer per altri luce, & eſempio? Però la noſtra Regola, circa li peccati dell'impudicitia, che più de gl' altri ſogliono apportar ſcandalo al mondo, e biaſmo alla Religione, non è contenta di prohibirci tal colpe, ma ci obliga inſieme à fuggir ogni conſortio, il qual di ciò poteſſe dar ſoſpetto, dicendo: *Præcipio firmiter fratribus vniuerſis, ne habeant ſuſpecta conſortia, vel conſilia mulierum.* Nel qual precetto ci vien prohibito, non ſolo ogn'atto, conuerſatione, o colloquio, che ſuol cauſar' vn violento ſtimolo di tentatione carnale, e fomento al peccato; ma etiamdio qualunque coſa di queſte, o ſimili, che nella mente de gl'aſtanti poteſſe cauſar ſoſpetto, o ſcandalo, ben che tal coſe non fuſſero fatte, o dette con mala intentione.

Ad Theſſalon. c. 5.

Ex Sala. c. 11 & vallis 284. Ex D. Bonau. ſuper Reg.

Che coſa viē prohibita nel vietare il ſoſpetto conſortio.

Si

Si prohibiſce dunque ſtrettamente a ciaſcun Frate ogni conſortio, familiarità, conuerſatione, ſequeſtratione, e colloquio di , e Giouani, che poteſſero cauſare qualche mal'odore, e ſoſpetto, benche foſſero fatti con pura, e buona mente. Maſſime che molte volte Satana ſi traſfigura in di luce. E s'alcuno fuſſe notato di tali ſoſpetti conſortij, e colloquij ſia per la prima volta caritatiuamente ammonito, e corretto, e s' all'hora non ſi emenderà, ſe ſarà Superiore ſia ſoſpeſo dall' vfficio ſuo, & anco priuato, hauuta conſideratione alla qualità del delitto, e ſe ſarà ſuddito, ſia priuo de gl' atti legitimi per tre anni, e caſtigato di maggior pena ad arbitrio del Superiore, & a chi non competiſſe tal pena, ſia punito della probatione del Cappuccio, o d'altra maggiore, richiedendolo il delitto.

Ex Sala.c.11 Vallis 286.

Pena contro quelli, che ſtãno in Cella con altri, eſsẽdo le porte ſerrate.

Delle ſteſſe pene vogliamo ſiano puniti li Chierici, o altri giouani, che non arriuano all'età di vinticinque anni, quali ſtaranno in Cella d'alcun'altro con la porta ſerrata, in modo che liberamente non ſi poſſa aprire di fuori & anco quelli, che terranno tali Frati giouani, o altri ſimili ſecolari in celle totalmẽte ſerrate.

Ex eiſd.

Contro chi ſi ſequeſtra dal Compagno.

Quello, che ſarà ſolito ſequeſtrarſi dal Compagno, o trattare, o parlare con Donne, dal che meritamente poteſſe cauarſi ſoſpetto nella mente del Superiore, s'ammoniſca, e corregga, che ſe doppo l'eſſer ſtato talmente auuertito tre volte, non s' emendarà, ſia come reo di ſoſpetto conſortio priuo de gl'atti legitimi, e porti la probatione del Cappuccio ad arbitrio del Superiore. E ſe dopò tal punitione ſi prouaſſe

Ex eiſd.

per

per persone degne di fede, c[illegible]sse fatta di nuouo tal sequestratione, sia astato ad arbitrio de' Discreti Custodiali, acciò dica la verità.

Per custodir' anco più accuratamente la santa honestà ordiniamo, che quando alcun Frate va a confessar' vna persona inferma, o a trattar' altri negotij in casa de' secolari, mai talmente si separi il Compagno, che non possi esser' veduto.

Quelli, che vanno in casa de secolari che possino sempre esser visti da compagni.

Non potrà niun Confessore confessar Donne dopò l'Aue Maria, sotto pena arbitraria al Superiore.

Non si confessino Donne dopò l'Aue Maria.

Nelle stanze, e casette doue habita il Confessore di Monache, non si possano introdur Donne, sotto pena di carcere a' trasgressori ad arbitrio del Custode.

Non vogliamo, che niun Riformato ardisca scongiurare, o esorcizare gl'indemoniati, o mendicar' ammalati senza licenza in scriptis del P. Custode, qual ne manco la potrà dare senza il consenso de' Discreti Custodiali, e chi contrafarà sia priuo di voce attiua, e passiua.

Non si può scongiurare, nè dar licenza di farlo, se non con conditioni.

Quanto alle Monache, e [illegible], che li Frati non parlino con esse Monache, nè anco li scriuino, nè entrino ne' Monasteri, circa il modo di gouernarle, dalla lor soggettione alla Religione, come deuono portarsi con secolari, e molte altre cose pertinenti a questa materia, s'osserui quanto è disposto nelli Statuti dell'Ordine, vltimamente fatti in Vagliadolid, sotto le pene in essi contenute, che per breuità non se scriuono nelle presenti Constitutioni.

Quanto alla materia di Monache s' osseruino le Constitutioni di Vagliadolid.

Il Confessor di Monache, almeno sia di quarant'anni d'età, della quale anche deue esser' il

Compagno [illegible] iun Frate riformato possa accettar d'essere Confessor'ordinario d'alcun monastero di monache non soggette alla nostra Religione.

Circa le tertiarie s'osserui inuiolabilmente il Decreto della Sacra Congregatione.

Quanto alle Sorelle del Terz'Ordine, quali viuono fuori di Congregatione nelle case particolari, s'osserui inuiolabilmente il Decreto della Sacra Congregatione de'Regolari di non vestirne niuna, che non habbia almeno quarant'anni d'età, e che non possa viuer d'entrata.

Tertiarij da chi deuono esser vestiti.

In quelle Custodie, nelle quali è consuetudine tener Tertiari, nelli Conuenti, si concede il poterli vestire: ma c'habbiano almeno vinticinque anni d'età, e potranno seruir'a quell'vffici, e fatiche, che si fanno fuori dell'vfficine segrete: Non portino capatrone, ma il cappello, o berrettino, li quali dopò c'hauranno seruito due anni, s'haranno laudabil testimonianza della maggior parte de'Frati del Conuento, nel quale sono dimorati di fameglia, non possino più esser licentiati se non dal Capitolo Custodiale per causa graue. Et auuertano li Vocali di [illegible] ir le coscienze loro. Riceueranno li Sagramenti con li Frati laici, e se leuarāno al Mattutino, eccetto quando hauessero fatto qualche gran fatica, e li Custodi li potranno mutar da vn luogo a vn'altro.

Ex refor. c. 11

Dopò due anni nó possino esser mādati via.

Non potranno riceuere danari, nè esser borsarij.

Ma sopra tutto si deue auuertire a non permettere, che riceuano denari per li Frati, nè siano borsarij per li viaggi, sotto pena di proprietario a chi contrauenisse.

Dell'osseruanza di questi Statuti.
Cap. XII.

PErche ogn'opra è vana, quando non sortisce il suo deuuto effetto; acciò non siano frustatori questi Statuti, e Constitutioni con tanta sollecitudine, e zelo raccolti: Commandiamo strettamente a tutti li Frati Reformati d'Italia, che in tutte le cose in questi Statuti contenute, fermamente vbbidiscano a qualunque Prelato, e Superior dell'Ordine, cioè al Ministro Generale, al Commissario Generale, alli Commissari, alli Custodi, alli Guardiani, e loro Vicari, & ad ogn'altro Prelato, e Superiore, siasi nominato come si voglia, anzi non solo nelle cose sudette, ma in qualunque altra, che non sia contraria all'anima sua, e Regola nostra.

Vbbidienza che si deue a Prelati.

E s'alcuno (che Dio non voglia) con ardire temerario s'opporrà alle sudette cose, o presumerà di non vbbidire a'suoi Prelati, e debitamente ammonito perseuerarà, e sarà contumace, sia carcerato secondo la forma prescritta di sopra.

Pena de' disubedienti.

Vogliamo anco, che questi Statuti siano da ciascheduno osseruati tanto suddito, quanto Prelato, essendo contenuto in essi quanto pare sia vtile, & a proposito per Reformati nelle Constitutioni, e Statuti Generali della Religione, annullando, e cassando tutti gl'altri Statuti, e Constitutioni delle Riforme à questi contrarij.

Obligo d'osseruar li presenti Statuti.

Annullatione d'altri statuti in contrario.

Commandando strettamente a tutti Prelati, e Su-

Si commanda a' Superio

ri, che faccino osservare questi statuti.

e Superiori delle Custodie, e Riforma sudetta, che per quanto spetta'a loro, osseruino essi Statuti, e li faccino osseruar'a loro sudditi. E quelli, che saranno trouati notabilmente negligenti nelle sopradette cose, siano sospesi, & anco priuati dal loro vfficio ad arbitrio de'Superiori.

Difficoltà dell'intelligëza, ch l'hã da esplicare.

E quando nascesse qualche difficoltà circa l'intelligëza di questi Decreti, e Constitutioni, vogliamo, che la solutione, esplicatione, & interpretatione sia rimessa al Superior Generale.

Obligo di far leggere questi statuti.

Commandiamo anco a tutt'i Superiori locali, che faccino leggere questi Statuti, almeno quattro volte l'anno, ogni tre mesi vna volta ad alta voce in publico Refettorio; acciò nessuno si possa scusare sotto pretesto d'ignoranza, sotto pena di priuatione dell'vfficio loro a'Prelati negligenti.

Che li Custodi prouedáno tutti li Conuenti di questi Statuti.

A quest'effetto anche commandiamo a tutti Custodi, che frà vn mese dopò, che questi Statuti saranno stati stampati, ne faccino prouedér tanti, quanti Conuenti sono nelle lor Custodie, e distribuiscano vno per ciascheduno d'essi sotto la sudetta pena.

Pene imposte da questi Statuti, qual' effetto habbiano.

Vltimamente vogliamo, e così dichiariamo, che questi Satuti, Constitutioni, & Ordinationi, doue è imposta pena temporale, o doue non s'impone altra pena, non obligaranno a peccato, se non quanto obliga la Legge Diuina, Santa Chiesa, la Regola, e le Dichiarationi di Nicolò iij. e Clemente v. e quando interuenisse il dispreggio.

Fr. Benigno da Genoua Commissario Generale.

Fr. Angelo da Carpineto Ministro Prouinciale.

Nel nome del Signore GIESV CHRISTO Crocifisso, Incomincia la dechiaratione di Papa Nicolò III. sopra la Regola de'Frati Minori.

ICOLO Vescouo seruo de' serui di Dio, a perpetua memoria di questa Constitutione. Quello, che semina, è vscito fuori à seminare il seme suo, cioè GIESV CHRISTO Figliuol di DIO, è venuto dal Padre nel Mondo vestito della humanità, a seminar la parola dell'Euangelo in tutti i buoni, e rei, insipienti, e sauij, solliciti, e pigri. Et come dice il Profeta douendo esso habitare in terra come lauoratore, hà sparso il suo seme, cioè la Dottrina Euangelica senza differenza in tutti. Il quale douendo tirare a se ogni cosa, era venuto a saluar tutti. Il quale finalmente, s'è offerto à Dio Padre per la salute de tutti in prezzo dell'humana redentione: Ma dato che di questo seme sparso per la liberar charità di Dio in tutti, parte ne sia caduto appresso la via, cioè sopra li cuori inclinati alle tentationi diaboliche, parte sopra la pietra, cioè sopra li cuori duri, & infedeli, parte tra le spine, cioè sopra li cuori distratti dalle sollicitudini delle cose mondane, e però si legge, che l'vno fu conculcato da peruersi desiderij, l'altro seccato, perche non haueua humore di gratia; e l'altro suffocato dalle disordinate solicitudini. L'altro nondimeno lo riceuè la terra buona. Questa terra buona è la Religione de'Frati Minori mansueta, & docile, fondata per il santo Confessore di Christo Francesco in pouertà, & humiltà, il quale fruttificando per quel vero seme, hà sparso esso

Terra buona è la Religione.

eſſo ſeme della dottrina Euangelica per la Regola nelli fi-
gliuoli, quali hà generati a ſe, & a Dio, per il ſuo mi-
niſterio nell'Oſſeruanza dell'Euangelo. Queſti ſon quel-
li figliuoli, i quali, come dice San Giacopo, hanno ri-
ceuuto con manſuetudine il Verbo Eterno, cioè il Figliuol
de Dio, congiunto all'Humana natura, nell'Orto del
ventre Virginale, quale può ſaluare l'anime. Queſti ſo-
no li Profeſſori di quella ſanta Regola, la quale fondata
nelle parole dell'Euangelio, ſtabilita per l'eſſempio della
vita di Chriſto Fondatore della Chieſa militante, e con-
firmata per la Dottrina, & Atti de gl' Apoſtoli ſuoi.
Queſta è la Religione monda, & immaculata appreſſo Dio,
& il Padre, la quale deſcendendo dal Padre de' lumi
è data alli Apoſtoli dal ſuo Figliuolo con l'eſſempio, con
le parole, & finalmente inſpirata per lo Spirito ſanto al
Beato FRANCESCO, & alli ſuoi ſeguaci; quaſi con-
tiene in ſe teſtimonianza di tutta la Trinità. Queſta è
quella, alla quale, come Paolo Apoſtolo dice, da ho-
ra innanzi niuno debba eſſer moleſto, la quale Chriſto hà
confermata con le Stimmate della ſua paſsione, volendo,
notabilmente l'Inſtitutore di eſſa ſegnare delli ſegni della
ſua paſsione. Ma non però così è ceſſata l'aſtutia dell'An-
tico nimico, contra eſsi Frati Minori, contra la Regola,
anzi più toſto sforzandoſi contra eſsi, alcuna volta hà
indotti li ſuoi perſecutori commoſsi da inuidia, ira, & da
indiſcreta ignoranza a ſopraſeminare zizania mordacemé-
te biaſmando li Frati, e la lor Regola, come illecita, in-
noſſeruabile, & pericoloſa, & con parole canine laceran-
dola. Non conſiderando, che queſta ſanta Religione,
come è detto, è fondata con ſalutiferi commandamenti, &
ammonitioni, ſtabilita con l'oſſeruanza de gl'Apoſtoli, ap-
prouata per più Romani Pontefici, etiamdio confirmata
per la Sedia Apoſtolica, fortificata di tante diuine Teſti-
monianze, quali ſono fatte molte atte a credere in tanti
ſanti

Non ſono mancati detrattori contra la regola.

ſanti huomini, quali hanno menata, e finita ſua vita nell' Oſſeruanza di queſta Regola, alcuni de quali eſſa Sedia Apoſtolica per la lor vita, & miracoli hà fatto ſcriuere nel Catalogo de' Santi, & vltimamente quaſi in queſti tempi è approuata per Papa Gregorio IX. di pietoſa memoria noſtro predeceſſore, & etiamdio dechiarata dal General Concilio Lugduneſe. Et noi non manco c' haueemo l' animo, anzi più profondamente penſiamo (come debbono ſottilmente penſare l'altri fedeli Chriſtiani) che eſſo Dio riſguardando il predetto Ordine, & li ſuoi oſſeruatori così li hà preſeruati con saluteuole aiuto, da quelli, che ſi ſono leuati contra di loro, chi ne la perſecutione li hà offeſi, nè per tal modo abbattuti gl'animi di quelli, che viuono in eſſo Ordine, che più preſto creſcano nel vigore della Regola, & moltiplichino nell'oſſeruanza de' ſuoi commandamenti. Ma acciò il predetto Ordine, rimoſſo ogni interrompimento proſperi in diſtinta, & pura chiarezza, come haueuano proueduto li Frati d'eſſo Ordine nouamente congregati nel Capitolo generale, ſtando innanzi a noi li diletti figliuoli, il Generale, & alcuni altri Miniſtri Prouinciali, venuti al detto Capitolo, conoſcendo la loro intentione bollire in feruore di ſpirito de oſſeruare pienamente la lor Regola. A noi è p[illegible]er tagliare la via de dire male a queſti tali detrattori, dechiarare alcune coſe, le quali pareuano dubioſe in eſſa Regola, alcune altre etiamdio dichiarate per li noſtri predeceſſori, con maggior chiarezza eſporre, & etiamdio in alcune, che appartengono ad eſſa Regola prouedere alla purità della conſcienza loro. Noi adunque che da fanciullezza hauemo drizzato il noſtro amore ad eſſo Ordine, in eſſo amore creſcendo, ſpeſſe volte habbiamo ragionato, & diſcorſo ſopra eſſa Regola, e ſanta intentione d'eſſo Beato Franceſco, con alcuni ſui compagni, i quali ſapeuano la ſua vita, e conuerſatione, & finalmente eſſendo Noi fatto Cardina-

Regola approuata da Gregorio ix. & declarata dal Concilio Lugdunenſe.

dinale, poi per la santa Sedia fatto Gouernatore, Protettore, & Correttore d'esso Ordine, per la cura quale a noi apparteneua hauendo inteso, & toccato con mani le conditioni d'esso Ordine, poi essendo fatto Papa, informato per le predette cose, & etiamdio per longa esperienza, sì della pietosa intentione di esso Confessore, come di quelle cose, che appartengono ad essa Regola, & ella sua Osseruanza, hauemo drizzato il nostro pensiero al predetto Ordine, & tratto con piena maturità, così quelle cose, le quali sono approuate, confirmate, & dichiarate per li nostri Predecessori, come etiamdio essa Regola, & quello che appartiene ad essa, & alcune cose nella presente Constitutione hauemo ordinate, dechiarate, più certamente approuate, & così approuate confirmate, composte, & concesse, etiamdio ordinando più cose, più ordinatamente, & più chiaramente, le quali più pienamente si esprimono nell'infrascritti Articoli.

ARTICOLO I.

Se li Frati sono obligati a tutto l'Euangelo, così quanto alli consegli, come quanto alli Commandamenti.

IN prima [illegible] (come hauemo inteso) si dubita da alcuno. Se li Frati d'esso Ordine sono obligati così alli Consigli, come alli Commandamenti dell'Euangelo: si perche è scritto nel principio della predetta Regola; La Regola, & Vita de' Frati Minori è questa, cioè osseruare il santo Euangelo del nostro Signor Giesù Christo, viuendo in obedienza, senza proprio, & Castità: sì perche in essa Regola si contiene così. Ma finito l'anno della prouatione siano riceuuti ad obedienza promettendo sempre d'osseruare questa Vita, & Regola, si etiandio, perche nel fine di essa Regola si contengono queste parole. Acciò osseruiamo la pouertà, e l'humiltà, & il santo Euangelo

gelo del nostro Signor Giesù Christo, quale fermamente hauemo promesso. Benche Papa Gregorio IX. di felice memoria predecessore nostro habbia dichiarato questo passo della Regola, & alcuni altri, nondimeno peroche la sua dechiaratione pare (per disordinate, ouero mordaci insulti, che si sono leuati contra detti Frati, & regola, & dipoi per molti euenti di casi occorrenti degni di consideratione) in alcune cose oscura, in alcune imperfetta, & etiamdio insufficiente in molte cose, che si contengono in essa regola.

Noi volendo remouere questa oscurità, & insufficienza con perfetta dechiaratione, e con più certa, e chiara espositione, leuare dalle mẽti di ciascuno ogni scrupolo di dubitatione; Diciamo, che considerando, che nel principio della regola, non è scritto assolutamente, la Regola, & Vita de' Frati Minori è questa, cioè osseruare il santo Euangelo del nostro Signor GIESV CHRISTO, ma gli è aggionto, dando il modo; o determinando, o specificando in quali cose sono obligati ad osseruare l'Euangelo, cioè viuendo in obedienza, senza proprio, & in castità; le quali tre cose, essa regola continua molto strettamente: & nondimeno aggionge alcune altre cose commandando, vietando, consigliando, ammonendo, essertando, & sotto altre parole, che si possono redurre ad alcuno delli modi predetti, chiaramente appare essere de intentione della Regola, che quello, che si pone nella regola quasi assolutamente, e senza specificare, cioè promettendo sempre osseruare questa Vita, & la Regola, e quello, che nel fine s'aggionge, & osseruiamo il santo Euãgelo del nostro Signor Giesù Christo, il quale fermamente hauemo promesso, tutto si riduce a quel modo dato, ò determinato, o specificato nel principio di essa regola, cioè all'osseruanza dell'Euangelo, com' è predetto per essa regola modificata, o determinata, o specificata in quelle

Frati sono obligati ad osseruare li cõsigli del Euãgelo, come sono specificati nella Regola, nõ più.

tre cose, cioè obedienza, pouertà, & castità, perche non è verisimile, che esso Santo volesse, che la parola vna volta da lui detta con vn modo, o determinatione, o specificatione, poniamo, che poi replicata, quasi breuemente, & non specificando, come di sopra, senza certa ragione non habbia il modo per lui dato, o determinato, o specificato nel principio, e gl'argomenti dell'vna, & l'altra legge dimostrano, che spesse volte, quelle cose, quali sono nel principio, se riferiscono al mezzo, & al fine, & quelle, quali sono nel mezzo si riferiscono al principio, & al fine, & quelle, che sono al fine si riferiscono all'vno, & all'altro, cioè al principio, & al mezzo, o a l'vno de loro. Et poniamo, che dicesse essolutamente, io prometto osseruare in ogni modo il santo Euangelo, se questo, che promette non intendesse obligarsi ad osseruare tutti li consigli (la qual cosa a pena, o mai potrebbe osseruare a lettera, onde tal promessione parrebbe atacciare l'animo di chi promettesse) chiaramente appare, che questa tal promissione senza l'intentione de chi promette non si debbe intendere ad altro intelletto, se non che l'osseruanza dell'Euangelo, così come ella si troua data da Christo, cioè che li comandamenti si osseruino da chi promette, come comandamenti, & li consigli, come consigli, la quale intelligenza etiamdio esso Santo apertamente mostra hauere hauuto in esse parole per l'ordine del suo dire nella regola, demostrando alcuni consigli dell'Euangelo, come consigli, con parole d'ammonitione, de esortatione, & de consiglio, ma alcuni altri vietando, e comandando, per la qual cosa appare, che non fù sua intentione, che li Frati, per la professione di questa regola fosseno obligati, così a tutti li consigli dell'Euangelo, come alli comandamenti, ma solamente a quelli consigli, quali sono espressi in essa regola comandando, o vietando, o con parole equiualenti: Onde noi per serenare perfettamente le conscien-

Se vno dicesse assolutamente, io prometto osseruare l'Euangelo: s'intende in quello modo che Dio l'hà dato.

ſcienze de'Frati di eſso Ordine, dichiaramo, che eſsi Frati ſono aſtretti per la profeſsione della ſua regola ad oſseruar ſolamente quelli conſigli dell'Euangelo, quali ſi eſprimeno in eſsa regola comandando, vietando eſpreſsamente, o con parole equiualenti: Ma ad alcuni conſigli dati per l'Euangelio in tanto ſono più tenuti ſecondo che richiede il loro ſtato; che li altri Chriſtiani, in quanto che per lo ſtato delle perfettione il quale hanno preſo (per queſta tal profeſsione) ſe ſono offerti al Signore in deuoto Sacrificio per diſprezzo de tutte le coſe mondane. Ma à tutte quelle coſe, quali ſi contengono in eſsa regola coſi comandamenti, come conſigli, e come (etiamdio altre coſe) non ſono tenuti per il voto di queſta tal profeſsione, altramente che in quel modo come ſtanno ſcritti in eſsa regola, cioè che ſiano tenuti ad oſseruare quelle coſe, che gli ſono comandate nella regola: con parole de obligatione. Ma in tanto più giuſtamente ſi conuiene alli Frati oſseruare le altre coſe, che ſi cõtengono nella regola cõ parole d'ammonitione, eſsortatione, informatione, & de ammaeſtramento, e con altre parole, in quanto eſsendoſi fatti ſeguitatori di tanto Padre hanno eletto più ſtrettamente ſeguitare le pedate di Chriſto.

Frati non ſono obligati à tutti li conſigli dell'Euangelo, come alli comandamenti.

ARTICOLO II.

Quali coſe poſſono li Frati hauere, & in qual modo.

ET perche eſsa regola eſpreſsamente contiene, che li Frati niente ſi approprieno, nè caſa, nè luogo, nè alcuna coſa, & è dichiarato per eſso predeceſsore Gregorio IX. e alcuni altri, che queſto ſi debbe ſeruare, così in particolare, come etiam in commune, la qual renuntiatione così ſtretta; la inſenſata aſtutia de alcuni hà condennata con venenoſe detrattioni, acciò la chiarezza della perfettione d'eſsi Frati non ſia lacerata per li ſtolti parlamenti di queſti tali. Diciamo, che queſta renuntiatione de

 pro-

proprietà de tutte le cose, così in particolare, come etiamdio in commune fatta per Dio è meritoria, & santa, la quale Christo (dimostrando la via della perfettione) mostrò con parole, e confermò con esempio, & la quale li Apostoli primi fondatori della Chiesa militante (per la lor dottrina, e vita) lasciorono a quelli, che voglion viuere perfettamente, come l'haueuano hauuta da esso fonte Christo, & niuno pensi di contradire a questo, perche alle volte si dice, che Christo hebbe borse, perche esso Christo, le cui opere sono perfette, così si portò perfettamente nelli sui atti, che alcuna volta, descendendo all'Imperfettioni de gl'infermi, esso esaltò la via della perfettione; & non dannò per la fragilità de gl'infermi, così riceuè Christo la persona degl'infermi nelle borse, come ancora in alcune altre cose riceuendo le infermità dell' humana natura (secondo che dice l'Euangelo) che non solamente condescese a gl'infermi quanto alla carne, ma ancora quãto allo spirito, perche prese così l'humana natura, che essendo perfetto nelle sue opere, fatto humile nelle nostre cose, nelle proprie rimase eccelso. Così per dignatione della sua somma charità esso è indotto ad alcuni atti conformi alla nostra imperfettione, che non è però piegato dalla detta somma perfettione. Fece dunque Christo, e mostrò opere di perfettione, fece ancora opere inferme, come alcuna volta appare, nella fuga, e nelli danari, ma l'vno, e l'altro fece essendo da ogni parte perfettamente perfetto, acciò mostrasse la via della salute alli perfetti, & imperfetti, il quale era venuto a saluare gl'vni, & gl'altri, il qual finalmente volse morire per gl'vni, & per gl'altri. Ne alcuno per questo dica erroneamente, che quelli, che così renuntiano per Dio la proprietà d'ogni cosa, come homicidiari di se medesimi, o tentatori di Dio, se commettono al pericolo della morte, però che così si commettono alla prouidenza di Dio nel viuere, che non disprezzano però il proue-

Perche Christo haueua la borsa, & danari.

prouedimento humano, per tal modo, che non si sostentino, o di quelle cose, che gli sono offerte liberamente, o di quelle, che mendicano humilmente, o di quelle, che s'acquistano per lauorare, li quali tre modi di viuere gli sono proueduti espressamente nella regola. Per certo secondo la promessa del Saluatore, se la Fede della Chiesa non mancarà mai, per consequente, nè le opere della misericordia mancaranno, per la qual cosa appare esser tolta ogni cagione di diffidenza di ciascuna cosa alli poueri di Christo. E poniamo, che tutte queste cose mancassino, il che non è da presumere in alcun modo: la via concessa, a tutti quelli, quali sono in estrema necessità per ragione diuina, cosi non è tolta ad essi Frati in caso d'estrema necessità, à prouedere alla sostentatione della natura, come non è ancora tolta à gl'altri: peroche l'estrema necessità è libera da ogni legge. Et non parà ad alcuno, che questa tal renuntiatione de ogni proprietà induca la renuntiatione dell'vso delle cose: peroche nelle cose temporali si considera specialmente la proprietà, la possessione, l'vsofrutte, la ragione d'vsare, e lo semplice vso del fatto, & dell'vltimo, cioè dell'vso del fatto ha bisogno ciascuno, come di cosa necessaria quantunque poniamo, che la vita mortale possa star senza li primi, al tutto non può essere alcuna professione, che possa stare senza l'vso della necessaria sostentatione: Ma fù cosa conueniente a quella professione, quale volontariamente hà votato, de seguitar Christo pouero, in tanta pouertà, che la renontiasse il dominio, d'ogni cosa, & fosse contenta del necessario vso delle cose a lei concesse. Ne per questo che ella pare hauer renuntiato da se la proprietà dell'vso, & il dominio di ciascuna cosa, se intende però che habbia renuntiato il semplice vso d'ogni cosa, il quale vso hauendo solamente nome di fatto, & non di ragione, il qual'vso di fatto stà solamente in vsare la cosa, niente dà di ragione a quelli, che l'vsano.

La necessità non hà legge.

Proprietà, possessione, vsofrutto.

Vso di fatto solamente in vsare la cosa senza hauere ragione.

Anzi

Anzi secondo la lor regola, & con ogni verità è conceduto a' Frati l'vso temperato delle cose necessarie, così alla sostentatione della vita, come all'essecutione delli officij del suo stato, eccetto quello, quale si scriue di sotto del fatto della pecunia: le quali cose li Frati possono lecitamente vsare, durando la licenza di quello, che le concede, & secondo il modo, qual si contiene nella presente Constitutione.

Ne in questo si conosce contrario quello, che la prouidenza ciuile, humanamente hà ordinato nelle cose humane, cioè che non si possa separare l'vso, ouero vsofrutto dal dominio perpetualmente, il che hà ordinato, acciò il dominio (leuandosi per sempre l'vso) alli padroni non si rendesse inutile, risguardando la legge solo all'vtilità temporale. Certamente il ritenerse il dominio di tali cose con la concessione dell'vso fatta alli poueri non è senza frutto al padrone, conciosia che sia meritoria delle cose eterne, & di bisogno alla professione de' poueri, la qual tanto si giudica ad esso padrone esser più vtile, quanto che commuta le cose temporali nelle eterne. Certamente non è stata l'intentione del Confessore di Christo, che hà instituito la Regola, anzi in essa hà scritto, & viuendo hà osseruato il contrario; conciosia cosa che ancora esso habbia vsato delle cose temporali per la necessità, & in molti luoghi nella Regola manifesti tal' vso esser lecito a' Frati.

L'vso delle cose necessarie è lecito a' Frati.

Imperò dice nella regola, che li Chierici facciano l'vfficio Diuino, poiche potranno hauere li Breuiarij, da quì manifestamente mostrando, che li Frati suoi doueuano hauere l'vso de' Breuiarij, & de libri, li quali sono al Diuino Officio di bisogno. In vn'altro ancora Capitolo dice, che li ministri, & Custodi per le necessità dell'infermi, & in vestire de' Frati, per mezzo d'amici spirituali habbino sollecita cura, secondo i luoghi, e tempi, e paesi freddi, si come vederanno esser'espediente alla necessità de'Frati. Altroue

troue ancora essortando li Frati a scacciar via l'ocio per conueniente essercitio di fatiche, dice che della mercede delle fatiche riceuano le cose necessarie al corpo, per se, e per suoi Frati. In vn'altro ancora Capitolo si contiene: che li Frati vadino per l'elemosine confidentemente: hà ancora nella medesima Regola, che nella predicatione, che fanno li Frati, siano li loro parlari esaminati, e casti a vtilità, & edificatione del popolo annuntiando loro li vitij, & virtù, la pena, & gloria. Ma questo è manifesto, che queste cose presuppongono scienza, la sciẽza ricerca studio, l'essercitio dello studio non si può hauere conueneuolmente senza l'vso de'libri. Dalle quali tutte cose è assai chiaro per la Regola, che per il vitto, vestito, culto diuino, e studio sapientiale è concesso alli Frati l'vso delle cose necessarie. E adunque manifesto certamente dalle già dette cose, à quelli, che intendono la regola (quanto a tal'abdicatione) non solo esser'osseruabile, possibile, e lecita, ma ancora meritoria, e perfetta, e tanto più meritoria quanto che per essa li professori d'essa regola più si dilongano per amor Dio (come già è detto) dalle cose temporali.

La regola è possibile, e meritoria.

Delle cose offerte alli Frati à chi s'appartenga il dominio:

A Questo s'aggionge, conciosia che essi Frati non possano acquistare, ne in speciale per loro, ouero per il loro Ordine, ne etiamdio in commune, & quando gli è offerto, concesso, o dato qualche cosa per l'amor di Dio si creda verisimilmente (se altrimente non fosse espresso) essere l'intentione di quello, che offerisce, concede, ouero dona, che tal cosa offerta, concessa, ouero data, perfettamente conceda, doni, toglia, e separi dal suo dominio, e desideri trasferirlo in altri per amore di Dio, e non ci sia persona, nella quale in luogo di Dio, più conuenientemente il dominio di tali cose si trasferisca, che nella predetta

detta sede, ouero nella Persona del Pontefice Romano Vicario di Christo, il quale è Padre di tutti, ma specialmente delli Frati Minori. Accioche tali cose non paiano sotto dominio incerto, conciosia che il figliuolo (& secondo il modo loro) acquisti al Padre, & il seruo al Padrone, & il Monaco al Monasterio le cose a loro offerte, concesse, ouero donate. Però per la presente Constitutione, la quale vogliamo, che vaglia in perpetuo, determiniamo, che la proprietà, & il dominio de tutti l'vtensili, & di tutti li loro mobili presenti, & futuri, li quali, & delli quali l'vsofrutto all'Ordine, ouero ad essi Frati è lecito hauere (il che & quasi Papa Innocentio iiij. nostro Predecessore si sà hauer fatto,) in noi, & alla Romana Chiesa pienamente, & liberamente appartenersi, con la presente Constitutione, che habbia in perpetuo dà valere, determiniamo. Ancora quelli luoghi comprati de diuerse limosine, offerti, ouero concessi a'Frati da diuersi, o vero per indiuiso possedenti, sotto qualunque forma di parole (benche debbano astenersi li Frati d'vsare tali parole non conuenienti al suo stato) ouero ch'essi possidenti hanno certe parti per indiuise in essi luoghi, ouero c'hanno certe parti, & in tal'oblatione, o concessione niente si sono riseruati, similmēte in iurisdittione, dominio, e proprietà nostra, & della Chiesa predetta, con la medema auttorità receuiamo. Ma li luoghi, ouero case per l'habitatione de'Frati da singolare persona, ouero Cōmunità, ouero a essi Frati da douersi concedere, ouero da douersi offerire (se tali luoghi occorrerà a'Frati habitare de volontà de'conferenti) inhabitino solo quanto durerà la volontà del concedente. Et essi luoghi, o case, eccetto la Chiesa, & gl'Oratorij per Chiesa ordinati, & Cemiterio, quali tanto a'presenti, quanto alli futuri in giurisdittione, & proprietà nostra, & della predetta Romana Chiesa, con simil modo, & auttorità receuiamo) mutata la volontà del concedente, & à essi

Il dominio de vtēsili tutto è del Papa

In che modo il dominio sia del Papa.

à essi Frati manifestata, liberamente lascino: nel qual dominio, ouero proprietà de' quali luoghi niente in modo alcuno à noi, o alla prefata Romana Chiesa reteniamo omninamente, saluo se quelli non siano specialmente riceuuti di nostro consentimento, ouero della Santa Romana Chiesa, e se in essi luoghi il concedente nel concedere s'habbia riseruato il dominio, eccetto l' habitatione delli Frati, tale speciale dominio in ragione della Chiesa più volte detta non passi, ma più presto pienamente rimanga il dominio libero al concedente.

Delli vtensili à chi s'aspetti il dominio:

DI più non riceueranno vtensili, nè altre cose oltra il loro vso per la necessità, & per l'essecutione delli officij dello stato (non debbono certamente li Frati hauer l'vso di tutte le cose, come già è detto) ad alcuna superfluità, richezze, ouero abbondantia, che deroghi alla pouertà, ouero, che faccino alla thesaurizatione, ouero con animo di distraherle, o venderle le riceuono, nè sotto colore di prouidenza in futuro, nè per altra occasione, anzi in tutte le cose si veda in loro quanto al dominio, totale abdicatione, & nell' vso la necessità. Et questo secondo il bisogno delle persone, & delli luoghi li Ministri, & Custodi insieme, & separatamente nelle sue administrationi, & custodie, dispongbino con discretione, conciosia cosa che alcuna volta la qualità de tali persone, la varietà de' tempi, la conditione de luoghi, & molte altre circostanze più, o meno, & altrimenti ricercano, proueggano; facciano nondimeno queste cose talmente, che sempre in essi, & in loro atti riluca la pouertà santa sì come à essi per loro Regola si troua essere commandato.

Nō debbeno vsare alcuna cosa à superfluità. Non è lecito congregare grano, nè vino, &c. per barattare, vendere, &c. Nota bene, & aduertant Ministri, & Custodes, nè errent.

ARTICOLO III.

Del non riceuere pecunia, come si debbano portare circa le elemosine.

OLtra di ciò conciosia che nell'istessa Regola sia prohibitò sotto stretto commandamento, che li Frati non riceuano denari, o pecunia per se, ouero per mezzo d'altri per modo alcuno, il che li Frati desiderano seruare in perpetuo, come cosa à loro commandata sia necessario adempire. Accioche la loro purità in tal'osseruanza di precetto non sia macolata in alcuna cosa, & accioche le conscienze de'Frati con alcuni stimoli, non siano punte. Questo articolo per le morsicature delli detrattori più profondamente pigliandolo, che non hanno fatto li nostri predecessori, & esso con più chiare determinationi proseguendo. Diciamo primieramente, che essi Frati s'astenghino da contratti di torre in prestito, conciosia cosa, che a loro contrahere mutuo (considerato il loro stato) non sia lecito, nondimeno essi Frati per la satisfattione da farsi per le loro necessitadi, le quali alla giornata occorreranno (mancando l'elemosine, delle quali all'hora non si potesse commodamente satisfare) senza però ogni vincolo d'obligatione possino dire, che s'affaticaranno fidelmente per tal solutione, per mezzo di elemosine, & amici de'Frati. In qual caso si procuri dalli Frati, che quello, che darà l'elemosina per se, o per altro, da non nominarsi da essi Frati (se gli è possibile) ma più tosto da esso, secondo il suo beneplacito sia eletto, faccia tale satisfatione in tutto, o in parte, si come gl'inspirerà il Signore. Nondimeno se esso non volesse fare questo, ouero non potesse, ouero perche non può aspettare, e bisogna si parta presto, ouero perche non hà notitia de'fedeli persone, a'quali voglia commettere questo, ouero qualunque altra occasione, o causa, dechiaramo, e diciamo, che non se rompe in niuna cosa la purità della Regola

Come si può torre in prestito.

gola, ouero in modo alcuno si macchia l'osseruanza d'essa, se essi Frati cercano di dare notitia a esso d'alcuno, o alcuni, ouero nominarre alcuni, o alcuno, ouero ancora presentare, alli quali, o al quale piacendo a quello, che fà l'elemosina si possa commettere l'essecutione delle cose predette; & s'habbia il consentimento suo nelle infrascritte sorrogationi, talmente che il dominio, e proprietà, e possessione d'essa pecunia, pienamente, liberamente, & integralmente rimanendo appresso esso dante con libera facoltà de reuocare a se essa pecunia sempre, sino che sia conuertita nella cosa deputata in essa pecunia, li Frati non habbino in modo alcuno ragione, nè administratione, nè dispensatione, nè contra la persona nominata, nè non nominata da loro di qualunque conditione sia, in giuditio, o fuori; attione del giuditio, persecutione, ouero alcun'altra ragione intentino, in qualunque modo la predetta persona si porti in tal commissione, sia lecito nondimeno a'Frati manifestare le sue necessità, e specificare, accennare alla predetta persona, & pregarla che paghi. Possino ancora pregare la medema persona, & indurre, che fidelmente si porti nella cosa à lui commessa, & che proueda alla salute dell' anima sua nelle cose à se commesse, e questo si faccia talmente, che li Frati s'astengano per ogni modo da ogni administratione, o dispensatione della pecunia, & contra la detta persona dall'attione, ouero persecutione (come è stato già detto) Ma se tal persona nominata, o non nominata da Frati non possendo commodamente per se stessa essequire quel che si dice di sopra, e gl'occorresse per assenza, infirmità, volontà, ò distanza di luoghi, alli quali esso non volesse andare, nelli quali il pagamento, o satisfattione se hauesse da fare, ouero fosse impedito per altra occasione, sia lecito a'Frati con purità di coscienza certa altra persona da douersi sostituire alle premesse cose nel nominare, & altre cose (se al primo dante non possano, o non vogliano ricorre-

Frati possono nominare alcuno a chi si può dare l'elemosina.

Non si può domandare conto al Procuratore.

correre) fare con questa persona, si come poco di sopra habbiamo dichiarato à essi esser lecito con la prima. Peroche il Ministro di due persone per via di sorrogatione (come è detto) più communemente, & più generalmente pare poter bastare nell'essecutioni delle predette cose, conciosia, che la predetta satisfattione si presuma poterse più presto espedire. Nondimeno se (come alcune volte è detto) per rispetto della distanza delli luoghi, nelli quali se hauesse da fare la satisfattione, & per altre conditioni, ouero circonstanze, nascesse caso, nel quale paresse di bisogno di sostituire più persone; sia lecito alli Frati in tal caso secondo la qualità del negotio (seruando il modo predetto) pigliare più persone, nominare, ouero presentare, à essequire tal'administratione. Et perche gli è necessario, & espediente col predetto temperamento, prouedere saluteuolmente alle necessità de Frati, se ne occorreranno alcune, non solamente a quelle, per quali già se hauesse di fare il pagamento, o sodisfattione (come poco di sopra è detto) ma ancora imminenti, ouero che tali necessitadi, o occorrentie soprastiano, le quali se possino espedire in breue tempo, ouero tali (benche poche in comparatione) delle quali la loro prouisione di sua natura necessariamente richieggono spatio di tempo, come per scriuere libri, edificare Chiese, & altri edificij per vso di loro habitatione, per comprare libri, panni in luoghi remoti, & altre cose simili.

Se possono sostituire più persone.

Per cose, che richiedono spatio di tempo si possono far deputare limosine.

Così chiaramente distinguiamo in questa necessità, così dichiaramo, che li Frati possono procedere in quella sicuramente, salua conscienza, cioè che occorrendo, o soprastando la necessità, qual'in breue tempo si possa spedire, o vero per alcune circonstãze non così breue (come nel prossimo caso s'è detto) si proceda in tutto, e per tutto, così quanto al dante la elemosina, come quanto al nominato, ouero sostituito (sì come nell'articolo delle sodisfattioni, da farsi per le necessità passate poco di sopra habbiamo

dichia-

dichiarato) ma in tal necefsità quanto fi vogli prefentialmente imminente , qual nondimeno per la qualità fua (come fi dice di fopra) ha anneffa lõghezza di tempo; perche in tal cafo è verifimile , che sì per ragione di diftantia di luoghi, li quali la efpeditione di effa necefsità di fua cõditione ricercarebbe, sì ancora penfando alla ragione delle circoftanze di effa neceffità , accaderebbe fpeffo cafi , nelli quali per efpedire tal necefsità bifognarebbe , che la pecunia deputata per tal neceffità,paffaffe per diuerfe mani,e perfone , delle quali tutte perfone , farebbe quafi impoffibile,ch'il Signore principale, quale deputa la pecunia per effa necefsità ; ouero il foftituto da effo , & il terzo ancora da lui foftituto (fe gli accadeffe tal cafo) dapoi forrogato haueffe notitia . Dichiariamo, e diciamo, che in quefto articolo oltra li detti due modi nelle necefsità preterite , & imminente , le quali fe poffino in breue tempo , ouero alle volte non breue (come di fopra , fi dichiara) efpedirfi (come habbiamo già detto) d'effere offeruati , à offeruare la totale purità d'effa Regola,e de profeffori d'effa, che fe farà pronto il datore de tale elemofina , ouero il fuo agente , il quale poffa quefto fare , e voglia efpreffamente , fe li dica prima dalli Frati , che fi contenti , che (al Signor di tal pecunia con libera facoltà di riuocare a fe effa pecunia appreffo lui fempre fino alla conuerfione d' efsa nella cofa deputata liberamente, rimanendo come ne gl' altri due cafi di fopra è detto) per le mani di qualunque fi maneggi effa pecunia , ouero elemofina , ouero perfone da effo, o da Frati nominare tutto il fuo confentimento, volontà, & auttorità proceda . Onde dando il fuo confentimento alli predetti,li Frati fecuramente poffono vfare la cofa comprata , ouero acquiftata de quella pecunia, per mezzo di qualunque fecondo il modo annotato di fopra .

Bona cautela per ficurezza de confcienza de'Frati .

Come non si riceue pecunia per se, nè per mezzo d'altri.

MA à maggior chiarezza de tutte le cose predette, e modo di prouisione da douer valere in perpetuo, dichiariamo, che li Frati (alli predetti modi, com'è detto di sopra circa la pecunia in sopportare le loro passate, & imminenti necessitadi osseruati) non s'intendino, nè se possino dire riceuere pecunie per se, ouero per interposita persona contra la regola, ouero contra la purità della professione del suo Ordine, conciosia che manifestamente sia chiaro dalle premesse cose, esti Frati non solamente dalla recettione, proprietà, dominio, ouero vso d'essa pecunia, ma da qualsiuoglia contrattione d'essa,& totalmente da essa pecunia essere alieni.

Come si debbe fare quando more quello, che hà data la pecunia.

MA in quello caso (quando auanti che essa pecunia sia conuertita in licito commercio delle cose, che se hà d'hauere, & vsare) accaderà morisse il concedente, la pecunia, se il concedente nel concedere, haurà detto, ouero espresso,, che la persona deputata spendesse essa pecunia nel necessario vso de'Frati,tutto quello,che esso concedente viuendo, o morendo accaderà, o che tal concedente habbia lasciato herede, o nò, possano li Frati ricorrere alla persona deputata (non ostante la morte del concedente,ouero la contradittione dell'herede) per spendere la detta pecunia,si come poteuano ricorrere ad esso patrone concedente.

Contradicente l'heredi li Frati possano recorrere al sostituto.

Che

Che si debbe fare del resto della limosina auanzata.

MA perche habbiamo zelo dalla purità d'esso ordine, con intima affettione di cuore, conciosia che ne i predetti casi per determinata necessità (come si dice di sopra) occorrerà essere concesso per alcuno pecunia, si possa pregare da Frati il concedente la pecunia, che se cosa alcuna d' essa pecunia (hauta la necessità determinata) soprauanzarà, consenti esso concedente, che l'auanzo d'essa pecunia, in altre cose per altre predette necessità d'essi Frati sia conuertita, il quale non consentendo alle predette cose, esso residuo (se alcuno sarà) sia restituito al medemo. Auertiscono nondimeno li Frati solicitamente, che scientemente non consentano gli sia concesso più che verisimilmente si possa estimare douer valere la cosa necessaria, per la quale si concede essa pecunia.

Sia restituito quello, che auanza.

Della pecunia mandata, o proferta alli Frati.

ET perche con la diligente espositione delle predette cose da quello, che dona, o riceue, facilmente si può errare: accioche più chiaramente si proueda alla vtilità delli danti, alla purità dell'ordine, alla simplicità de alcuni semplici, alla salute dell'anime, d'vna parte, & dell'altra, quella intelligenza, la quale è assai intesa in questo caso, da quello, che sanamente intende, per tenore della presente Constitutione da valere in eterno, facciamo chiara, volendo quella sia redotta alla commune notitia, cioè che sempre quando si manda, o offerisce la pecunia a essi Frati (saluo se espressamente da quello, che manda, ouero offerisce altro non fosse espresso) se intenda essere mandata, & obligata per ogni modo alli predetti modi. Imperoche non è verisimile, che alcuno (non esprimendo altro) della sua elemosina, stabilisca quello modo,

Nota bene, che questo quieta molto li stimoli de' Frati.

per il quale siano defraudati il donante, di merito, ouero di purità di coscienza, o dell'effetto del dono quelli, alle necessità de' quali intende per tal dono prouedere.

Delli legati a' Frati diuersamente fatti.

ANcora perche a essi Frati sono lasciate alcune cose nelli testamenti sotto diuersi modi: nè si contiene espressamente nella Regola, o nelle dichiarationi de' nostri predecessori, che si debba fare di queste cose. Accio in esse da hora inanzi non accada dubitatione, prouedendo a quelli, quali le lasciano, & alle conscienze de' Frati. Dichiariamo, diciamo, & ordiniamo, che se'l testatore nel legato esprimerà alcun modo, secondo il quale non sia lecito alli Frati (considerata la loro conditione) accettare, come saria, se lasciasse alli Frati vna vigna, o vn campo per lauorare, vna casa per affittare, o dicesse simili parole in simil cose, ouero vsasse simili modi nel lasciare, li Frati se astenghino per ogni modo da receuere tal legato. Ma se il testatore nel legato esprimerà modo lecito alli Frati, come saria se dicesse: lascio, che tal pecunia si spenda per le necessità delli Frati, o la casa, il campo, la vigna, & simil cose, acciò si vendano per persone conueneuoli, & la pecunia riceuuta di esse cose si spenda in edificij, o altre cose necessarie alli Frati, ouero che vsi nel legato simil parole, & modi. In questo caso determiniamo, che li Frati (considerate le loro necessità, & le moderationi sopradette) osseruino in tutto quello, hauemo ordinato di sopra nelle limosine pecuniarie, quali gli sono concesse. Al satisfare de quali legati così gli heredi de testatori, come gli essecutori si dimostrino liberali, e ancora li Prelati, & li Secolari, alli quali appartiene prouedere in questo di ragione, o per consuetudine, si mostrino pronti per l'officio suo) quando bisognarà in adempire

Non si accettino legati lasciati a' Frati in modo non lecito a loro.

Li Prelati etiamdio se

pire le pietose volontà delli Testatori, peroche etiamdio noi intendiamo prouedere per modi liciti, & conueneuoli alla Regola delli Frati, che l'auaritia delli heredi si raffreni con legitime punitioni, acciò la pietosa intentione delli testatori non se abbandoni, & essi poueri Frati non sieno defraudati de' conuenienti aiuti. Ma se ad essi Frati è lasciata alcuna cosa generalmente senza esprimere il modo, in questo legato così indeterminatamente fatto, vogliamo, & in perpetuo, per la presente Constitutione commandiamo, che in tutto, & per tutto si intendi, & si osserui quello, che habbiamo voluto, e determinato di sopra, che si osserui nella pecunia, ò elemosina offerta, ò mandata alli Frati determinatamente: cioè che se intendi essere lasciata sotto modo lecito alli Frati. A talche il Testatore non sia priuato del merito, nè li Frati siano priuati dell'effetto del legato.

colari giudici ex officio facino sodisfare li legati.

Si raffreni l'auaritia delli heredi.

Delli legati indeterminati.

Delle cose, che fussino da vendere per necessità, & che si danno via per altra cagione.

MA perche il dominio delli libri, & dell'altre cose mobili, le quali vsa così l'Ordine, come li Frati, (non essendo però il dominio d'altri) appartiene specialmente alla predetta Chiesa, li quali libri, & cose mobili alcuna volta occorre, ouero bisogna vendere, o commutare, volendo prouedere alle vtilità de' Frati, & alle loro conscienze, per quella medesima auttorità concediamo, che la commutatione di tali cose in altre cose (le quali è lecito alli Frati vsare) si possa fare però d'auttorità del Generale, & de' Ministri Prouinciali in le loro amministrationi in sieme, o separatamente. Alli quali etiamdio concediamo possino disporre, & ordinare circa l'vso di tali cose. Ma se occorrerà, che tali cose si vendino à prezzo estimato, perche non è lecito ad essi Frati (vietando ciò la Regola)

Nota bene.

riceuere pecunia per se, o per mezzo d'altri: ordiniamo, e vogliamo, che tal pecunia, o il suo prezzo sia riceuuto, o speso in cosa lecita, l'vso della quale sia lecito alli Frati, per il Procuratore deputato dalla predetta Sedia Apostolica, o dal Cardinale Gouernatore di esso Ordine secondo il modo ordinato di sopra nelle necessità passate, o imminenti. Et delle cose mobili, vili, & de poco valore sia lecito alli Frati per la presente nostra concessione donare ad altri dentro, e fuori dell'Ordine (per deuotione, & per altra honesta, e ragioneuol causa) hauendo però sopra questo in prima la licenza delli suoi Superiori, come fra li frati sarà ordinato nel Generale, o Prouinciali Capitoli, così d'esse cose vili, & di poco valore, come della predetta licenza, cioè da chi, e come si debbe fare.

Se può commutare con licenza de' Ministri Generali, o Prouinciali.

Frati possono dare intra, & extra ordinē cose minime.

ARTICOLO IV.

Quante toniche possino hauer li Frati, & chi ne debbe hauer la cura.

MA benche nella Regola si contenga, che li frati habbino vna tonica col capuccio, & l'altra senza il capuccio, & paia che fusse intentione di S. Francesco, che cessando la necessità non nè vsino più. Dichiariamo, che li Frati ne possono vsare più con licenza delli Ministri, & Custodi insieme, & separatamente nelle administrationi, à loro commesse, quando gli parerà, pensate la necessità, & altre circonstanze, quali sono d'attendere secondo Dio, & la Regola, nè per questo paia faccino contro la Regola, perche in essa si dice espressamente, che li Ministri, & Custodi habbino sollicita cura nella necessità de gl'infermi, & de' frati da vestire, secondo li luoghi, & tempi, & freddi paesi. Et poniamo, che la predetta Regola contenga, che li Ministri, & Custodi solamente habbino la cura delli frati da vestire, e delle necessità de gl'infermi, e

quella

quella parola (così alla prima) paia talmente ſolo aſtringere in queſta cura, li Miniſtri, & li Cuſtodi, che li altri non la debbiano hauere, nondimeno perche ci conuiene ſollicitamente conſiderare il tempo, nel quale fu poi conſtituita la Regola, nel quale eſsi frati erano pochi in numero à comparatione del preſente, & forſe che li Miniſtri, & li Cuſtodi pareuano all'hora poter baſtare a procurar queſte coſe, e ſimilmente ci conuiene conſiderare la moltitudine de' frati, la qualità del tempo preſente, e nè ſia veriſimile, che il Beato Franceſco inſtitutor della Regola voleſſe obligare li Miniſtri, e Cuſtodi ad alcuna impoſsibilità, o per conſequente, per eſſe impoſsibilità, che li frati non haueſſino le ſue neceſsità. Concediamo che eſsi Miniſtri, & Cuſtodi, poſsino hauere queſta cura, & ſollecitudine etiamdio per mezzo d'altri. Debbano etiamdio li altri frati, diligentemente hauer queſta tal cura, la quale per la regola ſpecialmente appartiene alli predetti Miniſtri, & Cuſtodi, quando ſarà commeſsa a loro.

Quando fu fatta la Regola. i Frati erano in poco numero.

ARTICOLO V.
Del lauorare.

SI contiene ancora nella Regola, che li frati, alli quali il Signore hà dato gratia di lauorare, lauorino fidelmente, & deuotamente, talmente che ſcacciato l'otio, inimico dell'anima, non eſtinguino il ſpirito della ſanta Oratione, & deuotione. Et perche per queſta parola alcuni ſi ſono sforzati alcuna volta de notare irragioneuolmente eſſi frati dell' otioſità della vita, & della tranſgreſsione della regola. Noi raffrenando queſte tali maledette detrattioni: dichiariamo, che conſiderate le predette parole, & la forma, & il modo di parlare, per il quale li frati ſono indotti à queſto tal'eſercitio, non appare, che fuſſe la intentione dell'Inſtitutore della regola, di obligare al-

Frati ſono obligati a lauorare.

re all'opera delli mani, & constringere a questo quelli, che attendono allo studio, o alli Diuini Officij, & seruitij, essendo per esempio di Christo, & de molti Santi Padri questa fatica spirituale tanto migliore della manuale, quanto l'anime sono da più, che li corpi. Ma dichiariamo, che le predette parole toccano a gl'altri, quali non s'essercitano in queste opere spirituali, acciò non viuano otiosamente, eccetto se non sono occupati nelli liciti seruitij dell'altri Frati, & se quelli tali non fussino di così eccellente, & notabile contemplatione, & oratione, che degnamente per questo non fussino da distrahere da tanto buono, & pietoso essercitio. Li Frati nondimeno, che non attendono allo studio: o alli diuini essercitij, ma seruono all'altri Frati, che attendono al studio, & alli diuini officij, & esserciti', meritano d'esser sostentati con essi, alli quali seruono; Il che si conferma per quella giusta legge, la quale quel forte combattitore Dauid, giustamdnte ordinò, cioè che la parte di quelli, quali discendeuano alla battaglia, & de quelli, quali remaneuano alli carriaggi fusse equale.

ARTICOLO VI.
Delli Predicatori.

MA perche si contiene espressamente nella Regola, che li frati non predichino nel Vescouato d'alcu- Vescouo, quando da esso gli sarà contradetto. Noi in questo consentendo alla regola, & nondimeno reseruando l'autorità della plenitudine Apostolica, diciamo, che la predetta parola se osserui come essa regola la mette à littera, se altro non sarà concesso, ouero ordinato circa questo per la Sedia Apostolica per vtilità del popolo Christiano, o se altro non se concederà, ouero ordinarà per l'auuenire. Et perche nel medesimo Capitolo della rego-

regola subitamente, seguita, che niuno frate per niun modo ardisca predicare al popolo, se non sarà esaminato, & approuato dal Ministro, & da lui gli sarà concesso l'offitio della predicatione. Noi considerando (come si conuiene) il stato passato di esso Ordine in poco numero de' frati, & moderno, essere multiplicato in numero de' frati & considerando l'vtilità dell'anime. Concediamo, che non solamente il Generale possa essaminare, & approuare li frati, quali debbano predicare alli popoli, & concedergli licenza di predicare, risguardando alla sufficienza della persona, & all'offitio della predicatione, come si contiene nella regola: ma etiamdio li Ministri Prouinciali possino far questo nelli Capitoli Prouinciali con li Diffinitori, la qual cosa si dice, che al presente s'osserua, & si contiene nelli priuilegij delli frati, la qual licenza li predetti Ministri possino riuocare, sospendere, & astringere, come gli parrà essere di bisogno.

Si considera il stato passato, che erano pochi Frati.

Ministri nelli capitoli possono fare, & instituire Predicatori.

ARTICOLO VII.
Del riceuere li Frati all'Ordine.

MA perche habbiamo questo in nostro desiderio, cioè che la salute dell'anime prosperi a gloria di Dio, & che il detto Ordine, per il qual continuamente lo affetto della Christiana religione se accenda all'amor diuino, cresca in merito, & numero. Concediamo, & per il presente Statuto confermamo, che sia lecito non solamente al Ministro Generale, ma etiamdio alli Ministri Prouinciali riceuere in frati le persone, quale fuggono dal mondo, la qual licenza delli Ministri Prouinciali se possa astringere per esso Generale, come gli parrà esser di bisogno. Ma sappiano, che li Vicarij delli Ministri Prouinciali per l'offitio del Vicariato non hanno però questa licenza, se non gli sia commessa in particolare per essi Ministri.

Ministri possono riceuere l'Ordine.

Alli

Alli quali determiniamo, che sia lecito poter commetter questo alli Vicarij, & ad altri. Guardensi però essi Prouinciali, che non commettano questo indiscretamente, & così fedelmente consiglino quelli, alli quali il commetteranno, che ogni cosa proceda bene, nè ogni persona sia riceuuta differentemente all'Ordine, ma solamente quelli, che essendo litterati, acciò con altre circostanze possino essere vtili all'Ordine, & far profitto a se per merito de vita, & ad altri per buono esempio.

ARTICOLO VIII.

Dell'elettione del Ministro Generale, cioè delli Custodi, che gli debbano essere.

ANcora dubitando li Frati del predetto Ordine, per quello si dice della regola, che morendo il Ministro Generale la elettione del successore si faccia dalli Ministri Prouinciali, & Custodi nel Capitolo della Pentecoste. Se è di bisogno congregare la moltitudine di tutti li Custodi al Capitolo Generale, ouero per trattare ogni cosa con maggiore tranquillità, se può bastare, che alcuni di ciascheduna Prouincia gli siano, quali habbino le voci dell'altri. Respondiamo così, cioè, che li Custodi di ciaschedune Prouincie constituiscano vno di loro, il quale mandino al Capitolo con il suo Ministro Prouinciale, per loro, commettendoli le sue voci, ò vicende, la qual cosa hauendo constituita etiamdio per se medesimi, habbiamo determinato di confermare tal Statuto, la qual cosa se dice, che etiamdio esso Gregorio Nono predecessore nostro rispose in questo passo,

Custodi da mãdare al Capitolo generale.

ARTICOLO IX.

De non entrare nelli Monasterij delle Monache.

FInalmente si contiene nella regola sopradetta, che li Frati non entrino nelli Monasterij delle Monache, eccetto quelli, alli quali è concessa licenza speciale della Sede Apostolica. Benche li Frati habbino creduto per il passato, che questo si debba intendere delli Monasteri delle pouere Monache incluse, peroche la predetta Sedia ne hà cura spetiale, & poniamo, che questa intelligenza si creda esser dichiarata per li Ministri Prouinciali nel Capitolo Generale, per vna Constitutione al tempo, che fu fatta la Regola, viuendo ancora il Beato Francesco. Nondimeno essi Frati domandano d'esser certificati, se questo si debbe intendere de tutti li Monasterij; però che la Regola non eccettua alcuno, o solamente de quelli delle Monache predette. Ma noi respondiamo, che questo è vietato generalmente delli Monasterij de tutte le Monache, & volemo, che s'intenda per nome del Monasterio il claustro, le case, & le officine de dentro. Peroche quelli Frati, alli quali è concesso questo dalli suoi Superiori per la sua maturità, & attitudine possono andare per cagione di predicatione, o di domandare la elemosina alli altri luoghi, doue vanno gl'altri huomini secolari. Eccetto sempre li Monasterij delle predette rinchiuse. Alli quali niuno hà auttorità di andare senza special licenza della Sedia Apostolica, il che si dice, che esso predecessore Gregorio Nono rispose in questo caso.

Di tutte sorte di Monache, che vieta la Regola, & nota bene.

ARTICOLO X.

Come li Frati non sono obligati al Testamento, qual fece S. Francesco.

SE dice, che il Confessore di Christo Francesco di Santa memoria, comandò circa l'vltimo della vita sua (il qual

(il qual comandamento si chiama il suo testamento) che non si mettano glose nelle parole di essa Regola : & dicendo noi appunto, come lui dice, che non si dica così si debbia intendere, aggiongendo che li Frati per nessun modo domandino alcune lettere Apostoliche, & alcune altre cose interponendo, quali non se potrebbono seruare senza molta difficoltà : per la qual cosa dubitando li Frati se fussero tenuti a osseruare il predetto testamento: domandarono, che questa tal dubitatione gli fusse tolta dalle loro conscienze per esso Predecessore nostro Gregorio IX. il quale (come si dice) considerando il pericolo dell'anime, & le difficultà, nelle quali, per questo, poteuano li frati incorrere, remouendo la dubietà del loro cuore disse, che essi frati non erano tenuti ad osseruare esso testamento, peroche senza consentimento delli Frati, & massimamente delli Ministri, alli quali tutti toccaua, non gli potè obligare, nè etiamdio obligò per alcun modo il suo Successore, perche non hà auttorità l'equale sopra l'equale. Ma noi circa il presente passo, niente habbiamo innouato.

ARTICOLO XI.

Come si debba osseruare questa Constitutione.

ANcora habbiamo inteso, che diuerse lettere sono vscite da alcuni nostri Predecessori Romani Pontefici circa la dechiaratione d'essa Regola ; & a quello, che appartiene a essa, ma non però per questo è cessato l'assalto delli predetti detrattori contra essa regola, & contra li frati in molte cose, nelle quali la esperienza de molti casi, i quali sono poi occorsi hà dimostrato, che è necessario prouedere di nuouo, o altramente. Noi dunque acciò la peruersità, o contrarietà dell' intelletto di queste tal lettere, & della presente Constitutione non perturbasse gli animi de'Frati in osseruare le predette cose, &

acciò

acciò più pienamente, & più chiaramente, & più certamē-
te si proueda al loro stato, & all'osseruanza della predetta
Regola in tutti, & ciascheduni quelli articoli, che contie-
ne essa Constitutione, dato che essi, ò alcuni di essi si con-
tienghino ne gl'altri sopradetti Statuti Apostolici. De-
terminiamo, che questa nostra Constitutione, Dechiara-
tione, ouero Ordinatione solamente, spetialmente, & in-
uiolabilmente si debba seruare da essi Frati perpetual-
mente.

ARTICOLO XII.

Come si debbe leggere, & intendere questa Constitutione.

PArendo ancora chiaramente per le predette cose, & per altre per noi trattate, con molta maturità, essa Regola esser lecita, santa, perfetta, & atta ad esser osseruata, nè in alcuna cosa pericolosa essa Regola, & tutte le cose soprascritte per noi statuite, ordinate, concesse, disposte, determinate, dechiarate, & etiamdio supplite. De pienezza dell' Apostolica potestà approuiamo, confermiamo, & vogliamo, che siano di perpetua fermezza. Commandando strettamente in virtù d' obedienza, che questa Constitutione sia letta, nelle scuole come l'altre Constitutioni, & Epistole decretali. Et perche sotto colore di cosa lecita, alcuni in leggere, esporre, o glosare, potrebbono mandare fuori il veleno della sua iniquità contra essi Frati, & contra la Regola, & volgendo l'intelletto di essa Constitutione in diuerse, & contrarie sentenze, potrebbono deprauarla con sue malitie, & la diuersità dell' opinioni, & il storcimento dell' intelletto potrebbe inuiluppare li pietosi animi di molti, & ritrare il core di molti dall'intrare nella Religione, la peruersità di tali detrattori, quali si debbe schifare, ne costringe di tagliar la via alle predette cose, & di dare

vn certo modo di procedere à quelli,quali leggono questa Constitutione. Per tanto commandiamo strettamente, sotto pena di escommunicatione, & priuatione de officio, & di beneficio, che la presente Constitutione, quando si leggerà sia fidelmente esposta a littera, come ella è recitata Concordanze, contrarietà, o diuerse, o contrarie opinioni per nissun modo siano indotte da quelli, quali leggono, o espongono. Glose non si facciano, sopra essa Consiitutione, se non fossero glose, per le quali parole, o il sentimento delle parole, o la construttione, o essa Constitutione se esponino quasi per grammatica, o più intelligibilmente alla lettera, ne il suo intelletto si depraui per quello, che la legge in alcuna cosa, o si voti ad altro, come sona essa lettera.

Della punitione delli detrattori contra la Regola.

MA acciò non bisogni, che la predetta Sedia da hora innanzi, se affatichi più contro questi tali detrattori. Commandiamo strettamente a tutti, & a ciascuno di quali preeminenza, condittione, o stato se siano, che contro la predetta regola, & contro il stato delli predetti Frati, ouero contro le predette cose, per noi statuite, ordinate, concesse, disposte, determinate, dichiarate, supplité, approuate, & etiamdio confermate, non debbano insegnare, scriuere, & determinare, predicare, o diuersamente parlare, in publico, o in occulto. Ma se alcuno hauerà in queste cose alcuna dubitatione lo notifichi, & commetta alla dignatione della predetta Sedia Apostolica, acciò per auttorità Apostolica sia manifesto in quanto la sua intentione, alla quale solamente è concesso in queste cose fare statuti, & essendo fatti dichiararli. Quelli adunque, li quali glosaranno in scritto essa Constitutione, altramente, che nel modo, quale habbiamo detto, ancora li Dotto-

Dottori, ò Lettori, li quali insegnãdo in publico deprauano scientemente, & deliberatamente l'intelletto di questa tale Constitutione, etiamdio quelli, quali saranno espositioni, scritture, o trattati, e che scientemente, & deliberatamẽte determinano nelle scuole, o predicano contro le predette cose, o alcuna di esse. Sappiano, che sono cadute nella sententia della escommunicatione, la qual fino al presente proferiamo in essi. Dalla quale non possino essere assoluti da alcuno, se non per il Romano Pontefice. Non ostante alcuni priuilegij, o indolti, o lettere Apostoliche concesse generalmente, o singolarmente à qualunque dignità, persone, ordini, o luoghi religiosi, o secolari sotto qualunque forma, espressione di parole, li quali priuilegij non vogliamo, che possino fauorire per alcun modo, alcuna persona nella detta escommunicatione. Oltra di questo vogliamo, che così questi, contro li quali è data per noi la sententia della escommunicatione, come altri (se saranno alcuni) quali vengono contro le predette cose, ò alcuna di esse, siano accusati, & menati a noi, & alla predetta Sedia, acciò quelli, i quali non raffrena il proueduto modo della giustitia dalle cose vietate, li cõstringa il rigore dell'Apostolica punitione. A nissuno dunque delli huomini al tutto sia lecito questa Scrittura della nostra dichiaratione, ordinatione, concessione, dispositione, suppletione, approuatione, confirmatione, & Constitutione rompere, o per temerario ardire andargli contra. Ma se alcuno presumerà di attentar questo, sappia, che incorrerà nella indignatione dell'onnipotente Dio, & delli Beati Apostoli Pietro, & Paolo.

Data in Suriano a 18. Calende di Settembre, nel secondo Anno del Nostro Ponteficato.

Finisce la dichiaratione di Papa Nicolò Terzo sopra la Regola de' Frati Minori.

Nel nome del Signore, & Dio nostro GIESV CHRISTO Incomincia la dechiaratione di Papa Clemente Quinto sopra la Regola de' Frati Minori volgarizata.

LEMENTE Vescouo seruo delli serui di Dio à perpetua memoria.

Sono vscito del Paradiso: hò detto: adacquarò l'orto delle mie piante (disse quel celeste Agricoltore) ilqual essendo vero fonte di sapienza, figliuol d'Iddio eternalmente generato dal Padre (rimanendo sempre in lui) per opra dello Spirito Santo, nel ventre della gloriosa Vergine fatto huomo, è venuto à compire la fatigiosa opera dell'humana redentione, dando se medesimo in essempio di vita celeste, accioche da tutti gli huomini fosse seguitato. Ma perche spesse volte l'huomo aggrauato da superflua cura, & sollicitudine della vita mortale, rimoueua l'occhio spirituale della consideratione de sì perfettissimo essempio: il nostro vero Salamone, nella terra della Chiesa militante, piantò vn' horto diletteuole dilungato dalli rumori del mondo: nel quale l'huomo più quietamente, & securamente contemplar potesse, & seguitare le opere perfette dell'ottimo Signore: il qual'è intrato nell' horto suo per adacquarlo di acque feconde di gratia, & di dottrina. Certamente questo horto, è la Santa Religione de' Frati Minori, la qual fermamente circondata da ogni parte de muri di regolare osseruantia, essendo contenta de solo Dio, è adornata abbondantemẽte de nouelle piante, così de' figliuoli spirituali. A questo horto venendo il Figliuolo di Dio, raccoglie la Mirra, cioè l'amaritudine della mortificante penitentia con l'odorifere specie della santa, & essemplar vita. Questa è quella For-

la Forma, & Regola di vita Celestiale: qual descriuesse quello eccellente Confessor di Christo, S. Francesco: & con essempio, & dottrina essortò li suoi figliuoli a douerla osseruare. Et perche li deuoti professori della detta Regola (come veri figliuoli di tanto padre) desiderauano (come ancora desiderano) di osseruare integramente, e perfettamente la Regola da loro promessa: parendoli, che in essa Regola si contengano alcune cose, le quali potrebbono hauer dubbioso sentimento, prudentemente ricorsero al Sommo Pontefice della santa Chiesa: accioche essendo per quella certificati (alli piedi della quale, per la loro Regola si conoscono esser soggetti) scacciato ogni dubbio, potessino seruire al Signore con piena chiarezza di conscienza. Alli pietosi, & giusti prieghi, delli quali deuoti oratori, molti Romani Pontefici nostri antecessori, inclinando le pietose orecchie, e volontà loro (come era cosa degna) dichiarorno quelle cose, che li pareuano dubbiose, e alcune altre ne aggiunsero, & concessero, come li pareua esser' espediente alle conscienze delli Frati, & alla pura osseruanza di questo stato. Ma perche le conscienze timorate, le quali temono nella via di Dio ogni difetto, spesse volte temono la colpa doue non è: per le dichiarationi delli predetti Sommi Pontefici non sono tanto perfettamente quietate: che non nascono ancora in essi Frati alcune dubitationi circa le cose, le quali appartengono alla Regola, & loro stato: come più volte nelli priuati, & publici Concistorij da più persone hauemo inteso. Per la qual cosa, li medesimi Frati hanno humilmente supplicato, che per benignità della Sedia Apostolica volessimo dichiarare pienamente li dubbij, li quali occorrono, & occorrere potrebbono per l' auuenire. Noi adunque hauendo hauuto fin dalla fanciullezza, l'animo pietoso, & deuoto alli professori di essa Regola, & a tutto l'Ordine predetto, ma al presente per l' vniuersal cura, & reggimento

Petitione de' Frati per dubij da dichiarare.

O Pa-

Pastorale (che indegnamente sostenemo) tanto più siamo indotti a più dolcemente trattarli, e fauorirli: quanto più spesso consideriamo il grande frutto, il qual vedemo cōtinuamente venire a tutta l'vniuersal Chiesa, per la loro essēplar vita, e Cattolica dottrina: essendo mossi da così pietosa intentione delli predetti supplicanti, hauemo deliberato di fare con diligenza, quel che esti humilmente domandano, & hauemo fatto essaminare diligentemente esti dubbij da più Arciuescoui, e Vescoui, Maestri in Theologia, & ad altre persone letterate, sauie, & discrete.

Dubij essaminati per ordine del Papa.

ARTICOLO I.

Se li Frati sono obligati à tutti li consegli del Sacro Euangelo.

PErche nel principio della predetta regola è scritto. La Regola, & Vita delli Frati Minori è questa, cioè osseruare il santo Euāgelo del nostro Signor Gesù Christo, viuendo in obedienza, senza proprio, & in castitade. Et che finito l'anno della probatione, siano riceuuti ad obedienza, promettendo di osseruare sempre questa vita, & Regola. Et circa il fine dice. Osseruiamo la pouertà, & humiltà, & il santo Euangelio del nostro Signore Giesù Christo, il quale fermamente hauemo promesso. Dubbitando alcuni Frati, se esti sono obligati per la professione di essa Regola, ad osseruare tutto il sacro Euangelo, tanto li commandamenti, quanto li consegli, dicendo alcuni che sono obligati a tutti, & altri dicendo, che solamente à quelle cose, che sono scritte nella Regola con parole di obligatione. Noi circa questo articolo accostandoci alla dichiaratione de gl'altri Romani Pontefici, più chiaramente respondemo alla detta dubitatione. Perche il voto d'ogni persona si deue fare di alcuna cosa certa, non si può dire, che quelli, li quali promettono questa Regola per il voto loro, siano obligati a quelli consigli del sacro Euā-

Se i Frati sono obligati tato alli cōsegli, come alli commādamenti.

Resolutione delli dubij.

gelio

gelio,li qua'i non sono scritti in essa Regola. E certamēte, si conosce questa essere stata la intentione del B. Francesco, il quale pose nella Regola alcuni consigli Euangelici, lasciādo gl'altri. E se l'intentione sua fosse stata di obligare li suoi Frati à tutti li consigli del sant'Euangelo, superfluamente haurebbe espresso nella Regola alcuni d'essi consigli, tacēdo gl'altri. Dichiariamo, & diciamo, che li predetti Frati per la loro professione, non solamente sono tenuti, & obligati a quelli tre voti, ma ancora sono tenuti ad osseruare integramente tutte quelle cose, le quali sono poste nella Regola, per l'osseruanza delli tre predetti voti; perche se quelli, li quali promettono d'osseruare la Regola, viuendo in obedienza, in castità, & senza proprio, fussero solamente obligati alli tre predetti voti, & non à tutte quelle cose, che si contengono nella Regola, & danno il modo a questi tre voti, in vano si direbbe da quelli, che fanno professione; Io prometto sempre d'osseruare questa regola, non nascendo da queste parole alcuna obligatione. Ma non però è da pensare, che il B. Francesco habbia voluto obligare egualmente li professori della sua regola a tutte quelle cose, che in essa regola si contengono, & che danno il modo alli tre voti, ouero quanto all'altre cose in quella espresse, ma più presto apertamente dechiara, che la transgressione di alcune è peccato mortale, & di alcune altre non è tal peccato: perche ad alcune delle cose predette pone la parola di commandamento (ouero che tanto vale: come se fusse parola di commandamento) & quanto ad alcune altre, è contento di altre parole.

Fati non sono obligati saluo alli cōsegli posti nella Regola.

ARTICOLO II.

Quali sono le cose, alle quali sono obligati li Frati per la promessa Regola.

ANcora perche oltre le parole di commandamento, di essortatione, o di ammonitione (le quali espressamē-

te so-

re ſono poſte nella Regola) ce ne ſono alcune con la parola,laquale hà modo di precetto, o di prohibitione : s'è dubitato per fin'al preſente: ſe li Frari ſono tenuti ad oſſeruarle come parole, che hanno vigore di commandamento. Et perche (come hauemo inteſo) non ſi diminuiſce queſto dubbio, anzi accreſce per quel che Papa Nicolò III. di felice recordatione noſtro anteceſſore, ſi conoſce hauere dichiarato, che li predetti Frati, per la loro profeſsione ſono obligati a quelli conſigli Euangelici di precetto, o di prohibitione : li quali ſono eſpreſsi nella regola,commandando, o vetando, o con parole, che tanto vagliono,e nõdimeno ſono etiamdio conſtretti ad oſſeruare tutte quelle coſe, quali gli ſono commandate in eſſa regola con parole di obligatione : hanno ſupplicato li predetti Frati, che per ſerenità delle loro conſcienze, ſe degnaſsimo dichiarare : qual ſono le parole,che tanto vagliono quanto li commandamenti, che ſono di obligatione. Noi adunque (li quali ci delettamo nelle pure conſcienze delli Frati) attendendo, che in quelle coſe, le quali appartengono alla ſalute dell'anime, per fuggire li graui rimorſi della conſcienza prudentemente ſi deue tenere la parte più ſecura : dicemo', che benche li Frati non ſiano tenuti a tutte le coſe, quali ſono poſte nella regola con parola di modo imperatiuo (come ſono tenuti alli precetti, ouero a quelle parole: che tanto vagliono, come li commandamenti) nondimeno è eſpediente à eſſi Frati (per oſſeruare la purità, & rigore della regola) che conoſcano loro eſſere obligati a quelle coſe, le quali di ſotto ſono ſcritte, come a quelle, che tanto vagliano, come commandamenti. Et accioche ſi ſappia ſotto breuità quali ſono queſte coſe, che tanto vagliono, come commandamenti, per vigore della parola, o al manco per ragione della materia,della qual ſi tratta, o per l'vno, o per l'altro.

Dodeci coſe, che hanno vigore di precetto.

Dichiaramo, che quel ch'è poſto nella regola di non haue-

hauere più Toniche, che vna col capuccio, & l'alrre ſenza capuccio.

Et di non portare calceamenti.

Et di non caualcare ſenza neceſsità.

Et che li Frati ſi veſtano di vili veſtimenti.

Et che ſiano tenuti a digiunare dalla feſta de tutti i Santi fin'alla Natiuità del Signore, & tutti li Venerdì.

Et che li Chierici facciano il Diuino Officio ſecōdo l'ordine della Santa Romana Chieſa.

Et che li Miniſtri, & Cuſtodi habbiano ſollicita cura per le neceſſità dell'Infermi, & per veſtire li Frati.

E ſe alcuno delli Frati caderà in infermità, li altri Frati debbino ſeruirli.

Et che li Frati non predichino nel Veſcouato d'alcun Veſcouo, quando da lui gli ſarà contradetto.

Et che niuno ardiſca predicare al popolo, ſe non ſarà eſſaminato, & approuato, & inſtituito dal Miniſtro Generale: ouero dalli altri Frati, alli quali appartiene ſecondo la dichiaratione del ſopradetto Nicolò III.

Et che li Frati, li quali conoſcono non potere oſſeruare la regola ſpiritualmente, debbano, & poſſino ricorrere a' loro Miniſtri.

Et tutte quelle coſe, le quali ſono poſte nella regola: che appartengono alla forma dell'habito sì de' Nouitij, come de' Profeſsi, & il modo di riceuere a profeſsione: eccetto ſe non appariſſe altramente ſecondo Dio alli recipienti quanto all'habito de'Nouitij, come dice la Regola. Tutte queſte coſe dicemo, che li Frati ſono obligati ad oſſeruare. Anchora da tutto l'Ordine communemente s'intende, & tiene, & s'è tenuto da principio, che in ogni loco, doue ſi pone nella regola queſta parola (ſiano tenuti) tal parola hà vigore di commandamento, e come tale ſi deue oſſeruare dalli Frati.

Parole, che hāno vigore di precetto.

ARTICOLO III.

Se li Frati possono riceuere le robbe di quelli; che entrano nella Religione.

PErche il predetto Confessore del Signore nostro Giesù Christo (dãdo il modo alli Ministri, & alli Frati di quello, che si deue fare, & osseruare circa quelli, che si riceuono all' Ordine) disse nella Regola: che li Frati, & li loro Ministri si guardino: che non siano solleciti delle loro cose temporali: accioche liberamente facciano di esse tutto quello, che l'inspirerà il Signore: ma se sarà bisogno di consiglio: habbiano licenza essi Ministri da mandarli ad alcuni, che temono Dio, e per consigli delli quali li suoi beni siano dati a' poueri, hanno dubitato, & dubitano molti Frati, se gli è lecito riceuere alcuna cosa delli detti beni quando da quelli, che entrano nell'Ordine li fusse donato, & se possono senza colpa indurli à dare cosa alcuna alle loro persone, o Conuenti, & se essi Ministri, o Frati li deuono consigliare, come deuono disponere, o distribuire le robbe loro, trouando altri sufficienti a consigliarli. Noi considerando attentamente, essere stata la intentione di S. Francesco, per le dette parole totalmente de dilungare li professori della sua Regola (li quali haueua fondati in massima pouertà) dall'amore delle cose temporali di quelli, che entrano nell'Ordine: accioche (quanto dalla parte de' Frati) la loro recettione si conosca essere santa, & purissima: e che non apparisse per modo alcuno: che essi hauessono l'occhio a li loro beni temporali: ma solamente a receuerli al Diuino seruitio: dicemo, che così li Ministri, come gli altri Frati si deuouo guardare de indurli, o confortarli: che li diano cosa alcuna, nè debbono darli consiglio circa la distributione delle robbe loro. Ma deuono mandarli ad alcuni, che temono Dio di altro stato: non alli Frati, accioche si dimostrino a tutti essere solle-

Frati non inducano quelli, che voglio no farsi Frati à lasciarli cosa alcuna.

Se mandino per consiglio ad altri fuori dell' Ordine.

follecitì, & perfetti amatori de così sant'Ordine dato dal suo padre. Ma perche la Regola vuole, che quelli li quali entrano nell'Ordine facciano liberamente delle robbe loro, quel che dal sapientissimo Signore li sarà inspirato, non appare, che li Frati (considerate le loro necessità, & modi della detta dichiaratione) non possano riceuere, se quel ch' entra li vorrà dare alcuna cosa delli suoi beni liberamente per limosina, come a gl'altri poueri. Ma si deuono guardare li Frati: che per accettare le cose offerte in notabile quantità, non si possa presumere in loro sinistra intentione.

Possono come poueri accettare ciò, che gli fosse dato spontaneamente.

ARTICOLO IV.
De li vestimenti de' Frati, & della loro viltà. & delli calceamenti.

DOpò a le cose predette, dicendo la regola, che quelli Frati, li quali hanno promesso obedienza habbino vna tonica col capuccio, & vn' altra senza capuccio, chi la vorrà hauere: che tutti li Frati si vestano de vili vestimenti: & noi hauemo dichiarato, che queste parole tanto vagliano, come commandamenti: volendole più pienamente dichiarare, dicemo non li esser lecito vsare più di due toniche, eccetto nelle necessità: le quali si possono intendere per la Regola, come il prenominato antecessore nostro più pienamente dichiarò questo passo. Et diciamo, che la viltà delli vestimenti, così dell'habito, come delle toniche di dentro, si deue intendere quella, che secondo la consuetudine, o conditione della patria; quanto al colore, & quanto al prezzo del panno, si può degnamente reputare viltà, perche quanto a tutti li paesi, non si può in tal cosa assignare vn modo cõmune, e determinato. Et il giudicio di tal viltà hauemo deliberato commettere alli Ministri, Custodi, & Guardiani, caricando so-

Solo due toniche sono lecite.

Viltà de vestimenti si cõmette a' Ministri, & Custodi.

pra di ciò le loro conſcienze: talmente però che ſi oſſerui nelli veſtimenti la viltà. Al giudicio de' quali Miniſtri, Cuſtodi, & Guardiani nel medeſimo modo, laſciamo il determinare: per qual neceſsità li Frati poſſano portare calceamenti.

ARTICOLO V.
Del Digiuno.

PErche eſſendo detto nella Regola, che in dui tempi, cioè dalla feſta de tutt'i Santi per fin'alla Natiuità del Signore, & nella Quadrageſima grande, li Frati ſon tenuti a digiunare; ſeguita in eſſa Regola (ma in altri tempi non ſiano tenuti ſe non il Venerdì a digiunare) & per queſto alcuni volſero dire, che li Frati non ſono tenuti ad altri digiuni, che alli predetti; dichiariamo, douerſi intendere, che non ſono tenuti a digiunare in altri tempi ſe non li digiuni ordinati dalla Chieſa; perche non è veriſimile, che l'auttore della Regola haueſſe intentione de liberare gli Frati da quelli digiuni, alli quali li altri Chriſtiani ſono obligati per commune ſtatuto della Chieſa.

Sono ancora obligati alli digiuni della Chieſa.

ARTICOLO VI.
De non riceuere la pecunia.

VOlendo il predetto Santo, che li ſuoi Frati, ſopra ogni coſa ſi aſtengano totalmente dal riceuere danari, ouero pecunia, commanda fermamente a tutti li Frati, che per neſſun modo riceuano danari, o pecunia per ſe, o per interpoſita perſona, & queſto articolo dichiarando il medeſimo anteceſſore noſtro, hà poſto li caſi, & modi, li quali eſſendo dalli Frati oſſeruati, non poſſono, nè deueno eſſere detti riceuere la pecunia per ſe, o per altri contra la Regola, & purità del ſuo Ordine.

Dice-

Dicemo, che li Frati ſono tenuti con ſommo ſtudio guardarſe, che per altre cauſe, nè in altri modi ricorrano à quelli, che danno la pecunia, ouero alli deputati da loro, ſe non come pone la dichiaratione del predetto noſtro anteceſſore, accioche meritamente non poſſano eſſere detti tranſgreſſori del precetto della Regola. Peroche doue ad alcuno generalmente è vietata alcuna coſa, ſe intende eſſerli vietato tutto quello, che eſpreſſamente non li è conceſſo. Per la qual coſa la queſta, o cerca d'ogni pecunia, & la recettione di quella, offerta in Chieſa, ouero altroue, tenere ceppi, ouero caſſe ordinate a riponere le pecunie di quelli, che le offeriſcono, ouero donano: & ogni altro ricorſo alle pecunie, ouero à quelli, che le hanno: il qual non è conceſſo per la detta dichiaratione: diciamo, che tutte queſte coſe ad eſsi Frati ſono ſimplicemente prohibite: perche il recorſo alli amici ſpirituali ſolamente in doi caſi per la regola è conceſſo: cioè per le neceſsità delli infermi, & per veſtire li Frati; il che piamente, & ragioneuolmente (conſiderata la neceſsità della vita) il predetto Anteceſſore hà ordinato, che tal recorſo ſia lecito alli Frati per le altre loro neceſsità, che li accaderanno, mancando le li noſine. Attēdano li predetti Frati, che per neſſune altre cagioni eccetto le predette, o ſimili, li è lecito nella via, o in altre parti ricorrere all'amici predetti, o ſiano quelli, che danno la pecunia, o deputati da loro, ouero loro meſsi, o depoſitarij, o altrimēti nominati: bēche oſſeruaſſero li modi integramēte cōceſſi per eſſa dichiaratione circa la pecunia.

Finalmente eſſo Confeſſore ſommamente deſiderando, che li profeſſori della ſua regola ſiano ſeparati dall'affetto, & deſiderio delle coſe terrene, & ſpecialmente della pecunia, & vſo di quella (come ſi proua per la prohibitione più volte replicata nella regola, che dalli frati non ſi rireue pecunia) li è neceſſario ſollecitamente guardarſi, che eſſendoli biſogno nelli predetti modi, & cauſe ricorrere a

quelli, li quali hanno pecunia deputata per la necessità di essi Frati (siano che si vogliano, o principali, ouero messi) in ogni cosa talmente si portino, che a tutti dimostrino (come è in verità) che niente hanno a fare nelle dette pecunie. Per la qual cosa, comandare a qual modo la pecunia si debba spendere, ricercar ragione, ouero conto della pecunia spesa, domandarla in alcun modo, ouero deponerla, ò farla deponere, ò portare la cassetta della pecunia, ouero tener la sua chiaue, sappiano li Frati, che queste cose & l'altre simili non li sono lecite, perche solamente conuẽgono alli padroni, che hanno dato la pecunia, & quelli, che sono da loro deputati alle cose predette.

Pecunie deputate p Frati.

ARTICOLO VII.

Che li frati niente si approprieno.

PErche l'huomo santo esprimendo il modo della pouertà promessa, disse nella Regola, che li Frati niente si approprieno, nè casa, nè loco, nè alcuna cosa: ma come pellegrini, & forastieri in questo mondo, seruẽdo al Signore in pouertà, & humiltà, vadano per la limosina confidentemente. Essendo dichiarato per alcuni Romani Pontefici, che questa espropriatione si deue intendere tanto in speciale, quanto in commune: & però hanno riceuuto in se, & nella Romana Chiesa, la proprietà, & dominio di tutte le cose necessarie, offerte, & donate (l' vso delle quali all'Ordine, o alli Frati è lecito hauere) lasciando ad essi Frati solamente il semplice vso di fatto; sono state referite alla nostra essaminatione quelle cose, le quali si diceuano essere fatte in esso ordine, & che pareuano contrarie al predetto voto, & alla purità della Regola, cioè (per esprimere di esse solamente quelle, le quali crediamo hauere bisogno di rimedio.)

Vso dè fatto è lecito alli Frati.

Cose fatte in l'Ordine, che pareuano cõtrarie al voto della pouertà.

Che li Frati non solamente sopportano, ma procurino di essere fatti heredi.

Et

Et che riceuono intrate di anno in anno, alcuna volta in cosi notabile quantità, che li Conuenti, li quali hanno totalmente ne viueno

Et che trattandosi le cose loro nelle Corti ancorche per le robbe temporali, si accostano alli Auuocati,& Procuratori, & iui personalmente si presentano a sollicitarli.

Et che riceuono l'essecutioni delli testamenti,& in quelle si intromettono, & alcuna volta nelle restitutioni delle vsure, ouero delle robbe mal tolte.

Et che in alcuni luoghi non solamente hanno horti eccessiui, ma vigne grandi: talmente che si raccoglie delle herbe, & del vino per vendere.

Et che nel tempo del metere, & delle vendemie, li Frati mendicando, reponeno nelli Cellari, & Granari, tanto grano, & vino, che per tutto il resto dell'anno possono viuere senza mendicare.

Et che fanno, ouero procurano, che siano fatte le loro Chiese,ò altri edificij in tanta grandezza,curiosità, bellezza,& preciosità, che non parino habitationi de poueri, ma de'Signori, o persone grandi.

Et che hanno li paramenti delle Chiese in molti luoghi, tanti, così notabilmente preciosi,che in quelli eccedino le grandi Chiese Cathedrali.

Et indifferentemente riceuono caualli,& arme,che li sono offerti all'essequie,& sepolture. Ma la Communità de' Frati, & specialmente li Prelati di esso Ordine, diceuano, che le predette cose, ouero la maggior parte di quelle non si faceuano nell'Ordine.

Li Prelati si scusano.

Et se alcuni erano trouati in tal case colpeuoli,erano rigorosamente puniti: & accioche tali cose non si facessero più volte per il passato si sono fatti statuti nell'Ordine molto stretti. Però noi desiderando prouedere alle conscienze delli Frati, & (quanto è possibile) rimouere dalle menti loro ogni dubbio, rispondemo alle predette cose nel

modo

modo ſeguente. Perche veramente appartiene alla verità della vità, che quel che ſi fà di fuori, rappreſenti la diſpoſitione della mēte, è neceſſario alli Frati, li quali con tanta eſpropriatione ſi ſono ſeparati dalle coſe temporali, che ſi aſtenghino da ogni coſa, la quale, fuſſe, o pareſſe contraria alla detta eſpropriatione.

De non accettare heredità.

PErche nelle ſucceſsioni, & hereditadi, li heredi non ſolamente hanno l'vſo, ma ancora il dominio al tempo ſuo delle coſe a loro laſciate, & li predetti Frati niente poſſono acquiſtare a ſe, ouero al loro Ordine, nè in proprio, nè in commune: dichiarando dicemo, che (cōſiderata la purità del ſuo voto) li Frati per neſſun modo ſon capaci de tali ſucceſsioni di hereditadi, le quali di ſua natura indifferentemente ſi eſtendono ſino alla pecunia, & all'altre coſe mobili, & immobili. Nè gli è lecito farſi laſciare per modo di legato tanta parte dell'hereditadi, ouero il ſuo valore, che ſi poſſa preſumere queſto farſi ad inganno, & eſſendoli così laſciate, non gl'è lecito à riceuerle: ma più preſto li commandiamo, che tali coſe non ſi facciano.

Non poſſono hauere heredità.

Non poſſono riceuere legati in fraudē, &c.

Di non hauere intrate.

ET perche li redditi, ouero entrate d'anno in anno, dalle leggi ſono iudicate fra li beni immobili: & tenere tali rendite è contrario alla pouertà, & mendicità, non è dubbio, che alli Frati non è lecito (conſiderata la loro cōditione) hauere, o riceuere tali rendite, come non gli è lecito hauere poſſeſsioni, o l'vſo di quelle, non trouandoſi tali coſe eſſerli conceſſe.

Di non ſtare nelle Corti.

ET perche dalli huomini perfetti non ſolamente ſi debbe ſchifare quel che ſi conoſce eſſer male, ma etiam

quel

quel che appare esser male, & per stare, ò sollecitare nelle Corti(quãdo si parla delle cose, le quali si deuono conuertire in loro vtilità) per quel che di fuori si vede, (del che li huomini hanno a giudicare) si può credere verisimilmente, che li Frati, li quali sollecitano, cercan quelle cose, & le vogliono, come sue per nessun modo li professori di questa Regola si deuono intrometter'in tal cure, e atti litigiosi, acciochè habiano testimonio da quelli, che son fuori, & satisfacciano alla purità del suo voto, & non diano scandalo al prossimo.

Frati in niun modo comparino nelle Corti per litigij loro.

Che li Frati non riceuano l'essecutione delli testamenti.

PErche li Frati del predetto Ordine, non solamente si deuono astenere dalla recettione, proprietà, dominio, & vso della pecunia, ma si deuono guardare da quella, & da ogni contrattatione di essa (come il predetto nostro antecessore hà detto manifestamente, è la dichiaratione di questa Regola) & non possono li professori del predetto Ordine comparire in iudicio, non gli è lecito, nè li conuiene, che nell'essecutioni di robbe si intromettano, ma più presto (considerata la purità del stato loro) deuono sapere tal cose esserli prohibite: perche spesse volte non si possono espedire senza lite, o administratione di pecunia. Ma il dar consiglio, come tal cose si debbano esequire, non è contrario al stato loro, non essendoli per questo data alcuna ragione, o dispensatione delli beni temporali.

E lecito a Frati dar consiglio in essecutioni di testamenti.

De non hauer Horti superflui.

BEnche non solamẽte sia lecito ma molto ragioneuole, che li Frati, li quali sono occupati nelli essercitij spirituali dell'oratione, e delli deuoti studij, habbiano li orti, & giardini conuenienti per raccogliere, ouero per ricrea-

re se medesimi andando per quelli, & hauere le cose dell'orto a loro necessarie: nondimeno hauere orti grandi, acciò siano lauorati per vendere l'herbe, & altre cose dell'orto, & hauere le vigne è contro la Regola, & contra la purità dell'Ordine: come dichiarò il predetto nostro antecessore, & ordinò, che se tali cose fossino lasciate a' Frati per vsarle (come hauemo detto) cioè alcuna possessione, ouero vigna per lauorare, & simili cose, per ogni modo li Frati si astengano di riceuerli: perche hauere tali cose, accioche si habbia il prezzo delli frutti a suoi tempi, sarebbe come hauere intrate.

Non è lecito vendere a pzzo l'herbe, & frutto dell' orti.

De non congregare frumenti senza euidente necessità.

ANcora hauendo il predetto Santo, così per essempio, come per le parole della Regola mostrato volere, che li suoi Frati, & Figliuoli (confidandosi nella diuina prouidenza) ponessero li loro pensieri in Dio, il quali pasce gl'vccelli del Cielo, & li pesci del mare, li quali non congregano nelli granari, ne seminano, ne metono, non è verisimile, che lui volesse, che li Frati hauessero granari, & cellari, o caneue, doue debbono sperare, con le quotidiane mendicationi possere trouare le cose necessarie alla vita loro. Et però non si deuono rilassare per timore leggiero a fare tali Congregationi, & conseruationi: ma solamente quando fosse molto credibile per la esperienza del tempo passato, che non potessero altramente trouare le cose necessarie alla vita presente. Ma questo lasciamo al giuditio delli Ministri, & Custodi insieme, o separatamente nelle loro administrationi, & custodie, col consiglio, & consentimento del Guardiano, & di dui Discreti Sacerdoti di quel luogo, o Conuento antichi nell'Ordine, caricando sopra questo specialmente le loro conscienze.

Non si debbeno per timore leggiero fare Congregationi di vino, grano, &c.

Si lasci il giudicio à Ministri, & Custodi il congregare vno, &c.

De non riceuere li edificij sontuosi.

DA questo ancora procede, che volendo l'huomo santo fondare li suoi Frati in somma pouertà, & humiltà, quanto all'amore, & quanto all'opere (come grida quasi tutta la regola) conuiene à essi Frati, che per nessun modo facciano fare, ne permettano, che siano fatti per loro Chiese, o altri edificij, li quali (considerato il numero delli Frati, che li debbono habitare) siano reputati eccessiui in moltitudine, ò grandezza. Però volemo, che per l'auuenire in ogni loco del suo Ordine siano contenti di edificij humili, & temperati, accioche quel che appare di fuori, non si mostri esser contrario a tanta pouertà da loro promessa.

Di non hauere paramenti, o vasi eccessiui.

BEnche li paramenti, & vasi Ecclesiast ci siano ordinati ad honor del Diuino nome (per il quale esso Dio, hà fatto ogni cosa) nondimeno quello, il quale conosce tutte le cose occulte: principalmente risguarda all'animo, & non alla mano de quelli, che li seruono: & non vuole essere seruitio per quelle cose, le quali non sono conuenienti alla conditione, & stato delli suoi seruitori. Per il che li deuono bastare li paramenti, & vasi Ecclesiastici sufficienti in numero, & grandezza. Ma la superfluità, ò eccessiua preciosità, & ogni curiosità, in queste, & altre cose, le quali mostrano ricchezza, o abbondanza (qnanto all'humano giuditio) manifestamente sono contrarie a tanta pouertà. Per la qual cosa volemo, & commandiamo, che le cose predette siano osseruate dalli Frati. Ma circa l'offerta de' Caualli, & arme, ordiniamo, che in tutto, e per tutto si osserui quel, ch'è determinato per la predetta dichiaratione nell'elemosine pecuniarie.

Dio non vuo le essere seruito per quel le cose, che di sconuengono a suoi seruitori.

Dell'arme, e caualli.

ARTICOLO VIII.

Se li Frati sono tenuti al pouero vso delle cose.

PEr le cose predette è cresciuta trà li Frati vna questione non poco dubbiosa, cioè se per la professione della loro Regola sono obligati al stretto, & pouero vso delle cose. Alcuni de loro credendo, & dicendo, che come (quanto al dominio) hanno fatto voto di strettissima renonciatione: così (quanto all'vso) li sia cōmandata vna grandissima strettura, & pouertà. Alcuni altri in contrario diceuano: che per la sua professione non sono obligati all'vso pouero: il quale non sia espresso nella Regola; benche siano obligati all' vso temperato, come è conueniente, più che li altri Christiani. Volendo adunque prouedere alla quiete delle conscienze delli Frati, e dar fine a queste contentioni, dichiarando dicemo, che li Frati Minori per la professione della sua Regola, sono specialmente obligati a quelli stretti, & poueri vsi, li quali in essa Regola si contengono, & in quello modo d'obligatione sotto il quale la Regola contiene li detti vsi, ma dire (come dicono alcuni) che sia cosa heretica, tenere che l'vso pouero si contenga sotto il voto dell'Euangelica pouertà: giudichiamo essere cosa presuntuosa, e temeraria.

Frati sono obligati alli poueri vsi, che nella Regola si contēgono.

ARTICOLO IX.

Dell'elettione delli Ministri.

FInalmente perche la predetta Regola (dicendo per chi, & doue si debbe fare l'elettione del Ministro Generale) non hà fatto mētione alcuna della elettione, o institutione delli Ministri Prouinciali, posseua sopra di ciò nascere alcuna dubitatione tra li Frati: noi volēdo ch'essi possino pienamente, e securamente procedere in tutti li fatti suoi, dichiariamo, statuimo, & ordiniamo per questa Constitutione, la quale valerà in perpetuo, che quādo si hauerà da proue-

Elettione de' Ministri Prouinciali.

uede-

uedere ad alcuna Prouincia de Ministro; la elettione di quello appartengono al Capitolo Prouinciale, il qual sia obligato a fare tale elettione il dì sequente, dopò che sarà congregato, ma la confermatione di tal' elettione appartenga al Ministro Generale. Et procedendo a questa elettione per modo di scrutinio (benche si facciano più elettioni essendo diuise la volontà dell'eligenti) quella elettione, che sarà fatta dalla maggior parte del Capitolo (non hauendo alcuna cõsideratione di zelo, ò merito dell'Elettori) dal Ministro Generale col consiglio delli Discreti dell'Ordine, sia cõfermata, ouero infirmata, come secondo Dio li parerà essere espediente (nõ hauẽdo rispetto a qualsiuoglia eccettione, ò contradittione dell'altra parte) hauendo però (come à lui appartiene per il suo officio) primieramẽte fatta la diligente essaminatione. Et se predettta elettione da lui sarà infirmata, ritorni essa elettione al Capitolo Prouinciale. Ma se il prenominato Capitolo non eleggerà il Ministro nel predetto giorno, la prouisione del Ministro Prouinciale sia fatta liberamente dal Generale Ministro. Ma se al predetto Ministro, & Capitolo generale per certa manifesta, & ragioneuol causa alcuna volta paresse espediente, che nelle Prouincie di Oltramare, & d'Hibernia, Grecia, o di Romania (nelle quali si dice, per passato per certa, & ragioneuol causa essersi seruato altro modo di prouedere) il Ministro Prouinciale dal Ministro Generale col conseglio delli sauij Padri dell'Ordine più presto, che dal Capitolo predetto sia eletto; questo si faccia senza alcuna contradittione nelle Prouincie d'Hibernia, & di Oltramare. Ma in Romania, o Grecia (quando il Ministro della detta Prouincia morisse; o fusse assoluto di quà dal mare) in quella volta si osserui senza inganno, partialità, o fraude, quel che sarà ordinato dal detto Ministro Generale col cõsiglio delli predetti Sauij, sopra la qual cosa caricamo le loro conscienze. Ma nella priuatione delli predetti Ministri Prouinciali,

Confermatione de Ministri Prouinciali. Basta la maggior parte delle voci.

Il Generale nelle Prouincie oltramare può fare Ministro senza Capitolo.

Si Serui quel, che è ordinato trà Frati senza Fraudi.

ciali, volemo si osserui quel, che soprà di ciò si è osseruato in esso Ordine per il tempo passato. Ma se accadesse, che li predetti Frati non hauessero Ministro Generale: si faccia sopra di ciò per Vicario dell'Ordine quel, che si doueua fare per esso Ministro: per sin che sarà fatta la prouisione del Ministro Generale. Ma se forse del predetto Ministro Prouinciale alcuna cosa sarà altramente fatta non sia di alcun valore.

Il Vicario Generale faccia quello faria il Generale.

A Nessuno adunque delli huomini per alcun modo sia lecito rompere, o con ardire temerario andare contra questa Scrittura delle nostre dichiarationi, detti, commissione, responsione, prohibitione, ordinatione, commandamento, constitutioni, iudicationi, & volontadi. Ma se alcuno presumerà d'attentar questo, sappia, che lui incorrerà nella indignatione dell'onnipotente Dio, & delli suoi Beati Apostoli Pietro, & Paolo. Data in Vienna alli sei di Maggio, nel settimo anno del nostro Ponteficato.

COMINCIA VN TRATTATO piccolino, ma molto vtile delli precetti eminenti contenuti nella Regola, & delli equiualenti alli precetti, & di quelle cose, che hanno vigore, e forza di precetti, & altre cose nella Regola contenute, composto da Frate Gūdisaluo Ministro Generale de' Frati Minori Osseruanti.

Accioche Fratelli carissimi la Regola nostra non paia a voi confusa, perche li precetti, & li consigli, & le cose, che sono in essa siano in quà, & in là sparse. Per tanto non abbreuiando questa Regola, ma mutandole de luogo a luogo, li precetti alli precetti, & li consigli alli consigli coadunando, & così dell'altre cose, per hauerla più facile, & tenerla meglio a memoria s'è redotta à certi ponti, ancor che difficilmente, però vtilmente come credo, & spero.

Certa cosa è che habbiamo promesso d' osseruare tutta la Regola. Ma se tutte queste cose, che sono in essa Regola caschino sotto precetto, & siano obligatorie a peccato mortale, è da credere secondo li nostri espositori di nò; ma solo quelle cose sono obligatorie, le quali sono poste in essa Regola precettoriamente, ouero sono equiualenti alli precetti, o hanno forza di commandamento, come di sotto si vedrà. Se tutte le cose fosseno obligatorie, sotto precetto, la transgressione di ciascuno sarebbe pericolosa, dannabile, & mortale, e sarebbe cosa dura far voto, & promettere tal Regola, la quale à pena d'alcuno si potreb-

be ser-

be seruare, nondimeno viuendo secondo l'intentione di S. Francesco ordinatore, & conduttore d'essa, s'osserua, il quale distingue, & hà posti certi modi in essa regola d'osseruare; alli quali tutte le cose, che in essa si contengano si possono ridurre.

Alcune cose in nostra Regola sono, le quali si chiamano precetto, sotto nome di precetti eminenti. Altri si domandano precetti equiualenti. Altre si domandano, che hanno forza di commandamenti. Altre ammonitioni, che insegnano a fuggire il male. Altri che si dimandano libertà della Regola, & altri se dimandano conditioni de quelli, che vogliono entrare nell'Ordine, & con questi sette modi si compisce la Regola.

Delli precetti espressi, & eminenti della Regola, *li quali sono in numero otto.*

PRimieramẽte, nella Regola sono alcune cose sotto nome di precetti espressi, & eminenti, e quelli si dimandano commandamenti, l'osseruanza delli quali è necessaria, & la transgressione è mortal peccato, e non escusa alcuno, ma liga tutti à piena osseruanza d'essi, & de tali peccati espressi eminenti, il conditore della regola S. Francesco ne hà posto otto, quali sono sparsi nella regola.

Il primo è nel secondo cap. Nullo modo licebit eis de ista religione exire.

2 E nel quarto cap. Præcipio firmiter Fratribus vniuersis, vt nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant.

3 Fratres nihil sibi approprient, nec domum, nec locum, &c. nel cap. 6.

4 Vnde firmiter præcipio eis, vt obediant suis Ministris, nel cap. x.

5 Præcipio firmiter Fratribus vniuersis, nè habeant suspecta consortia, vel consilia mulierum, nel cap. xj.

6 Præ-

6 Præcipio firmiter Fratribus vniuersis, nè ingrediantur Monasteria Monacharum, nel cap. xj.

7 Præcipio firmiter Fratribus vniuersis, nè fiant compatres, &c. nel cap. xj.

8 Per obedientiam iniungo Ministris, vt petant à Domino Papa vnum Protectorem, cap. xij.

Nota etiam, che generale precetto è di viuere in obedienza, senza proprio, & in castità.

Seguita dell' equiualenti alli precetti. §.

SEcondariamente, ma sono equiualenti alli precetti, & dè tali sono nella Regola xij. li quali Papa Clemente Quinto nella sua dichiaratione, che hà fatto sopra la Regola, raccoglie, pondera, & numera, la transgressione delli quali senza dubbio è peccato mortale, perche se solamente quelli fossino detti precetti doue gli è la parola espressa del commandamento, ò della inhibitione, tutto il stato, e la necessità del voto si annullerebbe.

Il primo adunque che è equiualente al precetto, è di non hauer più toniche, che vna col capuccio, & vn' altra senza capuccio, chi la vorrà hauere. Ma vsarne più senza necessità, & senza licenza di quelli, che la possono dare, non è lecito, come s'hà nel 2. cap. della Regola.

2 E di non portare calciamenti, nell'istesso 2. cap.

3 Et che i Frati vestino vili vestimenti, & dice, omnes, nell'istesso 2. cap.

4 Che li Frati facciano il Diuino Officio secondo l'Ordine della Santa Romana Chiesa, eccetto il Salterio, ex quo, &c. & li laici dicano 24. Pater noster, per le laude 5. per Prima, Terza, Sesta, & Nona, per ciascheduna di quest' hore 7. Pater noster, per Vespero 12. per Compieta 7. nel 3. cap.

5 Che digiunino dalla Festa di tutti li Santi, fino alla Natiuità, & la Quadragesima, fino alla Resurrettione del Signore, & tutti li Venerdì dell'anno, nel 3. cap.

6 De non caualcare sēza il caso della necessità manifesta, nel 3. cap.

7 Che li Ministri, e Custodi habbiano diligente cura per li bisogni de gl'infermi, & il vestire de Frati, nel c. 4.

8 Che se alcun Frate cascarà in infermità, gl'altri Frati gli debbono seruire, nel cap. 6.

9 Che niuno predichi nel Vescouato d'alcun Vescouo, essendoli da lui contradetto, cap. 9.

10 Che niuno ardisca predicare al popolo, se non sarà essaminato, & approuato dal Ministro Generale, nel medemo 9. cap.

11 Che li Frati, li quali sapessero, & conoscessero, non poter osseruare la Regola spiritualmente, debbono ricorrere da suoi Ministri, nel 10. cap.

12 Tutte quelle cose, che si pongono nella Regola, che pertengono alla forma dell'habito, tanto de' Nouitij, come de Professi, & tutte quelle cose, che pertengono al modo di riceuere li Nouitij all'Ordine, & alla professione, sono equiualenti, eccetto che quanto all' habito de' Nouitij, se altrimente paresse di fare secondo Dio, che è libertà, cap. 2.

Seguitano quelle cose, che hanno forza di precetto, e sono sette.

TErtio, nella Regola sono alcune altre cose le quali non sono precetti, nè equiualenti alli precetti, ma hanno però forza di precetto, come in tutti li luoghi della Regola, doue si pone questa parola, teneantur, hà forza di commandamento, e si deue osseruare da' Frati come tale, perche la transgressione è peccato mortale, come dice

Papa

Papa Clemente Quinto, nella ſua dichiaratione, & di tali ſe ne troua in num. 7.

Il primo che li Frati ſiano tenuti obedire a Frate Franceſco, & a ſuoi ſucceſſori, nel cap. 1.

2 Che ad altri tempi che dalla feſta de tutti i Santi, e le Quareſime, & li Venerdì di tutto l'anno, non ſono obligati digiunare, nelli ſudetti tempi ſono tenuti di digiunare, ma nelli altri nò; e così è manifeſto, & chiaro, che li digiuni della regola ſono equiualenti alli precetti, & hanno forza di commandamento, nel c.3.

3 Se qualche Frate peccarà di peccato mortale reſeruato trà Frati, debbiano ricorrere da'ſuoi Miniſtri, nel c.3.

4 Che tutti li Frati habbiano vn Frate di queſta Religione Generale Miniſtro, nel cap.8.

5 Che li Frati ſiano tenuti obbedire al Generale Miſtro, l'obbedienza del Generale, ſi replica nella Regola, accioche ſi conoſca eſſa eſſer più di peſo, e carico, che dell'altri Preſidenti, Miniſtri, Cuſtodi, &c. nel c.8.

6 Che li Prouinciali Miniſtri ſono tenuti di conuenire al Cap. Generale, nel cap. 8.

7 Che li Prouinciali Miniſtri, & Cuſtodi à quali è data l'elettione, nel capitolo ſe vederanno il Miniſtro Generale non eſſere ſufficiente al ſeruitio, & commune vtilità de'Frati, ſiano tenuti eleggerne vn' altro nel nome del Signore, nel cap. 8.

Seguitano l' ammonitioni, che inſegnano alli Frati a far bene.

QVatto nella Regola ſono alcune coſe, le quali ſi dimandano paterne, & ſuaui ammonitioni, ouero certe ſalutari informationi di virtù, le quali inſegnano ben fare alli Frati, le quali non cadino ſotto precetto, nè obligano à peccato mortale. Ma eſſo P. S.Franceſco vole, che ſi

habbiano in reuerentia, & honore, & per ſalutari ornamenti, & che ſi sforzino li Frati quanto potranno oſſeruarli, le quali non ſolo honorano il Stato Religioſo, ma ancora il ſecolare delle perſone del mondo, e ſono in numero xij.

La prima è queſta nel iij. cap. cioè: Conſulo vero, moneo, & exhortor fratres meos in Domino Ieſu Chriſto, vt quando vadunt per mundum ſint mites, pacifici, &c.

2 In quamcunque domum intrauerint, primùm dicant: pax huic domui, cap. 3.

3 Quod Fratres illi, quibus dedit Dominus gratiam laborandi, laborent fideliter, & deuotè, cap. 5.

4 Quod Fratres vadant pro eleemoſina confidenter, & non oportet eos verecundari, cap. 6.

5 E quella nobile ammonitione, cioè: Hæc eſt illa celſitudo altiſſimę paupertatis, quæ vos fratres meos hæredes, & reges regni cœlorum inſtituit, pauperes rebus fecit, virtutibus ſublimauit, hæc ſit portio veſtra, quæ perducit in terram viuentium, cap. vj.

6 Vbicunque ſunt, & ſe inuenerint Fratres oſtendant ſe domeſticos inuicem inter ſe, cap. vj.

7 Miniſtri ſi presbytęri ſunt cum miſericordia iniungant illis pœnitentiam, cap. vij.

8 Moneo, & exhortor fratres, vt in prædicatione, quam faciunt, cap. x.

9 Fratres, qui ſunt Miniſtri, & ſerui aliorum Fratrum, viſitent, & moneant Fratres, &c. cap. x.

10 Fratres ſubditi recordentur, quod propter Deum abnegauerunt proprias voluntates, &c. cap. x.

11 Fratres, qui ſunt Miniſtri benignè recipiant fratres ad eos recurrentes, cap. x.

12 Fratres attendant, quod ſuper omnia deſiderare debent habere ſpiritum Domini, & ſanctam eius operationem, &c. cap. x.

Ammonitioni, che insegnano à fuggire il male.

QVinto in la Regola sono alcune ammonitioni, le quali insegnano à Frati fuggire il male, & peccato, & sono sei.

vj. Ammonitioni.

Prima, caueant Fratres, & eorum Ministri, nè solliciti sint de rebus intrantium Religionem, cap. 2.

2 Quos moneo, & exhortor, nè despiciant, nec iudicent homines, quos viderint mollibus, & coloratis indutos, c. 2

3 Consulo vero, moneo, & exhortor Fratres meos in Domino Iesu Christo, vt quando vadunt per mundum non litigent, neque contendant verbis, &c. cap. 3.

4 Cauere debent, nè irascantur, & conturbentur propter peccatum alicuius, cap. vj.

5 Moneo vero, & exhortor in Domino Iesu Christo, vt caueãt Fratres ab omni superbia, vanagloria, &c. c. x.

6 Et quod Fratres laici nescientes literas, literas discere non curent, &c. cap. x.

Libertadi della Regola.

SEsto, nella regola sono alcune altre cose, le quali si possono dire Libertadi della regola, ouero di nostra volontà, le quali non aggrauano alcuno, nè obligano alcuno sì a peccato, le quali si possono liberamente fare, & lecitamente lassare, & sono a numero sei.

vj. Liberalitadi.

La prima è questa. Fratres possint si voluerint vestimenta sua repetiare.

2 Quadragesima quæ incipit ab Epiphania, qui voluerint ieiunare, &c.

3 Tempore manifestæ necessitatis, Fratres non teneantur ieiunio corporali.

4 De omnibus cibis, qui apponuntur eis, liceat manducare.

10 Quod si non potuerint pauperibus bonis sua erogare, sufficit bona voluntas.

11 Quod ingredientes liberè faciant de rebus suis quidquid Dominus inspirauerit eis.

12 Et est secunda, quòd vxores non habeant.

Quello principio della Regola doue si dice: Regula, & Vita Fratrum Minorum hæc est, scilicet, sanctum Domini Euangelium obseruare viuendo in obedientia, sine proprio & in castitate, non è precetto, nè alcuna cosa delli precetti, nè delle sette differentie delli commandamenti, in quel modo, che iui sono date, ma è come prologo della regola, si come il prologo contiene virtualmente, & include tutte le cose, che in alcun trattato hanno da seguitare, & sono da dirsi. Così parimente quello principio della regola, al quale si reducono tutte le cose, che si contengono nella regola, contiene, & include ogni cosa, perche tutta la dispositione, ouero professione della regola ad altro non pare, che tenda, & miri, che all' osseruanza delli tre consigli Euangelici, li quali si esprimono nel principio della regola.

Habbiamo adunque fatto voto, & promesso d'osseruare tutta la regola parte alla intellettiua osseruanza, & parte a reuerentia della regolare disciplina.

Per due nondimeno cause, la regola si è ridotta quì à certi ponti senza grandi glose, accioche alli studiosi, & sollециti di osseruarla sia questo vn breue compendio per ritenerlo più facilmente à memoria, & alli negligenti, ouero transgressori sia vno indrizzo, ouero più presto vn rimordimento di conscienza à pentirsi, & emendarsi.

LAVS DEO.

TAVOLA

Delle cose più notabili, che in questa presente Opera si contengono.

A

C

Colpe

D

E

F

G

H

I

O

cosa

Silen-

T

V

IL FINE.

REGISTRO

ABCDEFGHIKLMNOPQRST
VXYZ Aa Bb

Tutti ſono fogli ſemplici.

IN ROMA
Nella Stamparia della Reu. Cam. Apoſtolica,
M. DC. XXVIII.

Con licenza de' Superiori.